

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Emilia-Romagna**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

---

**Parte seconda - N. 40**

---

**Anno 49**

**8 marzo 2018**

**N. 50**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 FEBBRAIO 2018, N. 237

**Accordo di Cooperazione Interamministrativa con la Cassa Depositi e Prestiti per l'istituzione del Fondo di garanzia EuReCa finalizzato al sostegno del credito delle imprese della regione, revisioni al margine alla DGR 1981/2017**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 FEBBRAIO 2018, N. 237

**Accordo di Cooperazione Interamministrativa con la Cassa Depositi e Prestiti per l'istituzione del Fondo di garanzia EuReCa finalizzato al sostegno del credito delle imprese della regione, revisioni al margine alla DGR 1981/2017**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti

- il D.Lgs n. 118/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 7/7/1977 n. 31 e della L.R. 27/03/1972 n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro" e succ.mod.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del 21/12/2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25/1/2016 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29/2/2016 avente ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28/4/2016 avente ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 16/5/2016 avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 dell'11/7/2016 avente ad oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";

Preso atto di quanto stabilito dalla propria deliberazione n. 1981 del 13 dicembre 2017 recante "Accordo di Cooperazione Interamministrativa con la Cassa Depositi e Prestiti per l'istituzione del fondo di garanzia EuReCa finalizzato al sostegno del credito delle imprese della regione, CUP E84H17000850002";

Considerato che, al fine di agevolare il più possibile l'operatività del Fondo EuReCa a favore delle imprese, si intende

riformulare alcuni aspetti degli accordi approvati dalla DGR n. 1981/2017 ed in particolare:

- la proporzione del fondo perduto rispetto al finanziamento sottostante la garanzia, di cui ai punti 5 e 6 della propria Deliberazione 1981/2017: il fondo perduto potrà essere anche più elevato del 15% della spesa ammissibile, secondo criteri che verranno stabiliti con un separato provvedimento nei limiti delle risorse complessivamente disponibili;

- consentire a Cassa Depositi e Prestiti di aprire un conto corrente a nome proprio sul quale accreditare il Fondo EuReCa e di conseguenza riformulare l'art. 3 terzo capoverso dell'Accordo di Cooperazione interamministrativa;

- riformulare l'art. 16 dell'Accordo di finanziamento che riguarda le modalità di pagamento della commissione di gestione;

- escludere i settori dell'agricoltura e della pesca dall'applicazione degli accordi, per incompatibilità con il regime di aiuto "de minimis" di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013;

Dato atto che

- con propria deliberazione n. 179 del 12 febbraio 2018 recante "Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa fra capitoli di spesa afferenti a macroaggregati diversi" sono state rese disponibili le risorse da destinare al pagamento delle Commissioni di gestione sul cap. di bilancio 21119 per complessivi euro 353.530,81 del bilancio 2018-2020;

Visti

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- la propria deliberazione n. 93/2018 di "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", comprensivo della specifica sezione dedicata alla Trasparenza, come previsto dal D.Lgs. n. 97 del 25/5/2016;

Richiamati inoltre

- la propria deliberazione n. 627/2015 "Approvazione della carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese e applicazione del rating di legalità";

- il Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE – Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma, Palma Costi;

A voti unanimi e palesi  
delibera

1) di approvare "gli Accordi" di cui agli schemi allegati: 1. Accordo di cooperazione interamministrativa 2. Accordo di finanziamento 3. Accordo di garanzia, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che regoleranno la gestione del Fondo e

sostituiranno quelli approvati al punto 7 della DGR 1981/2017;

2) di precisare che la Tabella di cui al punto 5 della DGR n. 1981/2017 propone valori coerenti al contributo minimo di Fondo perduto per ogni operazione pari al 15%;

3) di demandare al dirigente competente per materia la definizione degli aspetti di dettaglio relativi agli schemi di accordo di cui al punto 1, legati ad aspetti tecnici ed operativi;

4) di demandare al dirigente competente per materia l'adozione degli atti necessari all'impegno e liquidazione delle commissioni di gestione, nelle modalità definite all'art. 16 dell'Accordo di finanziamento;

5) di dare atto che CDP potrà attivare la procedura di selezione dei confidi nelle more della sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione Interamministrativa;

6) di confermare quanto già stabilito dalla DGR n.1981/2017, ove non modificato dal presente provvedimento;

7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERAMMINISTRATIVA**

**per l'affidamento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione di risorse del POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e di altre risorse regionali per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale**

**TRA**

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 ("**CDP**"), in persona del [•], in qualità di [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 25 maggio 2017, qui riportata *sub* Allegato 1 (*Delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 25 maggio 2017*), e in forza di delega di cui alla comunicazione di servizio n. 2/2018 del 31 gennaio 2018, domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

**E**

**Regione Emilia-Romagna**, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro 52, 40127, Codice Fiscale 800.625.903.79 (la "**Regione**" e, unitamente a CDP, le "**Parti**"), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera della Giunta Regionale n. 1981 del 13 dicembre 2017, qui riportata *sub* Allegato 2A (*Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1981 del 13 dicembre 2017*) e con delibera della Giunta Regionale n. [•] del [•], qui riportata *sub* Allegato 2B (*Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. [•] del [•]*), domiciliato per la carica presso la sede della Regione;

**PREMESSO CHE:**

- (A) in data 18 luglio 2014, l'Italia ha presentato il programma operativo "POR Emilia-Romagna FESR" (il "**POR**") per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale ("**FESR**") nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ("**Regolamento SIE**");
- (B) il POR è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- (C) il POR prevede, tra l'altro, che la Regione intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci;

- (D) in particolare, tale modalità di agevolazione dell'accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione ad intermediari finanziari iscritti all'albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (come di volta in volta modificato e/o integrato) che operano nell'ambito dell'industria, artigianato, commercio e turismo, cooperazione e delle professioni come previsto al paragrafo 3.4.2 (*Azioni da sostenere nell'ambito della priorità di investimento 3d*) del POR;
- (E) le misure che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ("**Regolamento De Minimis**"), ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("**Regolamento di Esenzione**"), sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1 del Regolamento De Minimis e dell'art. 3 del Regolamento di Esenzione;
- (F) il Regolamento SIE prevede, tra l'altro, che (articolo 38, comma 4, lett. b), n. iii) "*Quando sostiene gli strumenti finanziari [...] l'autorità di gestione può [...] affidare compiti di esecuzione [...] ad un organismo di diritto pubblico o privato*", nonché che "*Nello sviluppare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti*";
- (G) come evidenziato dalla Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 276/01 (recante "*Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari*") (la "**Comunicazione 2016**"), "*L'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe tuttavia interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche*" e "*In tale contesto, un'autorità di gestione, organismo intermedio o organismo che attua un fondo di fondi, che è un'amministrazione aggiudicatrice, ha la facoltà di avvalersi della cooperazione interamministrativa per affidare compiti di esecuzione di uno strumento finanziario, purché le condizioni di tale cooperazione siano soddisfatte*";
- (H) a norma dell'articolo 12, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE (la "**Direttiva**"), l'obbligo di esperire procedure di gara per l'assegnazione di pubblici affidamenti non trova applicazione con riferimento ad un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- (i) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
  - (ii) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; e
  - (iii) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- (I) le previsioni della Direttiva sono state recepite dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il "**Codice Appalti**");
- (J) ai fini della selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari in conformità all'articolo 38, comma 4, lett. b), n. iii) del Regolamento SIE, l'articolo 7 del Regolamento (UE) 480/2014 (recante "*REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca*"), l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:
- (i) diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;
  - (ii) adeguata solidità economica e finanziaria;
  - (iii) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di *governance* in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;
  - (iv) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
  - (v) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
  - (vi) accettazione degli *audit* effettuati dagli organismi di *audit* degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea;
- (K) CDP è una società per azioni partecipata per circa l'83% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il cui oggetto sociale prevede, tra l'altro, la concessione di finanziamenti:
- (i) a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia attraverso l'intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari autorizzati

- all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 13 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche;
- (ii) a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse, fra gli altri, dallo Stato e dalle Regioni;
  - (iii) a favore di soggetti aventi natura privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, per "*operazioni nei settori di interesse generale*";
- (L)** l'articolo 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).") (la "**Legge di Stabilità 2016**"), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici ("**FEIS**"), secondo quanto previsto nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 361 final del 22 luglio 2015;
- (M)** in ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP:
- (i) è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento SIE, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
  - (ii) può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
- (N)** in particolare, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016:
- (i) CDP o le società da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al Regolamento SIE, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorità di gestione;
  - (ii) tali compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE possono essere condotti anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;

- (O) la partecipazione della Regione alla Piattaforma EuReCa rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini del D. Lgs. n. 123/1998;

#### CONSIDERATO CHE

la Regione:

- (i) ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19, è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, "*ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia.*";
- (ii) ha manifestato il proprio interesse ad avviare una collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi della Legge di Stabilità 2016, per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ("PMI") – regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l'impiego di risorse del POR;
- (iii) in particolare, e ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori disponibilità, intende affidare a CDP la gestione di un fondo – denominato "Fondo EuReCa" (acronimo per Europa, Regione e Cassa depositi e prestiti S.p.A.) e finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio ad accedere al credito attraverso la garanzia, secondo le modalità operative disciplinate dal presente Accordo di Cooperazione, dall'Accordo di Finanziamento e dall'Accordo Quadro di Garanzia (come di seguito definiti) (il "**Fondo EuReCa**") – costituito a valere su risorse regionali e del POR (le "**Risorse ER**"), quantificate, in fase di prima assegnazione, pari a Euro [6.798.124,44] in relazione, tra l'altro, alle azioni del terzo asse prioritario del POR (*Competitività e attrattività del sistema produttivo*) 3.1.1. "*Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili [...] sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito*", per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle PMI operanti sul territorio regionale (la "**Piattaforma EuReCa**"), in relazione a finanziamenti concessi a queste ultime per finalità che, in tale fase di prima assegnazione, abbiano ad oggetto investimenti che beneficino, per una misura almeno pari al 15% degli stessi, della misura di contributo in conto capitale, a fondo perduto (la "**Misura ER**"), che la Regione intende attivare, nell'ambito delle azioni di cui al predetto terzo asse prioritario del POR, con una dotazione massima pari a Euro [26.778.326,31];
- (iv) giusta delibera di Giunta della Regione del 13 dicembre 2017, n. 1981, di cui all'Allegato 2A, avente ad oggetto la destinazione di risorse regionali e del POR e la compatibilità con il regime degli aiuti di Stato, ha ritenuto, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Codice Appalti e la conformità dell'iniziativa con la



normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento SIE e la normativa europea sugli aiuti di Stato, di poter affidare a CDP la gestione delle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa mediante la sottoscrizione del presente accordo di cooperazione interamministrativa (l'“**Accordo**”), anch'esso oggetto di approvazione in sede di menzionata delibera, e che tale affidamento possa consentire di raggiungere con maggiore efficienza l'obbiettivo di interesse comune del sostegno alle PMI;

- (v) giusta delibera di Giunta della Regione del [...], n. [...] di cui all'Allegato 2B, avente ad oggetto [...], ha ritenuto [...];

### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue

#### Art. 1

(Premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### Art. 2

(Oggetto e finalità dell'Accordo)

Con il presente Accordo, la Regione si impegna ad assegnare a CDP la gestione delle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa necessarie a supportare l'operatività della Piattaforma EuReCa per un importo complessivo massimo pari a Euro [15.000.000,00] affinché CDP, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e ai termini di cui al presente Accordo e a valere su tali Risorse ER, provveda a rilasciare una o più controgaranzie:

- (i) a favore dei Confidi Ammessi (come di seguito definiti), che concederanno, a loro volta, garanzie a favore di finanziamenti bancari concessi alle PMI operanti nel territorio regionale (le “**Garanzie Confidi**”, e le Garanzie Confidi di ciascun Confido Ammesso, congiuntamente, il “**Portafoglio di Garanzie**”), e
- (ii) nell'interesse delle PMI, beneficiarie ultime della relativa misura finanziaria,

in relazione ai Portafogli di Garanzie ed entro i limiti e conformemente agli impegni finanziari massimi di cui all'Articolo 5 che segue (ciascuna, la “**Controgaranzia CDP**”).

In esecuzione di quanto precede, con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione assegna a CDP un importo iniziale di Risorse ER pari a complessivi Euro [6.798.124,44] per il rilascio di Controgaranzie CDP (le “**Risorse ER Iniziali**” e, unitamente alle eventuali Risorse ER Integrative –

come definite all'Articolo 13 che segue – le “**Risorse ER Complessive**”), da versarsi in conformità ai termini di cui all'Articolo 3 che segue.

Fermo restando quanto precede, con il presente Accordo, le Parti intendono altresì definire, fra l'altro:

- (i) i principi generali disciplinanti l'assegnazione della gestione delle Risorse ER Complessive a CDP, gli obblighi di CDP, quale affidatario di tali Risorse ER, con particolare riferimento alle modalità di selezione dei confidi (i “**Confidi Ammessi**”) e alla concessione in loro favore della Controgaranzia CDP, l'operatività e i limiti della Controgaranzia CDP, nonché la remunerazione per la gestione dello strumento finanziario e per la concessione della Controgaranzia CDP, il tutto come meglio specificato nello schema dell'accordo di finanziamento di cui all'Allegato 3 (*Schema di Accordo di Finanziamento tra CDP e la Regione*) da sottoscrivere tra la Regione e CDP (di seguito, l'“**Accordo di Finanziamento**”), e negli ulteriori accordi di finanziamento (gli “**Accordi di Finanziamento Integrativi**”) che dovessero essere sottoscritti tra la Regione e CDP al fine di disciplinare la gestione delle eventuali Risorse ER Integrative (come definite all'Articolo 13 che segue); e
- (ii) i principi generali disciplinanti i rapporti tra CDP e i Confidi Ammessi a fronte della concessione da parte di CDP delle Controgaranzie CDP in favore dei Confidi Ammessi e nell'interesse delle PMI beneficiarie della relativa Garanzia Confidi, in relazione ai Portafogli di Garanzie, il tutto come meglio specificato nello schema di accordo quadro di controgaranzia di cui all'Allegato 4 (*Schema di Accordo Quadro di Garanzia tra CDP e i Confidi Ammessi*) da sottoscrivere tra i Confidi Ammessi e CDP (di seguito, l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”).

### Art. 3

#### (Modalità di assegnazione a CDP delle Risorse ER)

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 13 che segue, con il presente Accordo, la Regione assume un impegno complessivo massimo pari alle Risorse ER Iniziali, da intendersi integralmente impegnate nel corso del 2017, le quali saranno utilizzate da CDP in via diretta e a titolo gratuito per la copertura del 70% delle perdite registrate da CDP in relazione ai Portafogli di Garanzie, restando la quota residua del 30% a carico di CDP e a valere sui propri fondi.

CDP si impegna a retrocedere integralmente il beneficio finanziario derivante dall'utilizzo delle Risorse ER Complessive ai Confidi Ammessi e farà sì che i Confidi Ammessi assumano a loro volta, nell'ambito del relativo Accordo Quadro di Garanzia, l'impegno a retrocedere integralmente tale beneficio alle PMI, in conformità con quanto previsto dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione.

La Regione provvederà a versare a CDP le Risorse ER Iniziali ovvero, a seconda del caso, le Risorse ER Integrative, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41 del Regolamento SIE, mediante accredito su apposito conto corrente aperto a nome di CDP per conto della Regione, come indicato nell'Accordo di Finanziamento, alle seguenti condizioni:

- (i) prima *tranche*, pari al 25% delle relative Risorse ER: (1) entro 30 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, con riferimento alle Risorse ER Iniziali, ovvero (2) entro 30 Giorni Lavorativi dalla formale assegnazione a CDP di eventuali Risorse ER Integrative, con riferimento a queste ultime;
- (ii) seconda *tranche*, pari al 25% delle relative Risorse ER, entro 30 Giorni Lavorativi dalla attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui finanziamenti garantiti dalle stesse, in misura almeno pari al 60% dell'importo della prima *tranche*;
- (iii) terza *tranche*, pari al 25% delle relative Risorse ER, entro 30 Giorni Lavorativi dalla attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui finanziamenti garantiti dalle stesse, in misura almeno pari al 85% dell'importo della prima e seconda *tranche*; e
- (iv) quarta *tranche*, pari al 25% delle relative Risorse ER, entro 30 Giorni Lavorativi dalla attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui finanziamenti garantiti dalle stesse, in misura almeno pari al 85% dell'importo delle *tranche* precedenti.

#### **Art. 4**

##### **(Obblighi di CDP)**

Le Parti si danno atto e convengono che, conformemente ai termini e condizioni da concordarsi con la Regione ai sensi dell'Accordo di Finanziamento e nel rispetto della normativa applicabile, CDP s'impegna, fra l'altro, a:

- (i) porre in essere le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e la selezione dei Confidi Ammessi, restando in ogni caso inteso che, con specifico riferimento alle Controgaranzie CDP da rilasciarsi in relazione alle Garanzie Confidi concesse su operazioni di finanziamento che beneficiano della Misura ER – per le quali l'effettiva concessione delle Controgaranzie CDP sarà comunque subordinata all'intervenuta concessione del relativo contributo – le modalità di assegnazione di tale contributo e tutti i relativi e connessi adempimenti saranno integralmente ed esclusivamente a carico della Regione;

- (ii) all'esito delle procedure di cui al punto (i) che precede, trasmettere prontamente alla Regione, per le verifiche di competenza, un elenco dei Confidi Ammessi, unitamente alla documentazione da questi ultimi fornita ai fini della relativa selezione e, in particolare, delle attestazioni concernenti la sussistenza e il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi definiti per l'ammissione del relativo Portafoglio di Garanzie alla Controgaranzia CDP;
- (iii) sottoscrivere con i Confidi Ammessi l'Accordo Quadro di Garanzia, contenente, tra l'altro, la disciplina e i termini delle Controgaranzie CDP, coerentemente ai principi di cui al presente Accordo, nonché dell'inclusione di ciascuna Garanzia Confidi nel relativo Portafoglio di Garanzie; e
- (iv) procedere alla rendicontazione a beneficio della Regione delle attività poste in essere ai fini della Piattaforma EuReCa, con particolare riguardo:
  - a. allo *status* dei Portafogli di Garanzie;
  - b. alle Risorse ER impegnate per le Controgaranzie CDP; e
  - c. alle condizioni economiche applicate dai Confidi Ammessi per la concessione di ciascuna Garanzia Confidi, dando conferma che i Confidi abbiano comunicato espressamente alle relative PMI beneficiarie il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna PMI beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP consistente nella concessione della relativa Controgaranzia CDP.

## Art. 5

### (Operatività e limiti della Controgaranzia CDP)

La Controgaranzia CDP sarà concessa con riferimento ad uno o più Portafogli di Garanzie rilasciate *ex novo* dai Confidi Ammessi, con quota di copertura pari all'80% del valore della relativa Garanzia Confidi e limite massimo alle prime perdite pari al 10% del valore nominale di quota capitale e interessi maturati di ciascun Portafoglio di Garanzie (il "**Cap Prime Perdite**"), in relazione ad inadempimenti intervenuti entro 8 anni dalla data di inclusione (come sarà individuata nell'Accordo Quadro di Garanzia) della relativa Garanzia Confidi nel Portafoglio di Garanzie.

Ai fini del calcolo del Cap Prime Perdite si terrà conto delle perdite cumulate al lordo degli eventuali recuperi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- (i) la Controgaranzia CDP opererà soltanto con riferimento ad uno o più Portafogli di Garanzie in ogni caso non eccedenti, complessivamente, l'importo di Euro [267.857.142,86], di cui

un importo non inferiore a Euro [121.395.079,29] riservato alla quota relativa a Garanzie Confidi concesse con riferimento a finanziamenti che beneficino della Misura ER;

- (ii) l'impegno finanziario complessivo massimo assumibile da CDP non potrà in ogni caso essere superiore, in relazione ai Portafogli di Garanzie complessivamente considerati, a Euro [6.428.571,43]; e
- (iii) i Confidi Ammessi dovranno assumere nell'ambito dell'Accordo Quadro di Garanzia, fra gli altri, l'impegno a retrocedere integralmente alle PMI il beneficio finanziario derivante dalle Risorse ER, a corrispondere a CDP la remunerazione per la concessione della Controgaranzia per la quota non coperta dalle Risorse ER e assicurare che la selezione dei finanziamenti inclusi nel relativo Portafoglio di Garanzie sia effettuata nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché in conformità con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

#### **Art. 6**

##### **(Cooperazione tra le parti)**

Le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come di seguito individuati:

- (i) per la corretta esecuzione del presente Accordo, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte; e
- (ii) per il conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse.

Ai fini che precedono, CDP potrà richiedere in qualsiasi momento alla Regione ogni forma di cooperazione e supporto, anche di carattere informativo e/o documentale, che sia ritenuta dalla stessa CDP necessaria, ovvero anche solo opportuna, per la corretta esecuzione e il puntuale adempimento degli impegni e obblighi assunti da CDP ai sensi del presente Accordo e, più in generale, per la migliore attuazione della Piattaforma EuReCa. La Regione si impegna espressamente a fornire prontamente tale forma di cooperazione e supporto, nei termini di volta in volta richiesti.

#### **Art. 7**

##### **(Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario)**

Le Parti danno atto di aver convenuto la remunerazione dovuta a CDP dalla Regione per la gestione delle Risorse ER, considerando il comune perseguimento di interessi pubblici e l'impegno

congiunto di CDP e dei Confidi Ammessi di assicurare alle PMI beneficiarie condizioni economiche maggiormente vantaggiose.

Fermo quanto precede e fino al termine del periodo di programmazione [(2023)], la Regione corrisponderà a CDP, a titolo di corrispettivo per le commissioni annue, un importo determinato sulla base della rendicontazione dei costi diretti e indiretti sostenuti per la gestione delle Risorse ER, in misura massima pari:

- (i) allo [0,4%] dell'importo cumulato versato, *pro rata temporis*, dalla Regione a CDP; e
- (ii) allo [0,6%] dell'importo cumulato versato, *pro rata temporis*, dalla Regione a CDP e impegnato in Controgaranzie CDP a fronte di prestiti effettivamente erogati, a titolo di c.d. "*performance fee*".

Resta in ogni caso inteso che il rapporto tra l'ammontare complessivo delle commissioni e l'ammontare complessivo corrisposto dalla Regione a CDP non potrà superare il [6%] delle Risorse ER effettivamente versate a CDP.

A decorrere dal termine del periodo di programmazione [(2023)] e fino all'estinzione dell'ultima Controgaranzia CDP rilasciata, la Regione corrisponderà in ogni caso a CDP un ammontare pari allo [0,5%] annuo delle Risorse ER complessivamente impegnate in Controgaranzie CDP *outstanding*, al netto, quindi, di importi eventualmente corrisposti a CDP a seguito dell'escussione di Controgaranzie CDP da parte dei Confidi Ammessi, per effetto di una corrispondente escussione di Garanzie Confidi ai sensi del relativo Accordo Quadro di Garanzia.

#### **Art. 8**

##### **(Remunerazione della Controgaranzia CDP da parte dei Confidi Ammessi)**

Senza pregiudizio per quanto precede, resta inteso che la remunerazione da corrispondersi a CDP da parte dei Confidi Ammessi in relazione al rilascio delle Controgaranzie CDP, per la quota parte non controgarantita dalla Regione, è regolata ai sensi di ciascun Accordo Quadro di Garanzia.

#### **Art. 9**

##### **(Durata dell'Accordo - Sottoscrizione dell'Accordo Quadro di Garanzia)**

Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà durata per l'intero periodo utile alla gestione della Piattaforma EuReCa, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13.

**Art. 10****(Recesso)**

Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo dandone all'altra preavviso di almeno [6 mesi].

In caso di recesso dal presente accordo, resta in ogni caso inteso che:

- (i) tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo rimarranno validi e vincolanti in relazione alle Controgaranzie CDP e ai relativi Portafogli di Garanzie in essere alla data di esercizio del recesso, ivi inclusi gli obblighi di rendicontazione di cui all'Articolo 4 e gli obblighi di pagamento delle commissioni di cui all'Articolo 7;
- (ii) l'assegnazione a CDP delle Risorse ER resterà valida ed efficace tra le Parti, con pieno e immutato diritto di CDP di utilizzo delle predette Risorse ER per le finalità di controgaranzia delle Controgaranzie CDP in essere alla data di esercizio del recesso dal presente Accordo; e
- (iii) l'eventuale recesso dal presente Accordo non pregiudicherà, né limiterà in alcun modo l'operatività delle Controgaranzie CDP già in essere alla data di esercizio del recesso medesimo, che resteranno, pertanto, pienamente valide ed efficaci conformemente ai relativi originari termini e condizioni.

**Art. 11****(Disposizioni generali)**

Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente accordo sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti. Le Parti convengono di modificare e/o integrare il presente Accordo e il relativo Accordo di Finanziamento, ove necessario, in conformità alle eventuali modifiche intercorse al Regolamento SIE.

Ai fini del presente Accordo, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

**Art. 12****(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere effettuate ai seguenti recapiti:

(iii) Per la **Regione Emilia-Romagna**

[•]

Alla c.a. di [•]

pec: [•]

(iv) Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito n. 4

00185 ROMA

Alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie - Servizio Finanza Strutturata

pec: cdpspa@pec.cdp.it

**Art. 13****(Assegnazione di Risorse ER Integrative)**

Fermo quanto previsto nel presente Accordo, le Parti convengono che lo stesso si inserisce nel contesto di una più ampia collaborazione tra di esse che potrà comportare l'estensione dell'ambito di operatività della Piattaforma EuReCa anche ad iniziative ulteriori rispetto a quelle previste alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

A tal fine, le Parti convengono altresì che la Regione, previa adozione di ogni più opportuno provvedimento inclusivo altresì della verifica della permanenza dei requisiti per l'affidamento a CDP di risorse regionali e del POR in regime di cooperazione interamministrativa, avrà facoltà di attribuire a CDP risorse ulteriori rispetto alle Risorse ER Iniziali (le "**Risorse ER Integrative**") restando inteso che (i) tali Risorse ER Integrative dovranno essere gestite da CDP in conformità e ai sensi del relativo Accordo di Finanziamento Integrativo, e (ii) in ogni caso, l'ammontare cumulato delle Risorse ER e delle Risorse ER Integrative non potrà eccedere Euro [15.000.000,00], atteso che, conformemente a quanto previsto al precedente Articolo 5(ii), l'impegno finanziario complessivo massimo assumibile da CDP per le finalità della Piattaforma EuReCa, non potrà in ogni caso essere superiore, in relazione ai Portafogli di Garanzie complessivamente considerati, a Euro [6.428.571,43].

Le Parti convengono, altresì, che le Risorse ER Integrative potranno essere utilizzate per supportare, nell'ambito di operatività della Piattaforma EuReCa, anche interventi posti in essere



per finalità, *inter alia*, di (1) rafforzamento strutturale del sistema produttivo delle imprese, in forma singola o aggregata, tramite il promovimento della ricerca e dell'innovazione tecnologica, organizzativa e dei servizi (azione 3.6.1 del POR) e (2) export e internazionalizzazione (azione 3.6.1 del POR).

Ai fini che precedono, le Parti si impegnano reciprocamente a porre in essere ogni eventuale modifica al presente Accordo e/o all'Accordo di Finanziamento, che dovesse risultare necessaria e/o anche solo opportuna al fine di tenere conto della messa a disposizione di CDP, da parte della Regione, di Risorse ER Integrative, o comunque in conseguenza di eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento SIE e che fossero considerate di rilievo per la migliore operatività della Piattaforma EuReCa.

#### **Art. 14**

##### **(Disposizioni Fiscali)**

Ai fini della legislazione fiscale italiana, il presente Accordo e ogni formalità, garanzia personale e reale connessa, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione inclusa nella gestione separata di CDP.

\* \* \* \* \*

Per la **Regione Emilia-Romagna**

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

-----

-----

#### **Allegati**

- *Allegato 1 – Delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 25 maggio 2017*
- *Allegato 2A – Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1981 del 13 dicembre 2017*
- *Allegato 2B – Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. [•] del [•]*
- *Allegato 3 – Schema di Accordo di Finanziamento tra CDP e la Regione*
- *Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro di Garanzia tra CDP e i Confidi Ammessi*

**ALLEGATO 1**

**Delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 25 maggio 2017**

*[da inserire]*

**ALLEGATO 2A****Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1981 del 13 dicembre 2017***[da inserire]*

**ALLEGATO 2B**

**Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. [•] del [•]**

*[da inserire]*

**ALLEGATO 3****Schema di Accordo di Finanziamento tra CDP e la Regione**

**ACCORDO DI FINANZIAMENTO**

**per l'affidamento a Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione di risorse del POR FESR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna e di altre risorse regionali per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale**

**TRA**

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 ("**CDP**"), in persona del [•], in qualità di, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 25 maggio 2017, e in forza di delega di cui alla comunicazione di servizio n. 2/2018 del 31 gennaio 2018, domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

**E**

**Regione Emilia-Romagna**, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro 52, 40127, Codice Fiscale 80062590379 (la "**Regione**" e, unitamente a CDP, le "**Parti**"), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera della Giunta Regionale n. 1981, del 13 dicembre 2017, e con delibera della Giunta Regionale n. [-] del [-], domiciliato per la carica presso la sede della Regione;

**PREMESSO CHE:**

- (A) in data 18 luglio 2014, l'Italia ha presentato il programma operativo "POR Emilia-Romagna FESR" (il "**POR**") per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ("**Regolamento SIE**");
- (B) il POR è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- (C) il POR prevede, tra l'altro, che la Regione intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci;
- (D) in particolare, tale modalità di agevolazione dell'accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione ad intermediari finanziari iscritti all'albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo

del 1 settembre 1993, n. 385 che operano nell'ambito dell'industria, artigianato, commercio e turismo, cooperazione e delle professioni come previsto al paragrafo 3.4.2 (*Azioni da sostenere nell'ambito della priorità di investimento 3d*) del POR;

- (E) la Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19, è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, *“ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia”*;
- (F) conformemente ai risultati della valutazione ex-ante eseguita ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento SIE dall'autorità di gestione e presentata al comitato di sorveglianza del POR in data 28 gennaio 2016 (la **“Valutazione ex-ante”**), l'autorità di gestione conferma la presenza di un fallimento di mercato relativo agli investimenti per la competitività e attrattività del sistema produttivo, dovuto anche alla difficoltà per le PMI ad accedere al credito attraverso la garanzia;
- (G) la Regione ha manifestato il proprio interesse ad avviare una collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*) (la **“Legge di Stabilità 2016”**), per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 (**“PMI”**) – regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l'impiego di risorse del POR, in quanto strumento preposto a rimediare al fallimento di mercato e alle condizioni sub-ottimali di investimento individuate nella Valutazione ex-ante;
- (H) conformemente alla delibera di Giunta della Regione del [•] avente ad oggetto la destinazione di risorse regionali e del POR e la compatibilità con il regime sugli aiuti di Stato, ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori disponibilità, in data [•] 2018, le Parti hanno sottoscritto un accordo di cooperazione interamministrativa (l'**“Accordo di Cooperazione”**) ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il **“Codice Appalti”**), con la finalità di procedere all'affidamento diretto a CDP (l'**“Affidamento”**) della gestione di un fondo – denominato **“Fondo EuReCa”** (acronimo per Europa, Regione e Cassa depositi e prestiti S.p.A.) e finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio ad accedere al credito attraverso la garanzia, secondo le modalità operative disciplinate dal medesimo Accordo di Cooperazione, dal presente Accordo di Finanziamento e dall'Accordo Quadro di Garanzia (come di seguito definiti) (il **“Fondo EuReCa”**) – costituito a valere su risorse regionali e del POR, quantificate, in fase di prima assegnazione, in Euro [6.798.124,44], in relazione alle azioni del terzo asse

prioritario del POR (*Competitività e attrattività del sistema produttivo*) 3.1.1. “*Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili [...] sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito*” (le “**Risorse ER**”), per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle PMI operanti sul territorio regionale (la “**Piattaforma EuReCa**”), in relazione a finanziamenti concessi a queste ultime per finalità che, in tale fase di prima assegnazione, abbiano ad oggetto investimenti che beneficino, per una misura almeno pari al 15% degli stessi, della misura di contributo in conto capitale, a fondo perduto (la “**Misura ER**”), che la Regione intende attivare, nell’ambito delle azioni di cui al terzo asse prioritario del POR, con una dotazione massima pari a Euro [26.778.326,31];

- (I) l’Affidamento è altresì avvenuto considerando che:
- (i) l’articolo 1, comma 826 della Legge di Stabilità 2016 ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (“**FEIS**”), secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015;
  - (ii) in ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP:
    - (a) è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento SIE, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (“**Fondi SIE**”), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
    - (b) può impiegare le risorse della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l’altro, mediante il finanziamento di piattaforme d’investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato;
  - (iii) in particolare, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016:
    - (a) CDP o le società da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al Regolamento SIE, in forza di un mandato della Commissione europea, ovvero su richiesta delle autorità di gestione;



- (b) tali compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE possono essere condotti anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;
- (J) l'operatività della Piattaforma EuReCa, descritta nella Scheda tecnica riportata *sub* Allegato J (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa*), prevede che:
- (i) CDP selezioni con procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie i Confidi (i "**Confidi Ammessi**") che rilasceranno garanzie a favore delle PMI operanti sul territorio regionale con riferimento ad operazioni di finanziamento coerenti con le previsioni del POR (i "**Finanziamenti Garantiti**");
- (ii) le garanzie rilasciate da ciascun Confido Ammesso costituiscano un portafoglio (ciascuna la "**Garanzia Confidi**" e, collettivamente, il "**Portafoglio di Garanzie**") che sarà oggetto di controgaranzia nel limite di una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi e, di conseguenza, del Portafoglio di Garanzie, rilasciata da CDP a favore dei singoli Confidi Ammessi, nei limiti del Cap Prime Perdite (come di seguito definito) e nell'interesse delle PMI beneficiarie della relativa Garanzia Confidi (le "**PMI Beneficiarie**"), anche a valere sulle Risorse ER (la "**Controgaranzia CDP**"), ai termini e alle condizioni di cui all'accordo quadro di garanzia da sottoscrivere tra CDP e i Confidi Ammessi (l' "**Accordo Quadro di Garanzia**"), nonché ai separati accordi bilaterali di garanzia da sottoscrivere tra CDP e ciascun Confido Ammesso, recanti la specifica disciplina della messa a disposizione da parte di CDP a beneficio di ciascun Confido Ammesso, secondo i termini ivi previsti e in conformità all'Accordo di Cooperazione e all'Accordo Quadro di Garanzia, della relativa Controgaranzia CDP (ciascuno, l' "**Accordo Bilaterale di Garanzia**");
- (K) la Controgaranzia CDP sarà rilasciata a favore delle PMI nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (il "**Regolamento De Minimis**").

#### CONSIDERATO CHE:

- (L) ai sensi dell'articolo 3 (*Modalità di assegnazione a CDP delle Risorse ER*) dell'Accordo di Cooperazione, la Regione si è impegnata a versare a CDP le Risorse ER;
- (M) con la sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione, le Parti si sono impegnate a sottoscrivere il presente accordo di finanziamento (l' "**Accordo di Finanziamento**"), mediante il quale disciplinare, tra l'altro:
- (i) gli obblighi di CDP di:

- (a) porre in essere le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e la selezione dei Confidi Ammessi;
  - (b) all'esito delle procedure di cui al punto (a) che precede, trasmettere prontamente alla Regione un elenco dei Confidi Ammessi, unitamente alla documentazione da questi ultimi fornita ai fini della relativa selezione e, in particolare, delle attestazioni concernenti la sussistenza e il rispetto (A) dei requisiti soggettivi e oggettivi individuati dalla Documentazione della Procedura (come di seguito definita) (i "**Requisiti Confidi Ammessi**"), nonché (B) dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'Accordo Quadro di Garanzia per l'ammissione del relativo Portafoglio di Garanzie al beneficio della Controgaranzia CDP (i "**Requisiti Garanzie Confidi**"); e
  - (c) procedere alla rendicontazione a beneficio della Regione delle attività poste in essere ai fini dell'operatività della Piattaforma EuReCa, nei termini puntualmente descritti al successivo Articolo 10 (*Monitoraggio e reportistica*); e
- (ii) l'utilizzo da parte di CDP delle Risorse ER alla stessa CDP assegnate in gestione diretta, a titolo di parziale controgaranzia degli obblighi di pagamento da assumersi da parte di CDP ai sensi della Controgaranzia CDP, in caso di escussione della stessa;
- (N)** ai sensi dell'Accordo di Cooperazione:
- (i) la Controgaranzia CDP a valere sulle Risorse ER opererà soltanto con riferimento ad un Portafoglio di Garanzie in ogni caso non eccedente, complessivamente, l'importo di Euro [121.395.079,29] (l'**Importo Massimo del Portafoglio di Garanzie**"), interamente riservato alla quota relativa a Garanzie Confidi concesse con riferimento a finanziamenti che beneficino, in misura almeno pari al 15% del sottostante investimento, della Misura ER; e
  - (ii) l'impegno finanziario complessivo massimo direttamente assumibile da CDP non potrà in ogni caso essere superiore, in relazione al complessivo Portafoglio di Garanzie, a Euro [2.913.481,90] (l'**Impegno Finanziario Complessivo CDP**");
- (O)** la partecipazione della Regione alla Piattaforma EuReCa rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini del D. Lgs. n. 123/1998;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Articolo 1 (Definizioni, Interpretazione, Premesse e Allegati)**

- 1.1. Nel presente Accordo di Finanziamento i termini e le espressioni con iniziale in maiuscolo hanno il significato loro attribuito nelle Premesse o negli Articoli del presente Accordo di Finanziamento.
- 1.2. Nel presente Accordo di Finanziamento:
- (a) qualsiasi riferimento a un "Allegato", a un "Articolo" o a una "Premessa" dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un allegato, a un articolo o a una premessa del presente Accordo di Finanziamento;
  - (b) i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
  - (c) i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolare la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
  - (d) qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.
- 1.3. Le Premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Finanziamento.
- 1.4. Nel presente Accordo di Finanziamento, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato qui di seguito riportato:
- "Accordo di Finanziamento"** ha il significato di cui alla Premessa (M).
- "Accordo di Cooperazione"** ha il significato di cui alla Premessa (H).
- "Accordo Bilaterale di Garanzia"** ha il significato di cui alla Premessa (J).
- "Accordo Quadro di Garanzia"** ha il significato di cui alla Premessa (J).
- "Affidamento"** ha il significato di cui alla Premessa (H).
- "Cap Prime Perdite"** indica il 10% della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP – da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi incluse nei Portafogli di Garanzie costituiti individualmente da tutti i Confidi Ammessi, tempo per tempo – sino a concorrenza di un complessivo importo massimo garantito pari a Euro [9.711.606,34].
- "CDP"** ha il significato di cui in epigrafe.
- "Codice Appalti"** ha il significato di cui alla Premessa (H).
- "Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione"** indica ciascuna richiesta di ammissione di una o più Garanzia Confidi al beneficio della Controgaranzia CDP.
- "Confidi Ammessi"** ha il significato di cui alla Premessa (J).
- "Conto Dedicato"** indica il conto corrente fiduciario, aperto a nome di CDP per conto della Regione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 6, del Regolamento SIE, su cui la Regione verserà le Risorse ER ai sensi del presente Accordo di Finanziamento e dell'Accordo di Cooperazione.
- "Controgaranzia CDP"** ha il significato di cui alla Premessa (J).

“**Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**” indica il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

“**Data di Scadenza Finale**”: indica il [31 dicembre] dell’ottavo anno successivo all’ultima Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

“**Data Finale di Inclusione**” indica la data che cade alla seconda Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione successiva al termine del Periodo di *Ramp-Up*.

“**Documentazione della Procedura**” ha il significato di cui all’Articolo 4.1.

“**DURC**” indica il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all’articolo 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266.

“**Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)**” indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, *Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*) della Commissione Europea, il valore attualizzato dell’agevolazione concessa a un’impresa, al lordo della tassazione, rapportato all’intero ammontare attualizzato dell’investimento sostenuto, con attualizzazione dei flussi.

“**FEIS**” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“**Filiera delle Imprese**” ha il significato di cui all’Articolo 11.1.

“**Finanziamenti Garantiti**” ha il significato di cui alla Premessa (J).

“**Finanziatori Garantiti**” indica i soggetti che erogano i Finanziamenti Garantiti a favore delle PMI Beneficiarie.

“**Fondi SIE**” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“**Fondo EuReCa**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“**Garanzia Confidi**” ha il significato di cui alla Premessa (J).

“**Giorno Lavorativo**” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Bologna e Roma; e (ii) in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

“**Impegno Finanziario Complessivo CDP**” ha il significato di cui alla Premessa (N).

“**Importo Massimo del Portafoglio di Garanzie**” ha il significato di cui alla Premessa (N).

“**Legge di Stabilità 2016**” ha il significato di cui alla Premessa (G).

“**Misura ER**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“**Parti**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Periodo di Ramp-Up**” indica il periodo della durata di [24] mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale di Garanzia.

“**Piano di Comunicazione**” indica il “Piano di Comunicazione 2017” per il POR, approvato dalla Regione in conformità al Regolamento SIE.

“**Piattaforma EuReCa**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“PMI” ha il significato di cui alla Premessa (G).

“PMI Beneficiarie” ha il significato di cui alla Premessa (J).

“POR” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“Portafoglio di Garanzie” ha il significato di cui alla Premessa (J).

“Quota di Copertura della Controgaranzia CDP” indica una quota percentuale corrispondente all’80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi e, di conseguenza, del valore nominale complessivo del Portafoglio di Garanzie di tempo in tempo in essere e comunque non superiore all’importo massimo di Euro [97.116.063,43].

“Regione” ha il significato di cui in epigrafe.

“Regolamento De Minimis” ha il significato di cui alla Premessa (K).

“Regolamento SIE” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“Remunerazione CDP” indica la remunerazione per le attività svolte da CDP per la gestione delle Risorse ER, come definita nell’Accordo di Cooperazione.

“Requisiti” indica, congiuntamente, i Requisiti Confidi Ammessi e i Requisiti Garanzie Confidi.

“Requisiti Confidi Ammessi” ha il significato di cui alla Premessa (M).

“Requisiti Garanzie Confidi” ha il significato di cui alla Premessa (M).

“Risorse ER” ha il significato di cui alla Premessa (H)

“SIGECO” indica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR 2014–2020 per l’attuazione del POR approvato con determina della giunta regionale della Regione [n. 20628 del 22 dicembre 2016] come di volta in volta modificato e aggiornato dalla Regione. [•]

“Valutazione ex-ante” ha il significato di cui alla Premessa (F).

## **Articolo 2 (Oggetto e finalità dell’Accordo di Finanziamento)**

Il presente Accordo di Finanziamento definisce la disciplina normativa e contrattuale dell’Affidamento a CDP delle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa.

## **Articolo 3 (Impegni delle Parti – Remunerazione di CDP da parte della Regione)**

**3.1.** Con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, CDP si obbliga nei confronti della Regione ad eseguire tutte le prestazioni di seguito indicate, in ogni caso da intendersi dovute nei limiti dell’Importo Massimo del Portafoglio di Garanzie e dell’Impegno Finanziario Complessivo CDP. In particolare, CDP si obbliga a:

- (a) perseguire la strategia di investimento e il piano aziendale descritti nell’Allegato J (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa*);
- (b) predisporre gli atti necessari per avviare la procedura di selezione dei Confidi Ammessi;
- (c) sottoscrivere con i Confidi Ammessi l’Accordo Quadro di Garanzia e, singolarmente con ciascuno degli stessi, i relativi Accordi Bilaterali di Garanzia;

- (d) rilasciare la Controgaranzia CDP a favore dei Confidi Ammessi;
- (e) acquisire dai Confidi Ammessi e trasferire alla Regione tutta la documentazione di rendicontazione tecnico-amministrativa utile ai fini della verifica dell'avvenuto rilascio della Garanzia Confidi a favore delle PMI Beneficiarie, nonché dei costi sostenuti:
  - (i) dai Confidi Ammessi ai fini dell'operatività della Piattaforma EuReCa; e
  - (ii) da parte delle PMI Beneficiarie delle agevolazioni.
- (f) gestire le Risorse ER conformemente alle previsioni:
  - (i) dell'Accordo di Cooperazione;
  - (ii) del presente Accordo di Finanziamento; e
  - (iii) delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie applicabili, in particolare secondo quanto previsto nel SIGECO;
- (g) procedere alla rendicontazione a beneficio della Regione delle attività poste in essere ai fini dell'operatività della Piattaforma EuReCa, con particolare riguardo:
  - (i) allo *status* del Portafoglio di Garanzie;
  - (ii) alle Risorse ER impegnate per la Controgaranzia CDP;
  - (iii) qualora l'ESL risultasse superiore allo 0,00%, in termini di valore percentuale, oppure superiore allo 0 (zero), in termini di valore assoluto, alle condizioni economiche applicate per il rilascio di ciascuna Garanzia Confidi, dando conferma che i Confidi abbiano comunicato espressamente alle relative PMI Beneficiarie il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna PMI beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP consistente nella concessione della relativa Controgaranzia CDP;
- (h) in caso di escussione di Controgaranzie CDP, a fornire alla Regione:
  - (i) evidenza dell'intervenuta escussione della relativa Controgaranzia CDP;
  - (ii) indicazione dell'ammontare complessivo delle prime perdite comunicato dal relativo Confido Ammesso;
  - (iii) indicazione dell'importo di Risorse ER da utilizzarsi; e
  - (iv) indicazione dell'importo di Risorse ER residue e disponibili, al netto delle somme di cui al punto (iii) che precede;

- (i) affidare al Confidi Ammesso, con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero delle somme versate dalla Regione a CDP e da CDP a favore del Confidi Ammesso a seguito di escussione, rispettivamente, della garanzia di cui all'articolo 6 (*Controgaranzia Risorse ER*) che segue e della Controgaranzia CDP, e conseguente surroga di CDP e della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nei diritti che il Confidi Ammesso abbia nei confronti delle relative PMI Beneficiarie;
  - (j) corrispondere alla Regione gli interessi e i rendimenti maturati sulle Risorse ER a essa trasferite conformemente a quanto previsto dal successivo Articolo 12.2;
  - (k) adottare adeguate misure informative e pubblicitarie al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 115 e dall'allegato XII del Regolamento SIE, in conformità a quanto previsto dal Piano di Comunicazione;
  - (l) partecipare a incontri pubblici, in collaborazione con la Regione, per la divulgazione dell'avvio della Piattaforma EuReCa e dei relativi risultati conseguiti.
- 3.2.** Entro 90 Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del termine ultimo di durata dell'Accordo di Cooperazione, CDP si impegna a effettuare la restituzione delle eventuali Risorse ER non utilizzate, mediante versamento sul c/c bancario che sarà separatamente indicato dalla Regione (exit policy).
- 3.3.** La Regione si impegna:
- (a) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 (*Modalità di assegnazione a CDP delle Risorse ER*) dell'Accordo di Cooperazione, a trasferire sul Conto Dedicato:
    - (i) una prima tranche delle Risorse ER, per un importo pari a Euro [1.699.531,11], corrispondente al 25% del complessivo importo di Euro [6.798.124,44], entro 30 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, mediante accredito sul Conto Dedicato; e
    - (ii) il residuo importo di Euro [5.098.593,33], corrispondente al 75% delle Risorse ER, mediante accredito sul Conto Dedicato in tre *tranches* successive, ciascuna pari al 25% delle complessive Risorse ER pari a Euro [1.699.531,11], al ricorrere delle seguenti condizioni:
      - seconda *tranche*, entro 30 Giorni Lavorativi dall'attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui Finanziamenti Garantiti, in misura almeno pari al 60% dell'importo della prima *tranche*;

- terza *tranche*, entro 30 Giorni Lavorativi dall'attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui Finanziamenti Garantiti, in misura almeno pari al 85% dell'importo della prima e seconda *tranche*;
  - quarta *tranche*, entro 30 Giorni Lavorativi dall'attestazione da parte di CDP sull'avvenuta concessione, da parte dei Confidi Ammessi, di Garanzie Confidi, a valere sui Finanziamenti Garantiti, in misura almeno pari al 85% dell'importo delle *tranche* precedenti;
- (b) a corrispondere a CDP la Remunerazione CDP nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 7 (*Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario*) dell'Accordo di Cooperazione e al successivo Articolo 19 (*Rendicontazione e pagamenti da parte della Regione*), restando inteso che:
- (i) la Remunerazione CDP si riferisce a prestazioni eseguite a regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, nonché inclusiva di tutti gli obblighi e oneri derivanti a CDP dall'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità; e
  - (ii) la Remunerazione CDP è stata concordemente determinata dalle Parti, fermo restando che è da intendersi fissa e invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità;
- (c) a non concedere, sino allo scadere del Periodo di *Ramp-Up*, contributi a valere sulla Misura ER per importi complessivamente superiori a Euro [26.778.326,31];
- (d) a mettere a disposizione di CDP apposito modello per l'identificazione e il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo, con espressa facoltà di CDP di mettere tale modello a propria volta a disposizione dei singoli Confidi Ammessi per le finalità di cui al relativo Accordo Bilaterale di Garanzia;
- (e) ad adempiere agli obblighi esistenti a proprio carico ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; e
- (f) a comunicare tempestivamente a CDP i casi di revoca dell'agevolazione connessa alla Misura ER, al fine di consentire l'attivazione delle azioni di recupero dell'ESL derivante dalla Garanzia Confidi, a cura del relativo Confido Ammesso.

#### **Articolo 4 (Requisiti e modalità di selezione dei Confidi)**



- 4.1. CDP si obbliga a porre in essere con modalità conformi alla normativa applicabile, le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione dei Confidi Ammessi. A tale riguardo, fermo restando che l'espletamento delle predette procedure sarà di esclusiva competenza di CDP, le Parti concordano sin d'ora che tali procedure saranno espletate conformemente a quanto previsto nella relativa documentazione allegata al presente Accordo di Finanziamento (la "**Documentazione della Procedura**") *sub* Allegato 4.1 (*Documentazione della Procedura*).
- 4.2. Resta in ogni caso sin d'ora inteso che (i) i Confidi Ammessi assumeranno espressamente l'obbligo di comunicare a CDP, pena la risoluzione di diritto del relativo Accordo Bilaterale di Garanzia, ogni variazione rispetto ai Requisiti, come da loro dichiarati e accertati da CDP nell'ambito della procedura relativa alla loro selezione ovvero ai sensi e per gli effetti del relativo Accordo Bilaterale di Garanzia, e (ii) CDP si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro di Garanzia, la permanenza in capo ai relativi Confidi Ammessi di tutti i Requisiti, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi all'ammissione al, e/o al mantenimento del, beneficio della Controgaranzia CDP con riferimento alle relative Garanzie Confidi.
- 4.3. Resta altresì inteso che, in caso di perdita da parte di un Confido Ammesso di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 4.2. che precede:
- (i) il relativo Confido Ammesso avrà a disposizione un termine di 60 Giorni Lavorativi a far data dalla comunicazione di cui all'Articolo 4.2(i) che precede, o dalla data in cui CDP abbia comunicato al relativo Confido Ammesso la perdita di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi (il "**Cure Period**"), per riacquistare i predetti Requisiti Confidi Ammessi e darne comunicazione a CDP;
  - (ii) durante il *Cure Period* non potrà in ogni caso essere richiesta dal relativo Confido Ammesso la concessione di alcuna Controgaranzia CDP;
  - (iii) laddove il riacquisto del Requisito Confido Ammesso perduto non avvenga entro il *Cure Period*, il relativo Accordo Bilaterale di Garanzia si intenderà risolto di diritto, ferma l'efficacia e la validità delle Controgaranzie CDP già concesse alla data di inizio del *Cure Period* conformemente ai termini di cui all'articolo 3.10.2 dell'Accordo Quadro di Garanzia.

#### **Articolo 5 (Requisiti delle PMI Beneficiarie e dei Finanziamenti Garantiti)**

Le Parti concordano che ciascun Confido Ammesso si obblighi a rilasciare apposita dichiarazione – alla quale sarà subordinata la messa a disposizione della Controgaranzia CDP, conformemente ai termini di cui all'Accordo Quadro di Garanzia – ai sensi della quale il relativo Confido Ammesso attesti [•]:

- (a) che ciascuna PMI Beneficiaria:
- (i) soddisfi le condizioni previste dal Regolamento De Minimis;
  - (ii) sia iscritta nel Registro delle Imprese e abbia sede legale e/o operativa nella Regione;
  - (iii) sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in liquidazione volontaria;
  - (iv) sia in regola con gli applicabili obblighi contributivi (DURC), come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta dello stesso Confidi Ammesso;
  - (v) non sia stata destinataria di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte della PMI Beneficiaria, nei 2 anni precedenti la data di richiesta della concessione della Garanzia Confidi;
  - (vi) abbia restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta la restituzione da parte della Regione;
  - (vii) non abbia ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (*"Impegno Deggendorf"*);
  - (viii) non possa essere definita impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 6, lett. a), del Regolamento De Minimis;
  - (ix) non abbia sede legale in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona *governance* in materia fiscale C(2012)8805;
  - (x) non sia stata oggetto di alcuna condanna con sentenza passata in giudicato:
    - a. per un reato riguardante la relativa condotta professionale tale da compromettere la capacità di attuare un'operazione;
    - b. per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione.
  - (xi) non si sia resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione delle PMI Beneficarie;
  - (xii) appartenga ad uno dei codici Ateco della Strategia di specializzazione intelligente della Regione (S3), esclusi i settori che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento De Minimis, quale quello dell'agricoltura;

- (xiii) svolga attività d'impresa che non sia compresa nell'elenco di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014, Allegato III, Nota 3, che enuncia i settori economici denominati collettivamente "settori esclusi", quali:
- a. un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente destinatario finale, compresa – senza limitazione – la clonazione umana a fini riproduttivi);
  - b. produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
  - c. finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
  - d. case da gioco e imprese equivalenti;
  - e. gioco d'azzardo su internet e case da gioco on line;
  - f. pornografia e prostituzione;
  - g. energia nucleare;
  - h. ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a g) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
- (xiv) sia stata informata, da parte del Confidi Ammesso, dell'utilizzo di risorse del POR per il tramite della Piattaforma EuReCa e dei relativi adempimenti da porre in essere ai sensi dell'articolo 2.2 dell'allegato XII al Regolamento SIE. In particolare, ciascuna PMI Beneficiaria dovrà adottare le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico le operazioni sostenute nel quadro della Piattaforma EuReCa e, segnatamente: (a) tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura della PMI Beneficiaria dovranno riconoscere il sostegno dei fondi all'operazione riportando l'emblema della Regione, unitamente a ogni ulteriore indicazione di dettaglio fornita dalla Regione stessa, e un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione; (b) durante l'attuazione di un'operazione, la PMI Beneficiaria dovrà informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi fornendo sul proprio sito internet una breve descrizione dell'operazione ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto;
- (xv) sia classificabile come "microimpresa, piccola impresa o media impresa" secondo la definizione di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;

- (b) che ciascuno dei Finanziamenti Garantiti:
- (i) sia stato concesso in relazione a programmi e/o progetti eleggibili nell'ambito della seguente priorità d'investimento del terzo asse prioritario del POR: 3c) "*sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi*";
  - (ii) sia stato concesso per il medesimo progetto di investimento ammesso a contributo dalla Regione nel bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR;
  - (iii) sia stato concesso ai sensi del Regolamento De Minimis, in coerenza con le spese ammesse a contributo dalla Regione nel bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR;
  - (iv) sia di importo compreso tra 40.000,00 Euro e 500.000,00 Euro; e
  - (v) sia di durata compresa fra 24 mesi e 84 mesi, con scadenza entro la Data di Scadenza Finale;
- (c) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il Portafoglio di Garanzie non sia stata rilasciata nel contesto di operazioni di consolidamento delle passività aziendali della relativa PMI Beneficiaria ovvero di finanziamento di processi di ristrutturazione aziendale [•]; e
- (d) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il Portafoglio di Garanzie non sia stata rilasciata:
- (i) per operazioni inerenti al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000;
  - (ii) per operazioni inerenti al settore della trasformazione primaria di prodotti agricoli;
  - (iii) a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
  - (iv) per l'acquisto di veicoli, per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  - (v) [•];
  - (vi) per qualsiasi altra finalità e/o a categorie di imprese escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento De Minimis.

#### **Articolo 6 (Controgaranzia Risorse ER)**

- 6.1.** Con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, la Regione costituisce a favore di CDP una garanzia autonoma, diretta, incondizionata, irrevocabile, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa o rinunciata, comprese quelle fondate sui rapporti tra CDP e ciascun Confidi Ammesso in relazione alla Controgaranzia CDP, a valere sulle Risorse ER, a garanzia

della copertura delle perdite sofferte da CDP a seguito della escussione della Controgaranzia CDP.

- 6.2.** Le Parti convengono che, in caso di escussione, in tutto o in parte, di una Controgaranzia CDP da parte del relativo Confidi Ammesso e fermo restando l'invio della comunicazione di cui all'Articolo 6.3 che segue, CDP avrà il diritto di utilizzare in qualsiasi momento le Risorse ER depositate sul Conto Dedicato, mediante l'addebito dello stesso per un importo di volta in volta pari al 70% della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP oggetto di escussione.
- 6.3.** Ai fini dell'escussione di cui al precedente Articolo 6.2 e del conseguente utilizzo delle Risorse ER mediante addebito del Conto Dedicato per il tramite della relativa banca depositaria, CDP dovrà di volta in volta fornire alla Regione, a mezzo apposita comunicazione da redigersi conformemente al modello riportato *sub* Allegato 6.3 (*Modello di Comunicazione di Escussione*):
- (a) evidenza dell'intervenuta escussione della Garanzia Confidi e, di conseguenza, della corrispondente Controgaranzia CDP;
  - (b) indicazione dell'ammontare della Controgaranzia CDP oggetto di escussione;
  - (c) indicazione dell'importo di Risorse ER da utilizzarsi ai fini della copertura delle perdite sofferte da CDP a seguito dell'escussione della Controgaranzia CDP; e
  - (d) indicazione dell'importo di Risorse ER residue e disponibili, al netto delle somme di cui al paragrafo (c) che precede.

#### **Articolo 7 (Concessione della Controgaranzia CDP – Mandato)**

- 7.1.** Conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 (*Operatività e limiti della Controgaranzia CDP*) dell'Accordo di Cooperazione, con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, CDP si obbliga a concedere ai Confidi Ammessi la Controgaranzia CDP.

La Controgaranzia CDP sarà rilasciata in relazione a Garanzie Confidi:

- (a) concesse dai Confidi Ammessi entro il Periodo di *Ramp-up*; e
  - (b) oggetto di Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione trasmesse dai Confidi Ammessi, nei termini e nel rispetto di quanto previsto e disciplinato nel modello di Accordo Quadro di Garanzia allegato all'Accordo di Cooperazione, entro e non oltre la Data Finale di Inclusione.
- 7.2.** Fermo restando quanto precede, la Regione affida a CDP, con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Confidi Ammesso e/o al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero relative ai crediti dalla stessa Regione vantati nei confronti delle PMI Beneficarie a seguito di escussione della Garanzia Confidi e, per effetto

di ciò, della Controgaranzia CDP e della controgaranzia prestata da parte della Regione ai sensi dell'Articolo 6 (*Controgaranzia Risorse ER*) che precede e della conseguente surroga del Confidi Ammesso, di CDP e della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nei diritti che il Finanziatore Garantito abbia nei confronti delle relative PMI Beneficiarie.

- 7.3.** Ai fini di cui all'Articolo 7.2 che precede, la Regione riconosce sin d'ora che CDP e/o il Confidi Ammesso, in caso di esercizio della facoltà di sub-delega di cui sopra, potranno:
- (i) esercitare ogni azione o esperire ogni rimedio previsto ai sensi della legge italiana; e
  - (ii) delegare lo svolgimento delle attività di recupero ai Finanziatori Garantiti.
- 7.4.** CDP si impegna a retrocedere alla Regione, entro 30 giorni dall'intervenuta ricezione dei relativi importi da parte dei Confidi Ammessi, una quota percentuale pari al 70% delle somme corrisposte alla stessa CDP dai Confidi Ammessi all'esito dei recuperi da questi ultimi conseguiti – a seguito dell'intervenuta escussione delle relative Garanzia Confidi e della corrispondente Controgaranzia CDP – ovvero una quota percentuale pari al 100% dell'Equivalentente Sovvenzione Lordo oggetto di recupero da parte dei Confidi Ammessi a seguito di revoca dell'agevolazione. La comunicazione dei suddetti recuperi avverrà in conformità al modello riportato *sub* Allegato 7.4 (*Modello di Comunicazione dei Recuperi*) al presente Accordo di Finanziamento.

#### **Articolo 8 (Aiuti di Stato)**

- 8.1.** La Controgaranzia CDP sarà rilasciata a favore dei Confidi Ammessi e nell'interesse delle PMI Beneficiarie, nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuto indicato per la Misura ER, ossia il Regolamento De Minimis.
- 8.2.** Il calcolo dell'ESL e la verifica del rispetto delle previsioni del regime di aiuto previsto è delegato ai Confidi Ammessi.
- 8.3.** Ferma restando la responsabilità degli uffici competenti della Regione, ai sensi del Regolamento SIE, per la verifica del rispetto della normativa applicabile in materia di Aiuti di Stato per ciascuna delle PMI Beneficiarie, CDP assicurerà che nell'Accordo Quadro di Garanzia siano declinati gli impegni da parte dei Confidi Ammessi a rispettare le norme in materia di Aiuti di Stato conformemente all'Articolo 8.1 che precede e siano definiti gli opportuni strumenti di controllo e verifica in coerenza con il SIGECO.

#### **Articolo 9 (Modalità di comunicazione e pubblicità)**

Le modalità di comunicazione e pubblicità saranno definite in ottemperanza al Piano di Comunicazione entro [30] Giorni Lavorativi dalla firma del presente Accordo di Finanziamento [, fermi restando gli adempimenti di cui al precedente Articolo 5, lettera a), romanino xiv)].

### Articolo 10 (Monitoraggio e reportistica)

- 10.1.** Fermi restando gli obblighi di rendicontazione, controllo, monitoraggio e reportistica assunti dai Confidi Ammessi nei confronti della Regione a seguito del rilascio nei loro confronti della Controgaranzia CDP, CDP si obbliga a trasmettere alla Regione, entro [15] Giorni Lavorativi dal ricevimento delle relative Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione da parte dei Confidi Ammessi, report informativi contenenti i dati necessari al monitoraggio da parte della Regione dell'impiego delle Risorse ER, sulla base del modello riportato *sub* Allegato 8.1 (*Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione*) come di volta in volta aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione.
- 10.2.** In particolare, sulla base e per il tramite dei *report* informativi di cui al precedente Articolo 10.1, CDP si impegna a svolgere le attività di monitoraggio e rendicontazione consistenti in:
- (i) raccolta e comunicazione alla Regione di tutti i dati richiesti dalla normativa e dalle linee guida comunitarie, nazionali e regionali applicabili, ai fini del monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) di ciascun rapporto costituito con i Confidi Ammessi, garantendo l'archiviazione elettronica e la disponibilità della relativa documentazione;
  - (ii) predisposizione e comunicazione alla Regione della rendicontazione delle spese ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento SIE, ai fini della certificazione delle spese stesse agli organismi comunitari e nazionali competenti;
  - (iii) trasmissione alla Regione di relazioni di attuazione redatte secondo il modello *sub* Allegato 8.2 (*Modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari*), come di volta in volta aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione, secondo la periodicità ivi indicata in conformità all'articolo 46 del Regolamento SIE e all'articolo 2 del Regolamento 821/2014.
- 10.3.** Fermo restando che le verifiche relative alle spese ammissibili con riferimento alla Misura ER saranno effettuate dalla Regione, le attività di controllo da parte di CDP comprenderanno, in particolare, conformemente a quanto previsto dall'articolo 125 del Regolamento SIE e al SIGECO:
- (i) verifiche amministrative rispetto a ciascuna Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e ciascuna Garanzia Confidi, da espletare comunque prima di ogni rendicontazione di spesa e da realizzare garantendo la piena autonomia dei soggetti

incaricati del controllo rispetto ai responsabili del rilascio della Controgaranzia CDP a favore dei Confidi Ammessi;

- (ii) gli eventuali controlli a campione, che saranno richiesti dalla Regione sulle dichiarazioni dei Confidi Ammessi per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di cui all'Articolo 5 (*Requisiti delle PMI Beneficiarie e dei Finanziamenti Garantiti*) che precede, in relazione alle operazioni oggetto di Controgaranzia CDP, restando inteso che CDP, in ogni caso, non verificherà l'ammissibilità delle spese di investimento ammesse al beneficio della Misura ER in quanto oggetto di autonoma verifica da parte della Regione;
- (iii) i controlli ispettivi sui Confidi Ammessi, da effettuarsi con frequenza annuale durante il Periodo di *Ramp-Up*, allo scopo di verificare che la Controgaranzia CDP sia stata utilizzata dai Confidi Ammessi nel rispetto della normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai Confidi Ammessi;
- (iv) l'informazione tempestiva alla Regione in caso di irregolarità riscontrate da CDP e/o dal relativo Confido Ammesso e l'attuazione dei conseguenti adempimenti di esclusione e/o recupero, in quanto applicabili secondo quanto previsto nel SIGECO;
- (v) la comunicazione alla Regione, in allegato a ciascuna rendicontazione annuale, di un riepilogo dei controlli effettuati e dei relativi esiti, nonché degli eventuali adempimenti messi in atto dal relativo Confido Ammesso per il recupero dell'Equivalentente Sovvenzione Lordo insito nella Controgaranzia CDP, ove applicabile e degli esiti di tali adempimenti;
- (vi) la comunicazione, al Confido Ammesso interessato, dell'accertamento di irregolarità verificato dalla Regione e comunicato dalla Regione a CDP, nonché degli adempimenti da mettere in atto da parte di tale Confido Ammesso per il recupero dell'Equivalentente Sovvenzione Lordo insito nella Controgaranzia CDP, ove applicabile, da comunicarsi secondo le modalità stabilite nell'Accordo Quadro di Garanzia; e
- (vii) la comunicazione alla Regione degli importi recuperati ai sensi dei precedenti punti (v) e (vi).

**10.4.** I documenti attuativi relativi all'attività di monitoraggio e controllo saranno definiti, in coerenza con il SIGECO, entro 60 Giorni Lavorativi dalla firma del presente Accordo di Finanziamento.

#### **Articolo 11 (*Audit* e documentazione da conservare)**

**11.1.** CDP si impegna, conformemente a quanto previsto dalle lettere e) ed l) dell'allegato 4 al Regolamento SIE, a:



- (i) sottoporsi ad ogni controllo, ispezione o *audit* previsto dal Regolamento SIE e relative modifiche e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile, tenuto conto di quanto previsto dal SIGECO;
- (ii) assicurare, in occasione di tali controlli, ispezioni o *audit*, l'accesso alle proprie sedi e a ogni dato e documento giustificativo della gestione e attuazione delle Risorse ER;
- (iii) fornire, in tali occasioni, estratti e copie di tali dati e documenti a tutti gli organismi competenti e in particolare alla Regione, alla Commissione Europea, all'Ufficio Europeo per la Lotta antifrode e alle Corti dei Conti europea e italiana;
- (iv) attuare tutte le raccomandazioni degli organismi competenti in caso di controlli, ispezioni o *audit*, secondo le indicazioni che la Regione dovesse fornire.

**11.2.** CDP dovrà conservare tutti i documenti giustificativi necessari per documentare la gestione delle Risorse ER e ha l'obbligo di provvedere a che tutti i dati e documenti giustificativi della gestione di tali risorse siano disponibili e conservati nel rispetto, in particolare, dell'articolo 140 del Regolamento SIE.

**11.3.** I requisiti minimi per la documentazione da conservare e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37 del Regolamento SIE saranno definiti in accordo con quanto previsto dal SIGECO entro [30] Giorni Lavorativi dalla firma del presente Accordo di Finanziamento.

## **Articolo 12 (Gestione di tesoreria)**

**12.1.** Le Risorse ER versate dalla Regione sul Conto Dedicato in conformità con quanto previsto dall'Articolo 3.3 del presente Accordo di Finanziamento, saranno gestite da CDP, entro i termini previsti dall'articolo 38, paragrafo 6, del Regolamento SIE, in via autonoma; a tal fine, la Regione:

- (i) autorizza espressamente CDP ad effettuare qualsiasi operazione sul Conto Dedicato, incluse operazioni di addebito e accredito, in conformità alle previsioni del presente Accordo di Finanziamento, per tutta la durata dello stesso; e
- (ii) si impegna a fare tutto quanto necessario o opportuno per consentire a CDP la piena gestione delle Risorse ER e del Conto Dedicato.

**12.2.** Laddove il Conto Dedicato fosse fruttifero di interessi, CDP si impegna a trasferire alla Regione tali interessi, al lordo della ritenuta fiscale, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

**12.3.** CDP si impegna, su richiesta della Regione, ad inviare copia dell'estratto conto relativo al Conto Dedicato.

- 12.4. Anche ai fini degli Articoli 12.1 e 12.2 che precedono, nonché, più in generale, ai fini e per gli effetti di cui al presente Accordo di Finanziamento, le Parti s'impegnano reciprocamente a collaborare per porre in essere tempestivamente ogni adempimento e compiere ogni formalità necessari alla corretta apertura e successiva operatività del Conto Dedicato, quale conto gestito da CDP per conto della Regione ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 6, del Regolamento SIE.

### Articolo 13 (Liquidazione del Fondo EuReCa – Exit policy)

[[•]]

### Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

- 14.1. Fermo l'obbligo della Regione di corrispondere a CDP la Remunerazione CDP nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 7 (*Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario*) dell'Accordo di Cooperazione e al successivo Articolo 19 (*Rendicontazione e pagamenti da parte della Regione*), CDP si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e dal decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Regione che nei rapporti con la filiera delle imprese, come definita dall'art. 3 della Legge 136/2010 (la **"Filiera delle Imprese"**).
- 14.2. In particolare, CDP si obbliga:
- (i) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, sia attivi da parte della Regione, relativi alla Remunerazione CDP, che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti aperti a proprio nome e dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, diversi dal Conto Dedicato (ciascuno, un **"Conto Operativo"**);
  - (ii) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, verso o da i suddetti soggetti, sui menzionati Conti Operativi;
  - (iii) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - (iv) ad utilizzare i suddetti Conti Operativi anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo

dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010;

- (v) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Accordo di Finanziamento, il Codice Unico di Progetto (CUP);
- (vi) a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti ai Conti Operativi e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi entro il termine di 30 giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- (vii) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

**14.3.** Fermo quanto precede, le Parti convengono che potranno in ogni caso essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- (i) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- (ii) le spese giornaliere relative all'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) IVA esclusa, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
- (iii) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

**14.4.** In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'affidatario:

- (i) è obbligato a inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, come sopra descritti, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione nell'ambito della Filiera delle Imprese;
- (ii) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente Articolo e all'articolo 3 della Legge 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- (iii) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

**Articolo 15 (Indipendenza, conformità alle norme professionali e assenza di conflitti di interessi)**

CDP garantisce che l'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento avverrà nel rispetto del principio di indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.

**Articolo 16 (Divieto di cessione dell'Accordo di Finanziamento – Divieto di cessione dei crediti)**

**16.1.** Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 16.2, il presente Accordo di Finanziamento dovrà essere eseguito in proprio da CDP ed è fatto divieto alla medesima di cederlo in tutto o in parte.

**16.2.** Per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo di Finanziamento, la Regione prende atto e accetta che è facoltà di CDP avvalersi di soggetti terzi, ai termini e alle condizioni che seguono e fermo restando che, in tal caso: (i) CDP rimarrà comunque solidalmente responsabile verso la Regione per l'operato dei terzi e per eventuali ritardi e/o inadempimenti e (ii) l'esecuzione delle prestazioni affidate a terzi non potrà formare oggetto di ulteriore affidamento da parte di questi ultimi.

**16.3.** L'eventuale affidamento a terzi da parte di CDP sarà sottoposto alla condizione della preventiva comunicazione alla Regione, da parte della stessa CDP, delle attività del presente Accordo di Finanziamento oggetto di affidamento e del nominativo del soggetto terzo affidatario.

**16.4.** È fatto assoluto divieto a CDP di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento senza la specifica autorizzazione della Regione.

**Articolo 17 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)**

CDP si obbliga:

- (a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impiegati nella esecuzione del presente Accordo di Finanziamento derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- (b) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nella esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo di Finanziamento alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

**Articolo 18 (Dichiarazioni e Garanzie)**

Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce all'altra Parte:

- (a) di avere validamente approvato e deliberato la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento e l'esecuzione di quanto dallo stesso previsto nonché di avere posto in essere tutte le attività e avere ottenuto tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni, ivi inclusi i relativi impegni di spesa, eventualmente necessari per (i) concludere ed eseguire il presente Accordo di Finanziamento e (ii) assicurare che le obbligazioni assunte con il presente Accordo di Finanziamento siano per essa legittime, valide e vincolanti; e
- (b) che la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto a leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili, contratti, atti, accordi o altri documenti per essa vincolanti (ivi compresi, per CDP, i relativi documenti costitutivi), ovvero eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, decreti, altri atti giudiziali o provvedimenti amministrativi per essa vincolanti.

#### **Articolo 19 (Rendicontazione e pagamenti da parte della Regione)**

**19.1.** Il pagamento da parte della Regione della Remunerazione CDP sarà effettuato annualmente, mediante accredito sul Conto Operativo IBAN n. [...], previa presentazione da parte di CDP di apposita rendicontazione dei costi da essa effettivamente sostenuti per la gestione delle Risorse ER secondo quanto previsto dall'articolo 7 (*Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario*) dell'Accordo di Cooperazione e previa verifica da parte della Regione della conformità al presente Accordo di Finanziamento delle prestazioni rese da CDP.

Senza pregiudizio per quanto precede, resta sin d'ora inteso tra le Parti che, ai fini del pagamento della Remunerazione CDP:

- (i) CDP s'impegna a fornire evidenza dei costi da essa effettivamente sostenuti per la gestione delle Risorse ER, inclusi i costi relativi ai consulenti incaricati per supportare CDP nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo di Finanziamento;
  - (ii) la Regione effettuerà di volta in volta apposita verifica di conformità delle prestazioni rese da CDP rispetto ai termini e alle condizioni di cui al presente Accordo di Finanziamento ed all'Accordo di Cooperazione; e
  - (iii) le attività poste in essere da CDP ai sensi del presente Accordo di Finanziamento e in relazione all'operatività della Piattaforma EuReCa, oggetto della Remunerazione CDP, costituiscono, in base all'articolo 10, par. 1, del D.P.R. 633/1972, prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- 19.2.** Le fatture dovranno essere emesse conformemente alle modalità e ai contenuti previsti dalla normativa vigente e inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando [...] come codice univoco dell'ufficio di fatturazione elettronica.

- 19.3.** I pagamenti della Remunerazione CDP saranno effettuati dalla Regione entro 90 giorni di calendario dalla data di ricevimento della rendicontazione da parte di CDP e subordinatamente alla verifica di conformità, restando in ogni caso inteso che:
- (i) gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'articolo 1283 c.c.;
  - (ii) CDP si obbliga a comunicare tempestivamente alla Regione ogni variazione circa le modalità di accredito della Remunerazione CDP ed in difetto di tale comunicazione non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati; e
  - (iii) in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nel pagamento della Remunerazione CDP da parte della Regione, CDP potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni dovute ai sensi del presente Accordo di Finanziamento.

**Articolo 20 (Durata dell'Accordo – Sottoscrizione dell'Accordo Quadro di Garanzia)**

- 20.1.** Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo 7.4 che precede e per eventuali modifiche del presente Accordo di Finanziamento che dovessero essere concordate tra le Parti, anche tenuto conto di eventuali modifiche al Regolamento SIE che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 (*Assegnazione di Risorse ER Integrative*) dell'Accordo di Cooperazione, il presente Accordo di Finanziamento entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e avrà durata per l'intero periodo utile alla gestione della Piattaforma EuReCa e comunque non oltre la Data di Scadenza Finale, restando inteso che alla scadenza esso è da intendersi cessato senza disdetta da parte della Regione e che, in ogni caso, è escluso ogni tacito rinnovo.
- 20.2.** Sino alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro di Garanzia, CDP svolgerà tutte le attività necessarie e opportune previste ai sensi dell'Accordo di Cooperazione, nonché del presente Accordo di Finanziamento, ai fini del perfezionamento del suddetto Accordo Quadro di Garanzia.
- 20.3.** Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Articolo 7.4 che precede, gli obblighi di cui al presente Accordo di Finanziamento cesseranno di avere effetti alla Data di Scadenza Finale ovvero, se posteriore, al momento dell'integrale restituzione da parte di CDP alla Regione di tutti gli importi oggetto di recupero retrocessi da parte dei Confidi Ammessi, a fronte delle eventuali escussioni intervenute, e ancora dovuti alla Regione alla Data di Scadenza Finale, come comunicati dal relativo Confido Ammesso a CDP nei termini di cui all'Accordo Quadro di Garanzia, e da CDP alla Regione mediante un report conforme al modello

riportato *sub* Allegato 7.4 (*Modello di Comunicazione dei Recuperi*) al presente Accordo di Finanziamento.

- 20.4.** Fermo quanto precede, in ogni caso a decorrere dalla Data Finale di Inclusione CDP non sarà più tenuta ad effettuare ulteriori concessioni a valere sulla Controgaranzia CDP, ferma restando l'applicazione del presente Accordo di Finanziamento alle Controgaranzie CDP ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

#### **Articolo 21 (Recesso)**

- 21.1.** Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo di Finanziamento, nei casi di giusta causa, dandone all'altra preavviso di almeno 30 giorni solari, fermo restando che l'invio a cura di una delle Parti di una comunicazione di recesso ai sensi dell'articolo 10 (*Recesso*) dell'Accordo di Cooperazione dovrà essere considerata quale valido preavviso ai sensi del presente Accordo di Finanziamento.

- 21.2.** Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione, in caso di recesso dal presente Accordo di Finanziamento, resta in ogni caso inteso che:

- (a) tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo di Finanziamento rimarranno validi e vincolanti, ivi inclusi gli obblighi di pagamento della Remunerazione CDP in relazione alle Controgaranzie CDP in essere alla data di esercizio del recesso dal presente Accordo di Finanziamento e gli obblighi di rendicontazione di cui all'Articolo 10 (*Monitoraggio e reportistica*);
- (b) l'assegnazione a CDP delle Risorse ER resterà valida ed efficace tra le Parti, con pieno e immutato diritto di CDP di utilizzo delle predette Risorse ER per le finalità di controgaranzia delle Controgaranzie CDP in essere alla data di esercizio del recesso dal presente Accordo di Finanziamento; e
- (c) l'eventuale recesso dal presente Accordo di Finanziamento non pregiudicherà, né limiterà in alcun modo l'operatività delle Controgaranzie CDP già in essere alla data di esercizio del recesso medesimo, che resteranno, pertanto, pienamente valide ed efficaci conformemente ai relativi originari termini e condizioni.

- 21.3.** Le condizioni e le tempistiche per un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi erogati al Fondo EuReCa saranno disciplinate entro [30] Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento.

#### **Articolo 22 (Verifica di conformità)**

La Regione potrà effettuare, a propria discrezione, verifiche di conformità delle prestazioni eseguite da CDP in esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, mediante proprio personale.

#### **Articolo 23 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento)**

**23.1.** Con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, le Parti dichiarano di aver reciprocamente prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003.

**23.2.** Le Parti dichiarano altresì che i dati personali forniti sono esatti e corrispondenti al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità.

#### **Articolo 24 (Clausola anticorruzione)**

CDP si obbliga, nell'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, nonché il Codice di Comportamento della Regione, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di aver ricevuto copia.

#### **Articolo 25 (Rinuncia e cumulabilità dei rimedi)**

**25.1.** L'eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio previsto ai sensi del presente Accordo di Finanziamento non potrà intendersi come rinuncia agli stessi, né l'esercizio isolato o parziale di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio ai sensi del presente Accordo di Finanziamento precluderà l'esercizio di altri o ulteriori diritti, rimedi, poteri o privilegi.

**25.2.** I diritti, rimedi, poteri e privilegi qui previsti sono cumulativi e non escludono altri diritti, rimedi, poteri e privilegi conferiti dalla legge.

#### **Articolo 26 (Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo di Finanziamento devono essere effettuate ai seguenti recapiti:

(a) Per la **Regione Emilia-Romagna**

[•]

Alla c.a. di [•]

pec: [•]



(b) Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito n. 4,

00185 ROMA

Alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie – Servizio Finanza Strutturata

pec: cdpspa@pec.cdp.it

#### **Articolo 27 (Disposizioni generali)**

- 27.1.** Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo di Finanziamento sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.
- 27.2.** Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo di Finanziamento, nel caso in cui una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo di Finanziamento.
- 27.3.** Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

#### **Articolo 28 (Composizione bonaria – Foro competente)**

- 28.1.** Il presente Accordo di Finanziamento è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.
- 28.2.** Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.
- 28.3.** Ai fini del presente Accordo di Finanziamento, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

#### **Articolo 29 (Disposizioni fiscali)**

Ai fini della legislazione fiscale italiana, il presente Accordo di Finanziamento e ogni formalità, garanzia personale e reale connessa, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre

2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione inclusa nella gestione separata di CDP.

### **Articolo 30 (Clausola finale)**

**30.1.** Il presente Accordo di Finanziamento, esecutivo dell'Accordo di Cooperazione, costituisce, unitamente a quest'ultimo, manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

**30.2.** Con il presente Accordo di Finanziamento e con l'Accordo di Cooperazione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; pertanto, in caso di contrasto, senza pregiudizio per quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione (che avrà comunque prevalenza su ogni e qualsiasi ulteriore pattuizione), le previsioni del presente Accordo di Finanziamento prevalgono su quelle di ulteriori e diversi accordi intervenuti tra le stesse Parti, salvo diversa volontà dalle stesse manifestata per iscritto.

#### **Allegati:**

*Allegato J – Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa*

*Allegato 4.1 – Documentazione della Procedura*

*Allegato 6.3 – Modello di Comunicazione di Escussione*

*Allegato 7.4 – Modello di Comunicazione dei Recuperi*

*Allegato 8.1 – Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione*

*Allegato 8.2 – Modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari*

\* \* \* \* \*

[Bologna], [·] 2018

Per la **Regione Emilia-Romagna**

-----

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

-----

**ALLEGATO J****Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa****1. Contesto strategico e principi generali dell'iniziativa**

[•]

**2. Strategia di Investimento e piano aziendale****a. Finalità dell'iniziativa**

L'iniziativa è finalizzata a favorire l'accesso al credito delle PMI operanti nel territorio regionale, attraverso il rilascio della Controgaranzia CDP su una quota di portafoglio di nuove garanzie originate dai Confidi Ammessi (che dovranno essere iscritti all'albo ex art. 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385), a copertura di portafogli di finanziamenti concessi da banche, in favore di PMI con sede legale o operativa nella Regione per il finanziamento di investimenti che beneficiano del contributo in conto capitale della Misura ER.

**b. Prodotti finanziari offerti**

La Controgaranzia CDP interviene, a copertura di capitale e interessi maturati, su uno o più portafogli di nuove garanzie rilasciate dai Confidi Ammessi, con quota di copertura pari all'80% e *cap* alle prime perdite pari al 10% del valore nominale di ciascun portafoglio garantito da CDP, in relazione a *default* intervenuti entro 8 anni dalla data di inclusione nel portafoglio.

L'esposizione di CDP nei confronti dei Confidi Ammessi è contro-garantita al 70% tramite risorse messe a disposizione dalla Regione. CDP retrocede integralmente il beneficio della gratuità delle risorse regionali ai Confidi Ammessi, i quali, a loro volta, si impegnano a retrocedere tale beneficio alle imprese beneficiarie.

Parallelamente, la Regione si impegna ad avviare un'iniziativa che prevede la concessione di contributi a fondo perduto (minimo 15% degli investimenti) per sostenere l'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 avente ad oggetto gli *"aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili (...) sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito"*. Tale iniziativa sarà gestita autonomamente dalla Regione. Sulla parte dell'investimento non coperta dal contributo di cui sopra, potranno essere concessi i finanziamenti su cui verranno rilasciate, da parte dei Confidi Ammessi, le garanzie oggetto dell'intervento di Controgaranzia CDP.

Per l'avvio dell'iniziativa, la Regione ha manifestato la disponibilità di impegnare un ammontare complessivo di risorse, in relazione alla contro-garanzia al 70% da rilasciare in favore di CDP, pari a circa 6,8 milioni euro. Lo schema dello strumento prevede, pertanto, un'esposizione massima assumibile in via diretta da parte di CDP di circa 2,9 milioni di euro.

**c. Destinatari finali**

I portafogli in relazione ai quali CDP potrà rilasciare la contro-garanzia dovranno essere composti da garanzie prestate dai Confidi Ammessi su nuovi finanziamenti verso le PMI operanti sul territorio regionale:

- a) concessi in relazione a programmi e/o progetti eleggibili nell'ambito della seguente priorità d'investimento del terzo asse prioritario del POR: 3c) "sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi";
- b) di importo compreso fra [40.000] euro e [500.000] euro;
- c) di durata compresa fra [24] mesi e [84] mesi.

Tali operazioni, inoltre, non potranno avere ad oggetto il consolidamento delle passività, ovvero il finanziamento dei processi di ristrutturazione aziendale [•].

**d. Orientamenti per l'effetto leva atteso e risultati attesi**

In considerazione di un ammontare complessivo di risorse, messe a disposizione congiuntamente dalla Regione e da CDP, pari a 9,7 milioni di euro, di un cap fissato nella misura del 10% e di un tasso di copertura dell'80%, il volume massimo del portafoglio di garanzie concedibili da parte dei Confidi Ammessi si attesta a circa 121,4 milioni di euro. Tale ammontare di garanzie, considerando prudenzialmente un tasso medio di copertura da parte dei Confidi Ammessi dell'80%, consentirebbe l'attivazione di un volume massimo di nuovi finanziamenti per circa 151,7 milioni di euro. In considerazione di un valore minimo del contributo a fondo perduto pari al 15%, a fronte di tali finanziamenti sarà possibile sostenere un volume di investimenti pari a circa 178,5 milioni di euro. Di conseguenza l'effetto leva in termini di finanziamenti attivabili su risorse complessivamente messe a disposizione per la misura di controgaranzia, si attesta in via prudenziale a circa 18x.

**e. Selezione dei Confidi Ammessi**

Per l'accesso alla Controgaranzia CDP i Confidi Ammessi dovranno garantire il rispetto di determinati requisiti (i.e. esposizione minima di garanzie rilasciate sul territorio regionale; requisiti patrimoniali; etc.) definiti nell'ambito della Documentazione della Procedura.

I Confidi Ammessi dovranno svolgere una serie di attività, fra cui:

- a) il calcolo dell'ESL e la verifica del rispetto delle previsioni del regime "*de minimis*" (cfr. Regolamento UE n. 1407/2013);
- b) la comunicazione trimestrale a CDP con riferimento alle condizioni economiche applicate e ai dati relativi all'andamento dei portafogli di garanzie assistite dalla Controgaranzia CDP. Sulla base dei flussi di rendicontazione ricevuti, CDP provvederà agli adempimenti di monitoraggio della spesa nei confronti della Regione;
- c) l'attivazione e gestione delle azioni di recupero, con facoltà di sub-delegare tali attività alle banche. I Confidi Ammessi retrocederanno a CDP una quota pari all'80% degli importi recuperati e CDP provvederà a restituire alla Regione gli importi dovuti in relazione alla relativa percentuale di copertura.

**f. Modifica della strategia d'investimento e del piano aziendale**

[•]

**g. Strategia di uscita**

[•]

**ALLEGATO 4.1****Documentazione della Procedura**



## **PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE PMI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

### **AVVISO PER LA SELEZIONE DEI CONFIDI**

(data pubblicazione: [●])

L'obiettivo del presente avviso ("Avviso") è selezionare i Confidi ammessi a beneficiare della controgaranzia concedibile da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (la "CDP") nell'ambito della piattaforma di garanzia ("Piattaforma") a supporto delle piccole e medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ("PMI") - della Regione Emilia-Romagna ("Regione ER") e come ulteriormente descritto di seguito.

Le manifestazioni di interesse ("Manifestazioni di Interesse") che saranno presentate dovranno essere conformi al presente Avviso.

Oltre al presente documento, l'Avviso comprende:

- Allegato A: Manifestazione di Interesse;
- Allegato A/1: Dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione;
- Allegato A/2: Dichiarazioni relative alla normativa antimafia;
- Allegato B: Schema di Accordo Quadro di Garanzia e relativi allegati.

#### **Articolo 1. Contesto di riferimento e risorse disponibili**

In data 18 luglio 2014, l'Italia ha presentato il programma operativo "POR Emilia-Romagna FESR" ("POR") per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 ("Regolamento SIE"). Il POR è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015.

Il POR prevede, tra l'altro, che la Regione ER intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese ("PMI Beneficiarie") in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci; in particolare, tale modalità di agevolazione dell'accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione ad intermediari finanziari iscritti all'albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d'Italia ai

sensi dell'art. 106 del decreto legislativo dell'1 settembre 1993, n. 385 ("TUB", come di volta in volta modificato e/o integrato) che operano nell'ambito dell'industria, artigianato, commercio e turismo, cooperazione e delle professioni come previsto al paragrafo 3.4.2 (*Azioni da sostenere nell'ambito della priorità di investimento 3d*) del POR.

La Regione ER ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, *"ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa Depositi e Prestiti e il fondo centrale di garanzia"*.

La Regione ER, in attuazione del POR FESR 2014/2020, ha costituito, con Delibera di Giunta Regionale n. 1981 del 13/12/2017, un Fondo denominato "Fondo EuReCa" (acronimo per Europa, Regione e Cassa Depositi e Prestiti) finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio ad accedere al credito attraverso la garanzia.

Il Fondo EuReCa è finanziato dalle risorse attualmente stanziare sul capitolo di bilancio regionale 21129 "fondo di garanzia finalizzato ad agevolare l'accesso al credito delle imprese anche attraverso operatori nazionali", pari ad Euro 6.798.124,44, nell'esercizio 2017 del bilancio di previsione della Regione ER 2017-2019. Il Fondo EuReCa potrà essere incrementato fino a Euro 15.000.000,00, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse regionali o comunitarie.

La Regione ER e CDP, quest'ultima in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi dell'art. 1 comma 826 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), hanno sottoscritto in data [●] apposito accordo di cooperazione interamministrativa ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("Accordo di Cooperazione"), per l'affidamento a CDP della gestione delle risorse del Fondo EuReCa, ai fini dello sviluppo di una Piattaforma a supporto delle PMI regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi. Il primo intervento intende favorire l'accesso al credito in relazione a investimenti che beneficino di un contributo in conto capitale, a fondo perduto ("Misura ER"), che la Regione ER intende attivare, nell'ambito delle azioni di cui al terzo asse prioritario del POR, con una dotazione pluriennale complessiva massima pari a Euro 26.778.326,31.

In esecuzione dell'Accordo di Cooperazione, in data [●], la Regione ER e CDP hanno concluso un accordo di finanziamento ("Accordo di Finanziamento"), ai sensi del quale, la Regione ER e CDP hanno disciplinato la gestione delle Risorse ER assegnate alla stessa CDP ai sensi dell'Accordo di Cooperazione, per le finalità di cui alla Piattaforma, così come meglio dettagliato all'articolo successivo.

La presente procedura è volta a selezionare i Confidi che saranno ammessi a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP a valere sul primo intervento della Piattaforma a cui è abbinata, come sopra descritto, l'attivazione della Misura ER. I Confidi selezionati sulla base della presente procedura – in un numero massimo, in forma singola o aggregata, di 4 - saranno ritenuti idonei a operare su eventuali successivi equivalenti interventi ovvero su interventi della Piattaforma che potranno prevedere l'assegnazione, su base negoziale, di risorse pro-quota al singolo intermediario finanziario, fermo restando che CDP si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di procedere alla selezione di nuovi intermediari finanziari, laddove ritenuto utile ai fini della più efficiente operatività degli interventi attivabili a valere sulla Piattaforma. Resta altresì intesa la validità della presente procedura anche in caso di selezione di un numero di Confidi, in forma singola o aggregata, inferiore a 4, sia in caso di presentazione di

Manifestanti Interesse in numero inferiore a 4, sia a seguito di esclusione di cui all'art. 8.2 che segue.

## **Articolo 2. Piattaforma a supporto delle PMI della Regione ER. La Controgaranzia CDP**

La Piattaforma a supporto delle PMI della Regione ER prevede la concessione di una controgaranzia rilasciata da CDP ("Controgaranzia CDP") ai Confidi selezionati attraverso il presente Avviso (i "Confidi Ammessi") con riferimento a uno o più portafogli di garanzie (ciascuno, un "Portafoglio di Garanzie") rilasciate *ex novo* dai Confidi Ammessi a garanzia di finanziamenti bancari concessi alle PMI operanti nel territorio regionale ("Finanziamenti Garantiti"), con quota di copertura pari all'80% del valore di ciascuna garanzia rilasciata ("Garanzia Confidi") e, di conseguenza, del Portafoglio di Garanzie. La Controgaranzia CDP viene rilasciata per il 70% a valere su risorse messe a disposizione dalla Regione ER ("Risorse ER") e per il 30% su risorse della stessa CDP, fino a un *cap* alle prime perdite pari al 10% del valore nominale di quota capitale e interessi maturati di ciascun Portafoglio di Garanzia.

Le Risorse ER, in sede di prima assegnazione, sono finalizzate a garantire attività coerenti all'Azione 3.1.1. del POR FESR "*Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili [...] sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito*".

Gli aiuti concessi alle imprese operanti nel territorio della Regione ER attraverso il Fondo EuReCa dovranno essere assegnati nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di stato e in particolare del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L. 352 del 24/12/2013) ("Regolamento *De Minimis*"), ovvero, a seconda dei casi, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 ("Regolamento di Esenzione"), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per ciascuna Garanzia Confidi, il relativo Confido Ammesso potrà richiedere la Controgaranzia CDP fino a un importo massimo che garantisca il rispetto di un rapporto tra l'importo della Garanzia Confidi e il contributo in conto capitale a valere sulla Misura ER non superiore a 4,534<sup>1</sup>.

La Controgaranzia CDP opererà soltanto con riferimento a uno o più Portafogli di Garanzie in ogni caso non eccedenti, complessivamente, l'importo di Euro 267.857.142,86, di cui un importo non inferiore a Euro 121.395.079,29 riservato alla quota relativa a Garanzie Confidi concesse con riferimento a finanziamenti che beneficino della Misura ER. Si precisa che gli aiuti concessi alle imprese che beneficino di finanziamenti nell'ambito della Misura ER sono concessi esclusivamente ai sensi del Regolamento *De Minimis*.

I Confidi Ammessi si impegnano a:


---

<sup>1</sup> Ipotizzando un investimento di 100€ a fronte del quale la Regione ER riconosce un contributo pari a minimo 15€, si determina un importo da finanziare pari a massimo 85€, in relazione al quale interviene una garanzia del Confido fino alla percentuale massima dell'80%, corrispondente a 68€. Il rapporto tra la garanzia concessa dal Confido e il contributo in conto capitale a valere sulla Misura ER non potrà essere superiore a 4,534.



- retrocedere integralmente alle PMI il beneficio finanziario derivante dall'utilizzo delle Risorse ER, in termini economici e rispetto ai valori medi di mercato - per effetto del minor costo dell'operazione complessiva costituita dal rilascio della Garanzia Confidi e della Controgaranzia CDP, per la quota coperta dalle Risorse ER – ovvero in termini di maggiori volumi di operazioni per le stesse PMI, ovvero di minore importo delle eventuali ulteriori garanzie richieste alle PMI beneficiarie;
- assicurare che la selezione dei Finanziamenti Garantiti sia effettuata nel rispetto dei criteri indicati nell'Accordo Quadro, nonché in conformità con la normativa europea sugli aiuti di Stato;
- a corrispondere a CDP la remunerazione per la concessione della Controgaranzia per la quota non coperta dalle Risorse ER, come specificato al successivo art. 6.

Una rappresentazione di sintesi della “Piattaforma” è fornita nello schema seguente:



### Articolo 3. Intermediari finanziari eleggibili

Potranno partecipare alla presente procedura, in forma singola o aggregata, i Confidi che alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse:

- siano iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B.;
- siano in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;
- abbiano realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari disponibili alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, un volume complessivo di garanzie concesse a PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione ER in misura pari almeno a € 10.000.000 in caso di presentazione della Manifestazione di Interesse in forma aggregata, resta inteso che tale requisito è da intendersi riferito

- all'aggregazione nel suo complesso, fermo restando che esso deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capofila dell'aggregazione;
- (d) abbiano sede legale e/o operativa nel territorio della Regione ER ovvero si impegnino ad aprire una sede operativa nella Regione ER entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Bilaterale come successivamente definito; nel caso di presentazione della Manifestazione di Interesse in forma aggregata, il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei Confidi partecipanti all'aggregazione;
- (e) abbiano previsto nei propri statuti il divieto di:
- distribuire direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
  - ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile e al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato a organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ovvero in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di Confidi;
- (f) siano in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;
- (g) non si trovino alla data di presentazione della presente Manifestazione di Interesse in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
- (h) nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della Manifestazione di Interesse non siano entrati in stato di concordato preventivo a seguito di fallimento o amministrazione controllata;
- (i) non siano stati condannati con sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato relativo alla condotta professionale che potrebbe influenzare la loro capacità di effettuare l'operazione finanziaria per la quale è richiesta la presente agevolazione<sup>2</sup>;
- (j) non siano stati condannati con sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati di frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi altra attività illecita, nel caso in cui tale attività illegale sia lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea<sup>3</sup>;

---

<sup>2</sup> Il requisito è da intendersi non posseduto in caso di condanne riguardanti i soggetti che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sullo stesso, salvo che il Confidi possa dimostrare di aver adottato misure idonee nei confronti di tali soggetti.

<sup>3</sup> Il requisito è da intendersi non posseduto in caso di condanne riguardanti i soggetti che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sullo stesso, salvo che il Confidi possa dimostrare di aver adottato misure idonee nei confronti di tali soggetti.

- (k) nei cui confronti non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del decreto legislativo 159/2011);
  - (l) non siano soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - (m) siano iscritti nel Registro delle Imprese;
  - (n) siano iscritti al Registro prefettizio
- (i requisiti di cui sopra, cumulativamente considerati, i "Requisiti Confidi").

È vietato ai concorrenti (i) di partecipare alla presente procedura in più di un'aggregazione e (ii) al concorrente che partecipa alla presente procedura in aggregazione, di partecipare anche in forma individuale.

È fatto obbligo ai concorrenti di dare immediata comunicazione a CDP di ogni modifica dei Requisiti Confidi da essi dichiarati che dovesse verificarsi successivamente alla presentazione della Manifestazione di Interesse.

#### **Articolo 4. Impegni dei Confidi Ammessi**

Ciascun Confidi Ammesso si impegna, fra l'altro, a:

- (i) sottoscrivere congiuntamente con CDP l'accordo quadro di garanzia ("Accordo Quadro"), di cui all'Allegato B del presente Avviso, la cui efficacia è subordinata alla successiva sottoscrizione dell'accordo bilaterale di garanzia ("Accordo Bilaterale"), allegato all'Accordo Quadro.
- (ii) adempiere prontamente a tutte le obbligazioni derivanti dalle proprie Garanzie Confidi;
- (iii) selezionare le PMI Beneficiarie in modo trasparente e non discriminatorio e nel rispetto dei requisiti di accesso alla Misura ER;
- (iv) effettuare le attività di calcolo dell'Equivalentemente Sovvenzione Lordo ("ESL") in conformità alle previsioni del Regolamento De Minimis ovvero del Regolamento di Esenzione e, più in generale, della normativa sugli aiuti di Stato (facendo, per esempio, riferimento al metodo approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, *Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*)), verificando, pertanto, (a) l'intensità del relativo aiuto mediante utilizzo di apposito modello per l'identificazione e il calcolo di tale ESL, da mettersi a disposizione da parte di CDP, una volta ricevuto lo stesso dalla Regione ER ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, e (b) il rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa in tema di aiuti di Stato;

- (v) trasferire integralmente alle PMI Beneficarie il vantaggio derivante dalla Controgaranzia CDP, con obbligo di comunicare alla relativa PMI Beneficiaria l'ESL generato dalla misura;
- (vi) tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle Garanzie Confidi che beneficiano della Controgaranzia CDP, tale da consentire la verifica immediata e univoca della trasmissione dei vantaggi derivanti dalla Controgaranzia CDP alle PMI Beneficarie;
- (vii) alimentare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in relazione alle agevolazioni concesse alle PMI Beneficarie;
- (viii) comunicare la chiusura del Portafoglio di Garanzie entro la Data Finale di Inclusione;
- (ix) comunicare a CDP prontamente, e comunque entro e non oltre 30 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, l'eventuale ricorrere di alcuna delle circostanze che comportino (a) la perdita dei Requisiti previsti per l'ammissione al beneficio della Controgaranzia CDP ovvero (b) la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie rese in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro;
- (x) acquisire da ciascuna PMI Beneficiaria i riferimenti dell'atto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della Misura ER;
- (xi) non rilasciare Garanzie Confidi per un ammontare complessivo tale da generare, a fronte della relativa inclusione nel Portafoglio di Garanzie, un Portafoglio di Garanzie il cui importo sia complessivamente non coerente, per eccedenza, rispetto al valore complessivo di Finanziamenti Garantiti attivabili a fronte della Misura ER da erogarsi da parte della Regione, pari a massimo Euro 121.395.079,29.
- (xii) acconsentire ai controlli ispettivi, da effettuarsi da parte di CDP con frequenza definita nell'Accordo Quadro, allo scopo di verificare che la Controgaranzia CDP sia stata utilizzata dai relativi Confidi Ammessi nel rispetto della normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai Confidi Ammessi;
- (xiii) acconsentire a ogni controllo, ispezione o audit previsto dal Regolamento SIE e relative modifiche e atti attuativi, nonché dalla ulteriore normativa e disciplina comunitaria, nazionale e regionale applicabile, tenuto conto di quanto previsto dal SIGECO;
- (xiv) procedere alla predisposizione e trasmissione delle rendicontazioni previste dall'Accordo Quadro e dall'Accordo Bilaterale.

Fermi restando gli impegni di cui sopra, qualora il risultato del calcolo dell'ESL dovesse essere superiore allo 0,00%, in termini di valore percentuale, oppure superiore allo 0 (zero), in termini di valore assoluto, ciascun Confido Ammesso si impegna altresì a comunicare a CDP trimestralmente, attraverso la trasmissione di appositi modelli di rendicontazione, gli incrementi sugli importi garantiti e i dati relativi all'andamento del Portafoglio di Garanzie assistito dalla Controgaranzia CDP e, in particolare le condizioni economiche applicate per il rilascio di ciascuna Garanzia Confido.

Ciascun Confido Ammesso dovrà dare evidenza a CDP di avere espressamente comunicato alla PMI Beneficiaria il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna PMI beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP.

Fermo restando quanto precede, CDP affida a ciascun Confidi Ammesso, con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero dell'ESL generato nei casi di carenza o perdita dei Requisiti Garanzie Confidi relativi alle rispettive Garanzie Confidi in conseguenza di inadempimenti e/o violazioni di dichiarazioni e garanzie da parte della relativa PMI Beneficiaria.

Il Confidi Ammesso potrà:

- (i) esercitare ogni azione o esperire ogni rimedio previsto ai sensi della legge italiana; e
- (ii) delegare lo svolgimento delle attività di recupero ai Finanziatori Garantiti, informando in ogni caso prontamente CDP della modalità attraverso la quale intenda procedere al recupero in questione.

Ciascun Confidi Ammesso, per quanto di rispettiva competenza, si impegna a trasferire a CDP un ammontare pari (i) all'80% di qualsiasi importo eventualmente recuperato e (ii) al 100% dell'ESL recuperato, per i casi di inadempimenti e/o violazioni di dichiarazioni e garanzie da parte della relativa PMI Beneficiaria, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero.

Per ogni ulteriore dettaglio e obbligo dei Confidi Ammessi si rimanda a quanto previsto dall'Accordo Quadro, fermo restando che, in caso di discordanza tra le previsioni del presente Avviso e quelle dell'Accordo Quadro, saranno in ogni caso prevalenti queste ultime.

#### **Articolo 5. Operazioni ammissibili, requisiti delle PMI Beneficarie, settori esclusi**

In relazione alle operazioni ammissibili, ai requisiti delle PMI Beneficarie e ai settori esclusi dall'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso, si rimanda all'Accordo Quadro.

#### **Articolo 6. Commissione di garanzia**

Ciascun Confidi Ammesso corrisponderà a CDP una commissione di garanzia ("Commissione di Garanzia"), nella misura pari al 3,00% del valore della Controgaranzia CDP, da corrisondersi su base *upfront* entro [10] giorni lavorativi ("Data di Pagamento della Commissione") dalla data ("Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione") della relativa richiesta di ammissione di una o più Garanzie Confidi al beneficio della Controgaranzia CDP (tale richiesta, la "Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione").

In caso di mancato pagamento da parte del Confidi Ammesso della Commissione di Garanzia, che non sia sanato entro [10] giorni lavorativi dalla Data di Pagamento della Commissione, le Garanzie Confidi oggetto della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione saranno escluse dalla Controgaranzia CDP. A tal fine CDP invierà al Confidi Ammesso una comunicazione scritta di esclusione che identifichi le Garanzie Confidi escluse dal beneficio della relativa Controgaranzia CDP ("Comunicazione di Esclusione").

Nel caso in cui il portafoglio faccia registrare un Tasso di Perdita Lordo (come di seguito definito) inferiore al 10%, è previsto un meccanismo di *earn out* disciplinato nello schema di Accordo Quadro.

**Articolo 7. Modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse. Chiarimenti**

I Confidi interessati a partecipare alla selezione di cui al presente Avviso ("Manifestanti Interesse") sono tenuti a redigere la Manifestazione di Interesse in lingua italiana e in conformità a quanto di seguito prescritto. La Manifestazione di Interesse dovrà pervenire in plico non trasparente, perfettamente chiuso, debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, con l'indicazione del mittente (ragione sociale completa di indirizzo, fax e numeri telefonici) e con la seguente dicitura "NON APRIRE - PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CONFIDI AMMESSI ALLA PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE PMI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA" - CUP E84H17000850002".

In caso di aggregazioni, già costituite o da costituirsi, dovranno essere riportate sul plico le informazioni relative a tutti i partecipanti all'aggregazione.

La Manifestazione di Interesse dovrà essere presentata a mezzo posta, ovvero mediante corriere speciale, ovvero mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 17:00 del giorno [●] al seguente indirizzo:

Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Area Istituzioni Finanziarie - Servizio Finanza Strutturata  
Via Castelfidardo, n. 1

00185 Roma.

È altresì facoltà dei Manifestanti Interesse consegnare a mano il plico, presso la Reception/Portineria sita al Piano Terra, in tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 9:00 alle ore 17:00, entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato e fermo restando che, nel giorno di scadenza, la consegna dei plichi dovrà avvenire in ogni caso entro e non oltre le ore 12:00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico contiene al suo interno 2 buste chiuse e sigillate, recanti all'esterno l'intestazione del mittente (da predisporre secondo quanto previsto per il plico) e la dicitura, rispettivamente;

"A – Documentazione amministrativa"

"B – Relazione tecnica".

**CONTENUTO DELLA BUSTA "A – Documentazione amministrativa"**

La busta "A" contiene:

1. il documento allegato "A" (*Manifestazione di Interesse*) al presente Avviso;
2. il documento allegato "A/1" (*Dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione*) al presente Avviso;
3. il documento allegato "A/2" (*Dichiarazioni relative alla normativa antimafia*) al presente Avviso;

4. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Confidi, vigenti all'atto di presentazione della Manifestazione di Interesse. In caso di partecipazione in forma aggregata tale documentazione dovrà essere resa da ciascun Confidi;
5. copia degli ultimi due bilanci d'esercizio depositati presso il Registro delle Imprese, corredata della relazione degli organi sociali. In caso di partecipazione in forma aggregata tale documentazione dovrà essere resa da ciascun Confidi;
6. copia del presente Avviso e dei relativi allegati, siglata in ogni pagina e firmata in calce per accettazione integrale dei relativi contenuti. In caso di partecipazione in forma di aggregazione non ancora costituita tale documentazione dovrà essere sottoscritta da ciascun Confidi;
7. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore la Manifestazione di Interesse, in corso di validità;
8. in caso di presentazione di Manifestazioni di Interesse da parte di aggregazioni **già costituite**, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
9. in caso di presentazione di Manifestazioni di Interesse da parte di aggregazioni **non ancora costituite**, dichiarazione attestante:
  - i. l'operatore economico al quale, in caso di ammissione dell'aggregazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
  - ii. l'impegno, in caso di ammissione dell'aggregazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
10. indicazione dell'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura, restando inteso che:
  - i. tutte le comunicazioni tra CDP ed i Manifestanti Interesse si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it) e all'indirizzo indicato dai Manifestanti Interessi nella Manifestazione di Interesse;
  - ii. eventuali modifiche all'indirizzo PEC indicato nelle Manifestazioni di Interesse o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a CDP; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;
  - iii. in caso di aggregazioni, anche non ancora costituite, le comunicazioni inviate al Confidi capofila si intendono validamente rese a tutti i Confidi aggregati;

I documenti da allegare alla Manifestazione di Interesse devono recare attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.

L'allegato A (Manifestazione di Interesse) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Confidi ovvero,

- in caso di aggregazioni di Confidi già costituite, dal legale rappresentante del Confidi capofila;

- in caso di aggregazioni non ancora costituite, dai legali rappresentanti di ciascuno dei Confidi che costituiranno l'aggregazione.

Gli allegati A/1 (Dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione) e A/2 (Dichiarazioni relative alla normativa antimafia) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del Confidi ovvero, in caso di aggregazioni, singolarmente dal legale rappresentante di ciascuno dei Confidi che costituiscono o costituiranno l'aggregazione.

### **CONTENUTO DELLA BUSTA “B – Relazione tecnica”**

La Busta “B” contiene una relazione tecnica, da predisporre in un documento unitario in formato A4, di massimo 40 pagine, nel quale i Manifestanti Interesse sono tenuti a sviluppare nel dettaglio i seguenti capitoli, restando inteso che, in caso di Manifestazione di Interesse presentata in forma aggregata, le informazioni di seguito richieste dovranno essere rese con riferimento a ciascuno dei Confidi parte dell'aggregazione:

#### **a. Storia e caratteristiche del Confidi**

- presentazione del soggetto richiedente;
- prodotti offerti;
- natura della garanzia;
- area geografica di operatività.

#### **b. Organizzazione, struttura interna dedicata alla valutazione del merito di credito e al controllo dei rischi**

- organizzazione del Confidi;
- illustrazione della struttura interna per la valutazione del merito di credito:
  - rapporto numero istruttori/numero operazioni deliberate, numero operazioni per istruttore;
  - qualifiche degli istruttori e delle risorse preposte al controllo;
  - procedure di valutazione delle imprese;
  - procedure di supporto e di controllo delle fasi del processo produttivo;
  - sistema delle delibere;
- sistema dei controlli interni e Organi di controllo;
- gestione dei rischi;
- modalità di gestione di una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle Garanzie Confidi che beneficiano della Controgaranzia CDP, tale da consentire la verifica immediata e univoca della trasmissione dei vantaggi derivanti dalla Controgaranzia CDP alle PMI Beneficarie;
- gestione dei conflitti di interesse;
- illustrazione del sistema informativo per la gestione delle operazioni:
  - collegamento in rete delle strutture del processo produttivo;
  - controlli automatici;



- software in uso;
- controlli di accesso logico;
- controlli di accesso fisico;
- conservazione e protezione dei dati;
- copie di back up e disaster recovery.

#### **c. Implementazione della Piattaforma**

- azioni previste per lo sviluppo della Piattaforma: strategia di implementazione, azioni commerciali e attività promozionali; rete di distribuzione;
- eventuali servizi aggiuntivi offerti in relazione all'operatività della Piattaforma.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Confidi ovvero

- (i) in caso di aggregazioni di Confidi già costituite, dal legale rappresentante del Confidi capofila;
- (ii) in caso di aggregazioni non ancora costituite, dai legali rappresentanti di ciascuno dei Confidi che costituiranno l'aggregazione.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC di CDP [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it), almeno 10 giorni prima della scadenza del sopra riportato termine per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del sopra riportato termine per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### **Articolo 8. Procedura di selezione**

L'esame delle Manifestazioni di Interesse sarà svolto da una Commissione (la "Commissione") che CDP provvederà a nominare successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle Manifestazioni di Interesse.

La Commissione valuterà la completezza e la correttezza della documentazione presentata e procederà all'istruttoria e alla valutazione dei Confidi attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, adeguata, non discriminatoria e obiettiva, tale da evitare conflitti di interesse, tenendo conto dei criteri e dei principi alla base del programma, dell'esperienza e della capacità finanziaria dei soggetti Manifestanti Interesse, al fine di massimizzare l'uso efficiente delle risorse rese disponibili per la Piattaforma.

La procedura di selezione condotta da CDP sarà suddivisa nelle seguenti fasi:

- Pre-selezione
- Due diligence

- Ammissione

Nel caso di carenze di elementi della Manifestazione di Interesse - con esclusione di quelli afferenti alla Relazione Tecnica - ritenute da CDP meramente formali, potrà essere consentito ai Manifestanti Interesse di provvedere alla relativa sanatoria.

A tal fine, CDP con apposita richiesta assegna al Manifestante Interesse un congruo termine – non superiore a 10 giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il Manifestante Interesse produca dichiarazioni o documenti, a giudizio di CDP non coerenti con la richiesta inoltrata da CDP, quest'ultima potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione della Manifestazione di Interesse. In caso di inutile decorso di tale termine, CDP procederà alla esclusione del Manifestante Interesse dalla procedura.

Fermo quanto precede, sarà in ogni caso escluso il Manifestante Interesse nei cui confronti si accerti il mancato possesso dei Requisiti Confidi.

### **8.1 Pre-selezione**

Previa verifica della tempestività del deposito e dell'integrità dei plichi pervenuti, la Commissione procederà a:

**Pre-selezione:**

- verificare la conformità della documentazione inclusa nella busta "A", se del caso attivando la procedura di sanatoria delle irregolarità formali riscontrate, secondo quanto previsto dal presente art. 8.
- sulla base dei dati dichiarati dal Manifestante Interesse nell'allegato A/1(Dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione), sulla base dell'ultimo bilancio regolarmente approvato disponibile alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, assegnare alla Manifestazione di Interesse un punteggio secondo i criteri di seguito indicati:

		<b>Valore</b>	<b>Punti</b>
A)	<b>Avvio dell'operatività del Confidi</b>	A ≥ 15 anni	3
		10 anni ≤ A < 15 anni	2
		5 anni ≤ A < 10 anni	1
		A < 5 anni	0
B)	<b>Indice di solidità patrimoniale</b> Total capital ratio	B ≥ 14%	3
		11% ≤ B < 14%	2

		$8\% \leq B < 11\%$	1
		$B < 8\%$	0
C)	<b>Relazione di revisione contabile del bilancio con giudizio senza modifiche<sup>4</sup></b>	C = SI	3
		C = NO	0
D)	<b>Indice di asset quality<sup>5</sup></b> Rapporto tra "Esposizioni creditizie verso clientela per cassa e fuori bilancio deteriorate nette" ed "Esposizioni creditizie verso clientela per cassa e fuori bilancio totali nette"	$D \leq 7,5\%$	3
		$7,5\% < D \leq 10\%$	2
		$10\% < D \leq 12,5\%$	1
		$D > 12,5\%$	0
E)	<b>Numero complessivo imprese associate al singolo Confidi</b>	$E \geq 2.500$	3
		$1.000 \leq E < 2.500$	2
		$300 \leq E < 1.000$	1
		$E < 300$	0
F)	<b>Volume di garanzie concesse a PMI con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Emilia Romagna cumulato negli ultimi 2 esercizi</b>	$F \geq 30 \text{ mln€}$	3
		$16 \text{ mln€} \leq F < 30 \text{ mln€}$	2
		$12 \text{ mln€} \leq F < 16 \text{ mln€}$	1
		$F < 12 \text{ mln€}$	0
G)		$G \geq 5$	2

<sup>4</sup> Per giudizio senza modifiche si intende un giudizio diverso da: "Giudizio con rilievi", "Giudizio negativo", "Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio".

<sup>5</sup> Per chiarezza si specifica che il dato si riferisce al valore riportato in Nota Integrativa - Parte D Altre informazioni - Sezione 3 Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura - 3.1. Rischio di credito - Informazioni di natura quantitativa - 2. Esposizioni creditizie - Tabella 2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti.

	<b>Numero delle convenzioni sottoscritte con le banche</b> (Convenzioni effettivamente operative)	$2 \leq G < 5$	1
		$G < 2$	0
H)	<b>Rapporto:</b> <b>Volumi garanzie concesse su affidamenti a medio-lungo termine / Volume garanzie concesse</b> (Valore medio relativo agli ultimi 2 esercizi)	$H \geq 40\%$	3
		$30\% \leq H < 40\%$	2
		$20\% \leq H < 30\%$	1
		$H < 20\%$	0
I)	<b>Numero imprese aventi sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna garantite nell'ultimo esercizio</b>	$I \geq 200$	2
		$100 \leq I < 200$	1
		$I < 100$	0

Al punteggio totale devono essere sommati punti nei seguenti casi:

Parametri aggiuntivi	Valore	Punti
<b>Certificazione di qualità</b>	SI	1
	NO	0

Saranno ammissibili alla successiva fase di Due Diligence tutti i Confidi che avranno conseguito un punteggio superiore a 13. Nel caso di partecipazione in forma aggregata:

- ciascun Confidi facente parte dell'aggregazione dovrà superare il punteggio minimo di 13;
- il punteggio assegnato all'aggregazione di Confidi sarà pari alla media dei punteggi conseguiti dai singoli Confidi partecipanti all'aggregazione, ponderato per il volume complessivo di garanzie concesse negli ultimi 2 esercizi da ciascun Confidi partecipante all'aggregazione, a favore di PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione ER.

## 8.2 Due Diligence

La Commissione, secondo l'ordine di graduatoria dei punteggi assegnati nella precedente fase di Pre-selezione, procederà a:

- verificare la conformità della documentazione inclusa nella busta "B" dai Manifestanti Interesse che abbiano superato la Pre-selezione; e
- svolgere una Due Diligence sui primi 4 Manifestanti Interesse che abbiano superato la Preselezione, al fine di analizzare in modo più dettagliato i relativi aspetti economico-finanziari e operativi di attuazione della Piattaforma. Resta inteso che, ai fini della graduatoria, in caso di parità di punteggio assegnato a due o più Manifestanti Interesse, prevarrà il Manifestante Interesse che abbia dichiarato di aver conseguito il maggior volume complessivo di garanzie concesse negli ultimi 2 esercizi, a favore di PMI aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione ER.

La valutazione svolta nell'ambito della Due Diligence, che non comporterà in ogni caso integrazione dei punteggi assegnati dalla Commissione all'esito della fase di Pre-selezione, sarà effettuata sulla base delle informazioni fornite con la Relazione Tecnica, ferma restando la facoltà della Commissione di richiedere ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini dello svolgimento della valutazione, e sarà tra l'altro finalizzata a verificare la qualità dell'*origination* avuto riguardo a:

- l'adeguatezza in termini di solidità patrimoniale e di redditività della gestione corrente;
- l'adeguatezza della struttura interna atta alla valutazione del merito di credito;
- eventuali rilievi o provvedimenti sanzionatori presentati dall'Autorità di vigilanza;
- la capacità di costituire i Portafogli di Garanzie nel territorio della Regione ER;
- le caratteristiche del portafoglio originato, anche in termini di granularità e di distribuzione territoriale;
- il trasferimento dei benefici alle PMI Beneficiarie;
- le potenzialità delle attività di commercializzazione e pubblicità della Piattaforma;
- la strategia della rete di distribuzione;
- la gestione dei rischi;
- l'efficacia dei processi di recupero;
- l'adeguatezza dei sistemi informatici;
- la capacità di rispettare i requisiti di controllo e rendicontazione;
- l'esperienza pregressa nella gestione di fondi e contributi pubblici.

La Due Diligence potrà altresì includere, a discrezione di CDP, una visita presso la sede operativa dei soggetti Manifestanti Interesse. All'esito di tale attività, la Commissione individuerà come Confidi Ammessi i primi 4 Manifestanti Interesse secondo l'ordine di graduatoria, in forma singola o aggregata, con i quali sottoscrivere l'Accordo Quadro.

È fatta salva in ogni caso la facoltà di CDP di escludere dalla presente procedura i Manifestanti Interesse che, all'esito dello svolgimento della Due Diligence, si rivelino, a insindacabile giudizio di CDP, inadeguati per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

In caso di esclusione di uno o più Manifestanti Interesse all'esito della Due Diligence: (i) la lista dei primi 4 Manifestanti Interesse si intenderà di volta in volta integrata dagli ulteriori Manifestanti Interesse (se presenti) in ordine di graduatoria, e (ii) sui Manifestanti

Interesse così di volta in volta integrati, CDP svolgerà attività di Due Diligence al fine di selezionare i Confidi Ammessi.

### **8.3 Ammissione**

I Confidi Ammessi saranno convocati da CDP per:

- (i) presentare i documenti attestanti i requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla presente procedura; CDP effettuerà pertanto la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, procedendo, in caso di esito negativo di tale verifica, alla revoca dell'ammissione disposta a favore del Confido Ammesso con subentro del Manifestante Interesse immediatamente successivo nella Graduatoria;
- (ii) in caso di esito positivo della predetta verifica dei requisiti, la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il cui schema viene allegato al presente Avviso, unitamente ai relativi allegati.

Resta inteso che i contenuti dell'Accordo Quadro potranno subire modifiche non sostanziali prima della sottoscrizione dell'Accordo stesso su indicazione di CDP ovvero della Regione ER.

L'Accordo Quadro disciplina i termini e le condizioni generali della Controgaranzia CDP, perseguendo il comune scopo di ottimizzare l'utilizzo delle Risorse ER e conseguire un'ottimale e funzionale operatività della Piattaforma a favore e nell'interesse ultimo delle PMI Beneficiarie; tra l'altro con riferimento a:

- costituzione del portafoglio di garanzia;
- commissione di garanzia;
- meccanismo di *earn out*;
- impegni di ciascun Confido Ammesso;
- modalità di escussione della Controgaranzia CDP;
- limite del *cap* prime perdite individuale e del *cap* prime perdite complessivo;
- gestione dei recuperi.

L'efficacia dell'Accordo Quadro sarà perfezionata mediante la sottoscrizione con ciascun Confido Ammesso di apposito Accordo Bilaterale, il cui schema è allegato all'Accordo Quadro.

Ulteriori Confidi, selezionati da CDP, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro, successivamente alla Data di Sottoscrizione (ciascuno, un "Confido Aderente"), potranno aderire all'Accordo Quadro, sottoscrivendo per accettazione apposito atto di adesione e ricognizione ("Atto di Adesione e Ricognizione"), da proporsi da parte di CDP.

In caso di perdita di uno o più dei Requisiti Confidi, il relativo Confido Ammesso avrà la facoltà di riacquistare tali Requisiti Confidi entro i termini previsti dall'Accordo Quadro ("Cure Period"), restando inteso che:

- (i) durante il Cure Period, non potrà in ogni caso essere richiesta dal Confido Ammesso che risulti carente di uno o più Requisiti Confidi la concessione di alcuna Controgaranzia CDP; e

- (ii) laddove il riacquisto del relativo Requisito Confidi non avvenga entro il Cure Period, il relativo Accordo Bilaterale si intenderà risolto di diritto, conformemente ai termini ivi previsti, ferma l'efficacia e la validità delle Controgaranzie CDP già concesse alla data di inizio del Cure Period.

#### **Articolo 9. Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al processo di selezione per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

#### **Articolo 10. Definizioni e interpretazione**

Nel presente Avviso, i termini e le espressioni in maiuscolo avranno il significato attribuito loro di seguito o come altrove definito nel presente documento e nei suoi allegati, a meno che il contesto non richieda diversamente.

“Accordo Bilaterale”	indica l'accordo bilaterale di garanzia da sottoscrivere tra ciascun Confidi Ammesso e CDP in esecuzione e ai sensi del relativo Accordo Quadro, nella forma ivi allegata.
“Accordo di Cooperazione”	indica l'accordo di cooperazione interamministrativa sottoscritto in data [●] tra la Regione e CDP ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento a CDP della gestione delle risorse del Fondo EuReCa.
“Accordo di Finanziamento”	indica l'accordo di finanziamento sottoscritto in data [●] tra la Regione ER e CDP per la gestione delle Risorse ER assegnate alla stessa CDP ai sensi dell'Accordo di Cooperazione.
“Accordo Quadro”	indica l'accordo quadro di garanzia di cui all'Allegato B del presente Avviso.
“Atto di Adesione e Ricognizione”	indica l'atto di adesione all'Accordo Quadro e ricognizione dei relativi termini e condizioni, da sottoscrivere da parte di ogni eventuale ulteriore Confidi Ammesso selezionato da CDP, successivamente alla Data di Sottoscrizione, in conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro.
“Cap Prime Perdite Complessivo”	indica, ai fini della complessiva operatività della Piattaforma, il 10% della Quota

	Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP, sino a concorrenza del complessivo importo massimo garantito pari a Euro 9.711.606,34.
“Cap Prime Perdite Individuale”	indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) il Cap Prime Perdite Complessivo e (ii) il 10% della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie di tale Confidi Ammesso, tempo per tempo.
“CDP”	indica Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
“Confidi”	indica i confidi iscritti all’albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo dell’1 settembre 1993, n. 385 (“TUB”, come di volta in volta modificato e/o integrato)
“Confidi Aderente”	indica ciascun ulteriore Confidi Ammesso, che dovesse essere selezionato da CDP, successivamente alla Data di Sottoscrizione, in conformità a quanto previsto dall’Accordo Quadro.
“Confidi Ammesso”	indica ciascun Confidi selezionato attraverso il presente Avviso.
“Controgaranzia CDP”	indica la controgaranzia prestata da CDP in relazione alle Garanzie Confidi in conformità ai termini di cui all’Accordo Quadro.
“Cure Period”	indica il termine di 45 giorni lavorativi a decorrere da: (i) il venir meno di uno o più Requisiti Confidi, ovvero (ii) la circostanza, di cui il relativo Confidi Ammesso sia comunque venuto a conoscenza, per cui una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza <i>ab initio</i> dei Requisiti Garanzie Confidi.
“Data di Sottoscrizione”	indica la data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra CDP e gli originari Confidi Ammessi.



"Data Finale di Inclusione"	indica la data che cade alla seconda data di comunicazione di inclusione e rendicontazione (ossia il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo), successiva al termine del periodo di <i>ramp-up</i> (inteso come il periodo della durata di [24] mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale).
"Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)"	indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI) della Commissione Europea, il valore attualizzato dell'agevolazione concessa a un'impresa, al lordo della tassazione, rapportato all'intero ammontare attualizzato dell'investimento sostenuto, con attualizzazione dei flussi.
"FESR"	indica il Fondo europeo di sviluppo regionale.
"Finanziamenti Garantiti"	indica i finanziamenti bancari concessi alle PMI operanti nel territorio della Regione ER e garantiti dalle Garanzie Confidi.
"Finanziatori Garantiti"	indica banche, intermediari e altri istituti finanziatori che hanno concesso i Finanziamenti Garantiti.
"Fondo EuReCa"	indica il fondo costituito dalla Regione ER in attuazione del POR FESR 2014/2020, con Delibera di Giunta Regionale n. 1981 del 13/12/2017.
"Garanzia Confidi"	indica ciascuna garanzia rilasciata dal singolo Confidi Ammesso a garanzia dei Finanziamenti Garantiti.
"Misura ER"	indica il contributo in conto capitale, a fondo perduto, che la Regione ER intende

	attivare, nell'ambito delle azioni di cui al terzo asse prioritario del POR.
"Perdite Effettivamente Pagate"	indica, con riferimento alla Data di Scadenza Finale, l'ammontare complessivo delle somme effettivamente versate da CDP a ciascun Confidi Ammesso a seguito dell'escussione della Controgaranzia CDP, al lordo delle somme oggetto di recupero da parte del relativo Confidi Ammesso, sia direttamente che indirettamente per il tramite del relativo Finanziatore Garantito, e retrocesse a CDP ai sensi dell'Accordo Quadro.
"Piattaforma"	indica la piattaforma di garanzia a supporto delle PMI della Regione ER, nel contesto della quale verranno emesse le Controgaranzie CDP.
"PMI"	indica le piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.
"PMI Beneficiaria"	indica ciascuna PMI beneficiaria della relativa Garanzia Confidi.
"POR"	indica il programma operativo "POR Emilia-Romagna FESR".
"Portafoglio di Garanzie"	indica, collettivamente, l'insieme delle Garanzie Confidi di tempo in tempo in essere.
"Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP"	indica, ai fini della complessiva operatività della Piattaforma, una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale complessivo del totale dei Portafogli di Garanzie di tempo in tempo in essere e comunque non superiore all'importo massimo di Euro 97.116.063,43.
"Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP"	indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) la Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP e (ii) una quota percentuale corrispondente all'80% del

	valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi inclusa nel Portafoglio di Garanzie di tale Confidi Ammesso di tempo in tempo in essere.
“Regione ER”	indica la Regione Emilia-Romagna.
“Regolamento De Minimis”	indica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 352 del 24/12/2013).
“Regolamento di Esenzione”	indica il Regolamento (UE) n. 651/2014.
“Regolamento SIE”	indica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
“Requisiti”	indica, congiuntamente, i Requisiti Confidi Ammessi e i Requisiti Garanzie Confidi.
“Requisiti Confidi Ammessi”	indica i requisiti soggettivi e oggettivi definiti nell’Accordo Quadro.
“Requisiti Garanzie Confidi”	indica i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’Accordo Quadro per l’ammissione del Portafoglio di Garanzie al beneficio della Controgaranzia CDP.
“Risorse ER”	indica le risorse messe a disposizione dalla Regione ER per l’emissione delle Controgaranzie CDP, nel contesto e ai fini dell’operatività della Piattaforma.
“Tasso di Perdita Lordo”	indica il rapporto, calcolato alla Data di Scadenza Finale, tra l’ammontare complessivo delle somme versate da CDP al relativo Confidi Ammesso a seguito dell’escussione della Controgaranzia CDP e l’ammontare complessivo delle Garanzie Confidi di tale Confidi Ammesso, senza considerare alcun importo recuperato da CDP.
“Termine Utile Impiego Risorse ER”	indica il 31 dicembre 2023.
“TUB”	indica il decreto legislativo dell’1 settembre 1993, n. 385.



## ALLEGATO A

All'attenzione di: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Area Istituzioni  
Finanziarie - Servizio Finanza Strutturata

Via Castelfidardo, n. 1,  
00185 Roma

**Oggetto: PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE PMI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - AVVISO PER LA SELEZIONE DEI CONFIDI (CUP: E84H17000850002)**

### MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

*[da sottoscrivere a cura del Manifestante Interesse in forma singola, ovvero – in caso di aggregazioni di Confidi già costituite - dal legale rappresentante del Confidi capofila, ovvero – in caso di aggregazioni non ancora costituite – dal legale rappresentante di ciascun Confidi che costituirà l'aggregazione]*

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_,

con sede legale in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

forma giuridica \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ pec: \_\_\_\_\_

con riferimento all'Avviso di cui all'oggetto (CUP: E84H17000850002), sottopone, con la presente, la propria Manifestazione di Interesse per la selezione dei confidi ammessi a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP nell'ambito della piattaforma di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese della Regione Emilia-Romagna ("Piattaforma").

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

#### DICHIARA

- di essere iscritto, alla data di presentazione della presente Manifestazione di Interesse, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB dal [GG/MM/AAAA];
- di presentare la presente Manifestazione di Interesse come confidi singolo;  
(ovvero, in alternativa)
- di presentare la presente Manifestazione di Interesse in qualità di capofila dell'aggregazione tra Confidi, costituita tra i seguenti Confidi iscritti, alla data di presentazione della presente Manifestazione di Interesse, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB:

Confidi	Sede Legale	P.IVA/C.F.	Data iscrizione albo intermediari art. 106 TUB

(ovvero, in alternativa)

- di presentare la presente Manifestazione di Interesse in qualità di componente dell'aggregazione tra Confidi, da costituirsi tra i seguenti Confidi iscritti, alla data di presentazione della presente Manifestazione di Interesse, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB:

Confidi	Sede Legale	P.IVA/C.F.	Data iscrizione albo intermediari art. 106 TUB


e di impegnarsi, in caso di ammissione dell'aggregazione a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP nell'ambito della Piattaforma, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni, conferendo mandato collettivo speciale \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ rappresentanza \_\_\_\_\_ all'impresa

\_\_\_\_\_, qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;

*(ovvero, in caso di aggregazione già costituita)*

- che i Confidi componenti l'aggregazione sono iscritti nel Registro delle Imprese di:

Confidi	Registro delle imprese di	Registro delle imprese n°

- di essere iscritto al Registro prefettizio sezione/settore \_\_\_\_\_

*(ovvero, in caso di aggregazione già costituita)*

- che i Confidi componenti l'aggregazione sono iscritti nel Registro prefettizio sezione/settore di;

<b>Confidi</b>	<b>Registro prefettizio</b>	<b>Sezione/settore</b>

- di avere<sup>6</sup> almeno una sede operativa nella Regione Emilia Romagna, sita in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, ovvero, in caso di presentazione della Manifestazione di Interesse in forma aggregata, di garantire il rispetto del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) dell'Avviso per il tramite del/dei seguenti Confidi componenti l'aggregazione:

<b>Confidi</b>	<b>Sede Legale</b>	<b>P.IVA/C.F.</b>

*(o, in alternativa)*

- che<sup>7</sup>, in caso di ammissione a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP nell'ambito della Piattaforma, si impegna ad aprire una sede operativa in Emilia Romagna entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Bilaterale di Garanzia<sup>8</sup>.

*(ovvero, in caso di aggregazione)*

- in caso di ammissione a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP nell'ambito della Piattaforma, si impegna a soddisfare il requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) dell'Avviso di aprire una sede operativa in Emilia Romagna entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo Bilaterale di Garanzia, mediante un Confidi componente l'aggregazione

<sup>6</sup> Inserire se il soggetto proponente dispone di una sede operativa nella Regione Emilia Romagna. In caso di partecipazione in forma aggregata, indicare anche il Confidi partecipante all'aggregazione in possesso del requisito.

<sup>7</sup> Inserire solo ove non sia già esistente un'unità operativa nella Regione Emilia Romagna.

<sup>8</sup> Nel caso di aggregazione il rispetto del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) dell'Avviso dovrà essere garantito da almeno uno dei componenti l'aggregazione.

- di essere in possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) dell'Avviso avendo conseguito un volume complessivo di garanzie concesse a PMI aventi sede legale e/o operativa nell'Emilia-Romagna cumulato, negli ultimi due esercizi, in misura pari a € \_\_\_\_\_  
(o, in alternativa)
- che il requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) dell'Avviso è soddisfatto complessivamente dall'aggregazione di Confidi ed è posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capofila dell'aggregazione, come di seguito specificato:

Confidi	Volume garanzie concesse vs PMI Emilia-Romagna ultimi 2 esercizi (€)

- che nello statuto del Confidi/dei Confidi costituenti l'aggregazione è previsto il divieto di 9:
  - distribuire direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
  - ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile e al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato a organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ovvero in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di Confidi;
- che, nel caso risultasse ammesso a beneficiare della controgaranzia concedibile da CDP nell'ambito della Piattaforma, si impegna a rispettare tutti gli obblighi indicati nell'Avviso, mediante sottoscrizione, congiuntamente con CDP, dell'Accordo Quadro di Garanzia e del successivo Accordo Bilaterale di Garanzia<sup>10</sup>;
- che ogni comunicazione relativa alla presente procedura può essere inviata all'indirizzo PEC [•], restando inteso che:
  - i. tutte le comunicazioni tra CDP ed i Manifestanti Interesse si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it) ed all'indirizzo PEC sopra indicato dal sottoscritto Confidi;
  - ii. eventuali modifiche all'indirizzo PEC sopra indicato dal sottoscritto Confidi o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a CDP; diversamente, CDP declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;

<sup>9</sup> Il requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) dovrà essere soddisfatto da ciascun componente la aggregazione costituenda o costituita.

<sup>10</sup> Tale impegno, nel caso di aggregazione da costituirsi, sarà espletato dal componente qualificato come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti.



- iii. in caso di aggregazioni, anche non ancora costituite, le comunicazioni inviate al Confidi capofila si intendono validamente rese a tutti i Confidi aggregati.
- *(in caso di aggregazione già costituite)* anche in nome e per conto delle imprese mandanti componenti l'aggregazione già costituita
- di essere in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;
  - che il Confidi (nonché, in caso di aggregazione già costituita, ciascuno dei Confidi componenti l'aggregazione):
    - a) non si trova alla data di presentazione della presente Manifestazione di Interesse in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
    - b) nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della Manifestazione di Interesse non è entrato in stato di concordato preventivo a seguito di fallimento o amministrazione controllata;
  - per sé nonché per i soggetti sotto indicati<sup>11</sup>,

<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>	<b>Carica sociale</b>	<b>CONFIDI</b> <i>(da compilare solo in caso di aggregazioni già costituite)</i>	<b>Data di cessazione dalla carica</b> <i>(da compilare solo in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno anteriore alla pubblicazione del presente avviso)</i>

- a) di non essere stato condannato con sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato relativo alla condotta professionale che potrebbe

<sup>11</sup> Indicare i soggetti che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sul Confidi.

influenzare la loro capacità di effettuare l'operazione finanziaria per la quale è richiesta la presente agevolazione;

- b) di non essere stato condannato con sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati di frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi altra attività illecita, nel caso in cui tale attività illegale sia lesiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea<sup>12</sup>;
- che alla data di presentazione della presente Manifestazione di Interesse non sussistano a carico del Confidi/dei Confidi costituenti l'aggregazione cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del D.lgs. 159/2011);
  - che alla data di presentazione della presente Manifestazione di Interesse non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si allega alla presente Manifestazione di Interesse la seguente documentazione:

**Per ciascun confidi** (singolo ovvero componente di un'aggregazione)

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Confidi, vigenti all'atto di presentazione della Manifestazione di Interesse;
- b) copia degli ultimi due bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredati dalla relazione degli organi sociali;
- c) copia dell'avviso per la selezione dei Confidi e dei relativi allegati, siglati in ogni pagina e firmati in calce per accettazione integrale dei relativi contenuti;
- d) copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore la Manifestazione di Interesse in corso di validità;

In aggiunta alla sopra riportata documentazione, **in caso di presentazione di manifestazioni di interesse da parte di aggregazioni già costituite:**

- e) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

---

<sup>12</sup> Le condizioni di cui alle sopra richiamate lettere b) e c), non trovano applicazione nel caso in cui il Confidi possa dimostrare di aver adottato misure idonee nei confronti delle persone con poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sul Confidi stesso che abbiano subito tali condanne.

I documenti da allegare alla Manifestazione di Interesse devono recare attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445.

La Manifestazione di Interesse ed i relativi allegati devono essere compilati da ciascun Confidi e,

- in caso di aggregazioni di Confidi già costituite, sottoscritti dal legale rappresentante del Confidi capofila;
- in caso di aggregazioni non ancora costituite, sottoscritti dai legali rappresentanti di ciascuno dei Confidi che costituiranno l'aggregazione.

Firma  
Legale Rappresentante

---



### ALLEGATO A/1

All'attenzione di: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Area Istituzioni  
Finanziarie- Servizio Finanza Strutturata  
Via Castelfidardo, n. 1,  
00185 Roma

**Oggetto: PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE PMI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -AVVISO PER LA SELEZIONE DEI CONFIDI (CUP: E84H17000850002)**

### DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI AMMISSIONE

*[Da presentarsi a cura del Manifestante Interesse in forma singola, ovvero - in caso di partecipazione in forma aggregata – da ciascun Confidi componente l'aggregazione, costituita o da costituire]*

Il sottoscritto

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_,  
con sede legale in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
forma giuridica \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ pec: \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

- di aver avviato l'operatività nell'anno \_\_\_\_\_;
- che il "Total capital ratio", alla data dell'ultimo bilancio approvato è pari al \_\_\_\_\_%;
- di [avere / non avere] ottenuto la relazione di revisione contabile di bilancio con giudizio senza modifiche<sup>13</sup>;
- che l'indice di *asset quality*<sup>14</sup> inteso come rapporto tra "Esposizioni creditizie verso clientela per cassa e fuori bilancio deteriorate nette" ed "Esposizioni creditizie verso clientela per cassa e fuori bilancio totali nette" risultante alla data dell'ultimo bilancio approvato è pari al \_\_\_\_\_%;
- di contare, alla data della presente dichiarazione, un numero di imprese associate pari a: \_\_\_\_\_;
- che, alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, il volume complessivo delle garanzie concesse a favore di PMI con sede legale e/o operativa in Emilia Romagna nel corso degli ultimi due esercizi<sup>15</sup> ammonta a € \_\_\_\_\_;
- di aver complessivamente stipulato le seguenti convenzioni in corso di validità con le banche/enti finanziari:
  - [...];
  - [...];
  - [...];
- che il rapporto tra i volumi delle garanzie concesse negli ultimi due esercizi su affidamenti a medio/lungo termine<sup>16</sup> (oltre 18 mesi) e il volume complessivo di garanzie concesse negli ultimi due esercizi ammonta a € \_\_\_\_\_;
- che il numero imprese con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Emilia Romagna garantite nell'ultimo esercizio ammonta a: \_\_\_\_\_;
- di aver ottenuto la seguente certificazione di qualità: \_\_\_\_\_.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore la Manifestazione di Interesse in corso di validità.

<sup>13</sup> Per giudizio senza modifiche si intende un giudizio diverso da: "Giudizio con rilievi", "Giudizio negativo", "Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio".

<sup>14</sup> Per chiarezza si specifica che il dato si riferisce al valore riportato in Nota Integrativa - Parte D Altre informazioni - Sezione 3 Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura - 3.1. Rischio di credito - Informazioni di natura quantitativa - 2. Esposizioni creditizie - Tabella 2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti.

<sup>15</sup> Questo parametro verrà utilizzato per la ponderazione dei punteggi ottenuti da singoli Confidi ai fini della determinazione del punteggio assegnato al Manifestante Interessi in forma aggregata.

<sup>16</sup> Per affidamenti a medio/lungo termine si intendono tutte le operazioni aventi durata superiore a 18 mesi.

Firma del Legale Rappresentante

---

**ALLEGATO A/2****DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA  
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

**COMPILARE TUTTE LE SEZIONI IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E  
LEGGIBILE**

Il/La sottoscritt__	<input type="text"/>	
nat__ a	<input type="text"/>	il <input type="text"/>
residente a	<input type="text"/>	via <input type="text"/>
codice fiscale	<input type="text"/>	
nella sua qualità di	<input type="text"/>	
dell'Impresa	<input type="text"/>	

**D I C H I A R A**

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di	<input type="text"/>
con il numero Repertorio Economico Amministrativo	<input type="text"/>
Denominazione:	<input type="text"/>
Forma giuridica:	<input type="text"/>
Sede:	<input type="text"/>
Sedi secondarie e Unità Locali	<input type="text"/>

Codice Fiscale:

Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI

Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

**OGGETTO SOCIALE****COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE



**PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI) \***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

**(sindaci effettivi e supplenti)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

**COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) \*\***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

**SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)\*\*\***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

**DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE  
RAPPRESENTANTE

---

---

**NOTE**

\* **I procuratori e i procuratori speciali:** Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011<sup>1</sup>, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

**N.B.** Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri loro conferiti, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico siano tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

<sup>1</sup>**Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011:** "Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell' impresa".(cfr. **circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013**).

\*\* **Organismo di vigilanza:** l' art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

\*\*\* **Socio di maggioranza:** si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

**N.B.** Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

---

**Variazioni degli organi societari** - *I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente erogante, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.*

*La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.*

**Nel caso di documentazione incompleta** (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs 159/2011.

**SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA**

<b>TIPOLOGIA DI SOCIETA'</b>	<b>SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA</b>
<b>Impresa individuale</b> (art. 85 c.1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. titolare dell'impresa</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Associazioni</b> (art. 85 c.2 lett. a)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legali rappresentanti</li> <li>2. collegio sindacale (se previsto)</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>
<b>Società di capitali anche consortili, le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</b> (art. 85 c.2 lett. b)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione</li> <li>3. collegio sindacale (se previsto)</li> <li>4. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione</li> <li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>
<b>Società di capitali: società per azioni (spa) società a responsabilità limitata (srl) società in accomandita per azioni (sapa)</b> (art. 85 c.2 lett. c)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. amministratori</li> <li>3. collegio sindacale (se previsto)</li> <li>4. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>6. socio (in caso di società unipersonale)</li> <li>7. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs 231/2001 (nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile)</li> <li>8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>
<b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b> (art. 85 c.2 lett. d)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione</li> <li>3. collegio sindacale (se previsto)</li> <li>4. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>5. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)</li> <li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>
<b>Società semplice e in nome collettivo</b> (art. 85 c.2 lett. d)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutti i soci</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Società in accomandita semplice</b> (art. 85 c.2 lett. f)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. soci accomandatari</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b> (art. 85 c.2 lett. g)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b> (art. 85 c.2 lett. h)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>

<p><b>Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b> (art. 85 c. 2 lett. l)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. direttore tecnico</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<p><b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b> (art. 85 c.2 ter)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa (i cui dati devono essere inseriti nel modello A a firma del legale rappresentante)</li> </ol>
<p><b>Per le società di capitali – società per azioni (spa), società a responsabilità limitata (srl), società in accomandita per azioni (sapa) - anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></b> (art. 85 c. 2 quater)</p>	<p>Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere la documentazione antimafia deve riferirsi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento</li> <li>2. ai direttori generali</li> <li>3. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti</li> </ol> <p>Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società</li> <li>2. alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società</li> <li>3. ai direttori generali</li> <li>4. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti</li> <li>5. la documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato</li> <li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti precedenti</li> </ol>

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**  
(art.46 DPR 28/12/2000 n. 445)

**COMPILARE TUTTE LE SEZIONI IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( )

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ ( )

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F.

\_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ ( ) cap. \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 così come modificato dal D.lgs. n. 218/2012,

di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età<sup>17</sup>:

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

*ovvero*

<sup>17</sup> Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato italiano.

di non avere familiari conviventi di maggiore età

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

**Data e firma del dichiarante<sup>18</sup> (\*)**

\_\_\_\_\_

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)

(\*) In caso di società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011, anche nel caso in cui non ci siano familiari conviventi di maggiore età da dichiarare

**NB:** la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

---

<sup>18</sup> La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

**ALLEGATO B****Schema di Accordo Quadro di Garanzia e relativi allegati**

(i relativi documenti sono riportati come allegato 4 all'Accordo di Cooperazione)



**ALLEGATO 6.3****Modello di Comunicazione di Escussione**

[A mano / Raccomandata R.R.]

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

**Regione Emilia-Romagna**

[•]

[•]

*All'attenzione di: [●]*

[Trasmessa a mezzo PEC]

Egregi Signori,

**Oggetto:        Accordo di Finanziamento datato [•] – Comunicazione di Escussione**

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Comunicazione di Escussione, i termini definiti nell'Accordo di Finanziamento stipulato tra Voi e noi in data [●] avranno lo stesso significato se utilizzati nella presente Comunicazione di Escussione.

Con la presente Vi rappresentiamo di aver ricevuto da [•], [•] e [•], ciascuno in qualità di Confidi Ammesso, una comunicazione di intervenuta perdita in relazione [alla Garanzia Confidi indicata nell'allegata Scheda 6.3.A / alle Garanzie Confidi indicate nell'allegata Scheda 6.3.A].

Ai sensi dell'articolo 6.3 dell'Accordo di Finanziamento, Vi comunichiamo che procederemo, pertanto, a fare addebitare il Conto Dedicato per un importo pari a [●] (l'“**Importo**”), con conseguente accredito di tale Importo sul conto con IBAN numero [•] e Codice SWIFT [•].

Vi confermiamo che il Confidi Ammesso ha certificato la conformità [della Garanzia Confidi / delle Garanzie Confidi] a cui si riferisce la presente Comunicazione di Escussione ai Requisiti Garanzie Confidi.

Vi comunichiamo che l'importo di Risorse ER residue e disponibili, al netto delle Risorse ER da utilizzare a fronte delle presenti escussioni, risulta pari a [•].

Dichiariamo che non è in essere alcun inadempimento agli obblighi derivanti in capo al Confidi Ammesso ai sensi dell'Accordo Quadro di Garanzia, dell'Accordo Bilaterale di Garanzia ovvero a quelli della scrivente derivanti dall'Accordo di Finanziamento.

Con i migliori saluti,

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

-----

Nome:

Titolo:

**SCHEDA 6.3.A DELL'ALLEGATO 6.3****Scheda di Richiesta di Escussione**

A.1.1	A.2.1	A.2.2	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
<b>Numero identificativo PMI Beneficiaria</b>	<b>Numero identificativo finanziamento</b>	<b>Valuta</b>	<b>Data pagamento escussione</b>	<b>Importo escusso - quota capitale</b>	<b>Importo escusso - quota interessi</b>	<b>Importo garantito Confidi</b>	<b>Importo garantito Controgaranzia CDP</b>	<b>Importo escusso Controgaranzia CDP</b>
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

**ALLEGATO 7.4****Modello di Comunicazione dei Recuperi**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

**Regione Emilia-Romagna**

[•]

[•]

*All'attenzione di:* [•]

[Trasmessa a mezzo PEC]

Egredi Signori,

**Oggetto: Comunicazione dei Recuperi**

salvo quanto diversamente disposto nella presente, i termini di seguito utilizzati con iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Finanziamento stipulato in data [•].

Premesso che:

- (a) ai sensi dell'articolo 11.4 dell'Accordo Quadro di Garanzia, CDP ha diritto ad una percentuale pari (i) all'80% di qualsiasi importo eventualmente recuperato dai Confidi Ammessi ai sensi del paragrafo 11.1 dell'Accordo Quadro di Garanzia e (ii) al 100% dell'ESL recuperato dai Confidi Ammessi ai sensi del paragrafo 11.2 dell'Accordo Quadro di Garanzia, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero; e
- (b) ai sensi dell'articolo 7.4 dell'Accordo di Finanziamento, CDP si è impegnata a retrocedere alla Regione, entro 30 giorni dall'intervenuta ricezione dei relativi importi da parte dei Confidi Ammessi, una quota percentuale pari al 70% delle somme corrisposte alla stessa CDP dai Confidi Ammessi all'esito dei recuperi da questi ultimi conseguiti - a seguito dell'intervenuta escussione delle relative Garanzia Confidi e della corrispondente Controgaranzia CDP - ovvero una quota percentuale pari al 100% dell'Equivalente Sovvenzione Lordo oggetto di recupero da parte dei Confidi Ammessi a seguito di revoca dell'agevolazione,

con la presente Vi informiamo di aver ricevuto da [•], [•] e [•], ciascuno in qualità di Confidi Ammesso, comunicazioni dei recuperi per un importo fino a [specificare importo] riferito ai Finanziamenti Garantiti rispetto ai quali si è verificato un inadempimento e/o all'ESL, di cui all'allegata Scheda 7.4.A.

Il pagamento a favore di CDP da parte dei menzionati Confidi Ammessi sarà effettuato nei termini fissati al paragrafo 11.4 dell'Accordo Quadro di Garanzia e il relativo versamento da parte di CDP a beneficio della Regione sarà effettuato nei termini fissati all'articolo 7.4 dell'Accordo di Finanziamento.

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

-----

Nome:

Titolo:

**SCHEDA 7.4.A DELL'ALLEGATO 7.4**  
**Scheda di Comunicazione dei Recuperi**

A.1.1	A.2.1	A.2.2	C.7	C.8	C.9	C.10	C.11	C.12	C.13
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Data recupero	Importo recuperato (complessivo / quota CDP)	Data pagamento	Importo garantito Confidi	ESL Totale	ESL oggetto di recupero	Costi attività di recupero
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio

**ALLEGATO 8.1****Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

**Regione Emilia-Romagna**

[•]

[•]

All'attenzione di: [•]

[Trasmessa a mezzo PEC]

Egredi Signori,

**Oggetto: Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**

salvo quanto diversamente disposto nella presente, i termini di seguito utilizzati con iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Finanziamento stipulato in data [•].

Con la presente Vi rappresentiamo di aver ricevuto da [•], [•] e [•], ciascuno in qualità di Confidi Ammesso, Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione ai sensi delle quali gli stessi ci hanno confermato che, nel corso del trimestre [•], [non hanno sottoscritto nuove Garanzie Confidi, restando, pertanto, invariato il Portafoglio di Garanzie] / [hanno sottoscritto le Garanzie Confidi di cui all'allegata Scheda 8.1.A (Scheda di Inclusione e Rendicontazione):]

Ai sensi del paragrafo 3.6 dell'Accordo Quadro di Garanzia da noi sottoscritto con, *inter alios*, tali Confidi Ammessi in data [•], ci è stato chiesto di concedere la Controgaranzia CDP con riferimento alle sopra elencate Garanzie Confidi, incluse nel Portafoglio di Garanzie.

Ai sensi della Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, i predetti Confidi Ammessi hanno dichiarato e confermato che:

- (a) l'importo complessivo in linea capitale delle Garanzie Confidi per le quali hanno richiesto con le predette Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione la concessione della Controgaranzia CDP è pari a Euro [•];
- (b) il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie è ad oggi pari a Euro [•];

- (c) il numero complessivo di Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie (ivi comprese le Garanzie Confidi oggetto delle relative Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione) è pari a [•];
- (d) l'importo della Controgaranzia CDP corrispondente alla Quota di Copertura della Garanzia CDP relativa alle Garanzie Confidi oggetto delle relative Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi oggetto di tali Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione;
- (e) l'importo complessivo della Controgaranzia CDP rientra nel limite dell'importo massimo della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP e non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi ricomprese nel Portafoglio di Garanzie;
- (f) tutte le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) dell'Accordo Quadro di Garanzia sono veritiere e corrette alla data odierna;
- (g) sono in possesso di tutte le autorizzazioni e i poteri richiesti e/o comunque necessari ai fini delle relative Comunicazioni di Inclusione e Rendicontazione; e
- (h) utilizzeranno la Controgaranzia CDP esclusivamente a garanzia delle Garanzie Confidi facenti parte del relativo Portafoglio di Garanzie.

Infine, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 3.7 dell'Accordo Quadro di Garanzia, i Confidi Ammessi ci hanno comunicato le variazioni riportate nella scheda allegata (cfr. Parte E) con riferimento ai termini comunicati in occasione della precedente Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

Con i migliori saluti,

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

-----  
Nome:

Titolo:



### SCHEDA 8.1.A DELL'ALLEGATO 8.1

#### Scheda di Inclusione e Rendicontazione

[Inserire tabelle riepilogative in relazione allo stato di avanzamento nella costruzione del portafoglio]

#### Parte A1 – PMI Beneficiarie

A.1.1	A.1.2	A.1.3	A.1.4	A.1.5	A.1.6	A.1.7	A.1.8	A.1.9	A.1.10	A.1.11	A.1.12	A.1.13	A.1.14
Numero Identificativo PMI Beneficiaria	Denominazione PMI Beneficiaria	Indirizzo Sede Legale	C.A.P. Sede Legale	Indirizzo Sede operativa	C.A.P. Sede operativa	Paese	Data di costituzione	Settore (Ateco 2007)	Numero di dipendenti alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Fatturato Totale (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Totale Attivo (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso (ove disponibile)	Dimensione dell'impresa (da definire sulla base del tracciato di rendicontazione ex Reg 821)	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo

[•]

#### Parte A2 – Nuovi Finanziamenti Garantiti

A.2.1	A.2.2	A.2.3	A.2.4	A.2.5	A.2.6	A.2.7	
Numero Identificativo PMI Beneficiaria	Numero Identificativo finanziamento	Valuta	Scopo	Importo finanziamento	Durata (mesi)	Preammortamento (mesi)	Data erogazione
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

[•]

A.2.8	A.2.9	A.2.10	A.2.11	A.2.12
Data prima erogazione	Data prima rata ammortamento	Tipologia e profilo di Ammortamento	Periodicità ammortamento	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio [eventualmente specificare codifiche]	Obbligatorio	Facoltativo

### Parte A3 – Nuove Garanzie Confidi incluse

A.1.1	A.2.1	A.3.1	A.3.2	A.3.3	A.3.4	A.3.5	A.3.6	A.3.7	A.3.8	A.3.9	A.3.10	A.3.11	A.3.12
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Ammontare garanzia	Tasso di garanzia	Data concessione garanzia	Data scadenza garanzia	ABI Soggetto Finanziatore	CAB Soggetto Finanziatore	Provincia	Paese	Ammontare contributo in conto capitale Regione	Investimenti ammessi alla Misura ER	Importo dell'ESL	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo VO

[ ]

### Parte B – Lista delle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie

A.1.1	A.2.1	B.1	B.2	B.3
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Totale Erogato	Debito residuo	Completamento erogazione finanziamento
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	(S/No) Obbligatorio

### Parte D – Rimborso dei Finanziamenti Garantiti

A.1.1 Numero Identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	D.1 Data pagamento finale
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

### Parte E – Variazioni

A.1.1 Numero Identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	E.1 Campo oggetto di variazione	E.2 Vecchio valore	E.3 Nuovo Valore
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

## ALLEGATO 8.2

## Modello per la presentazione di relazioni sugli strumenti finanziari

[•]

N.	Informazioni richieste per ciascuno strumento finanziario	PERIODICITÀ DELLA COMPILAZIONE	NATURA DELLE INFORMAZIONI
<b>I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE [articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>			ANAGRAFICA
1	Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	una tantum	
1.1	Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	una tantum	
2	Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	una tantum	
3	Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario	una tantum	
4	Altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	una tantum	
4.1	Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	una tantum	
<b>II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione [articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>			ANAGRAFICA
5	Nome dello strumento finanziario	una tantum	
6	Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	una tantum	
7	Modalità di attuazione	una tantum	
7.1	Strumento finanziario istituito a livello dell'Unione e gestito direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013,	una tantum	

	sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE		
7.1.1	Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	una tantum	
7.2	Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	una tantum	
8	Tipo di strumento finanziario	una tantum	
8.1	Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi	una tantum	
8.2	Strumento finanziario organizzato tramite un fondo di fondi o senza un fondo di fondi	una tantum	
8.2.1	Nome del fondo di fondi istituito per l'attuazione degli strumenti finanziari	una tantum	
9	Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	una tantum	
9.1	Descrizione degli altri prodotti finanziari	una tantum	
9.2	Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	una tantum	
10	Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	una tantum	

<b>III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 [articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>			ANAGRAFICA
11	Organismo di attuazione dello strumento finanziario	una tantum	
11.1	Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013: entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; la Banca europea per gli investimenti; il Fondo europeo per gli investimenti; istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione; istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica; un organismo di diritto pubblico o privato; l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	una tantum	
11.1.1	Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	una tantum	
11.1.2	Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	una tantum	
12	Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	una tantum	
12.1	Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	una tantum	
13	Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	una tantum	
<b>IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate [articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>			FINANZIARIA

14	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	una tantum	
14.1	di cui contributi dei fondi SIE (in EUR)	una tantum	
15	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	quadrimestrale	
15.1	di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	quadrimestrale	
15.1.1	di cui FESR (in EUR)	quadrimestrale	
15.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	quadrimestrale	
15.1.3	di cui FSE (in EUR)	quadrimestrale	
15.1.4	di cui FEASR (in EUR)	quadrimestrale	
15.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	quadrimestrale	
15.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	quadrimestrale	
15.2.1	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	quadrimestrale	
15.2.2	di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	quadrimestrale	
16	Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (1) (in EUR)	quadrimestrale	
17	Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	quadrimestrale	
17.1	di cui remunerazione di base (in EUR)	quadrimestrale	
17.2	di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	quadrimestrale	
18	Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	quadrimestrale	
19	Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	quadrimestrale	
20	Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del	quadrimestrale	

	regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)		
21	Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	quadrimestrale	
<b>V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura [articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>			ANAGRAFICA, GESTIONALE e FINANZIARIA
22	Denominazione di ciascun prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	una tantum	
23	Data della firma dell'accordo di finanziamento per il prodotto finanziario	una tantum	
24	Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	quadrimestrale	
24.1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	quadrimestrale	
25	Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	quadrimestrale	
25.1	di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	quadrimestrale	
25.1.1	di cui FESR (in EUR)	quadrimestrale	
25.1.2	di cui Fondo di coesione (in EUR)	quadrimestrale	
25.1.3	di cui FSE (in EUR)	quadrimestrale	
25.1.4	di cui FEASR (in EUR)	quadrimestrale	
25.1.5	di cui FEAMP (in EUR)	quadrimestrale	
25.2	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	quadrimestrale	
25.3	di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	quadrimestrale	
26	Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di garanzia firmati (in EUR)	quadrimestrale	
27	Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-	quadrimestrale	



	azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto		
28	Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	quadrimestrale	
29	Numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario	quadrimestrale	
29.1	di cui grandi imprese	quadrimestrale	
29.2	di cui PMI	quadrimestrale	
29.2.1	di cui microimprese	quadrimestrale	
29.3	di cui persone fisiche	quadrimestrale	
29.4	di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	quadrimestrale	
29.4.1	descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	quadrimestrale	
<b>VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi [articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>			GESTIONALE e FINANZIARIA
30	Data di completamento della valutazione ex ante	una tantum	
31	Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	relazione annuale	
31.1	numero di procedure di selezione già avviate	relazione annuale	
31.2	numero di accordi di finanziamento già firmati	relazione annuale	
32	Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	relazione annuale	
32.1	Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	relazione annuale	
33	Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito	quadrimestrale	
34	Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR)	quadrimestrale	
<b>VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli</b>			GESTIONALE e FINANZIARIA

<b>investimenti azionari rispetto agli anni precedenti [articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>			
35	Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	relazione annuale	
36	Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	relazione annuale	
36.1	di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	relazione annuale	
36.2	di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	relazione annuale	
37	Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	relazione annuale	
37.1	di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	relazione annuale	
37.2	di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	relazione annuale	
<b>VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni [articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>			GESTIONALE e FINANZIARIA
38	Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	relazione annuale	
38.1	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	relazione annuale	
38.2	Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	relazione annuale	
38.2.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	relazione annuale	
38.2.2	di cui contributi privati (in EUR)	relazione annuale	

38.3	Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR)	relazione annuale	
38.3.1	di cui contributi pubblici (in EUR)	relazione annuale	
38.3.2	di cui contributi privati (in EUR)	relazione annuale	
39	Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	relazione annuale	
39.1	Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto	relazione annuale	
39.2	Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	relazione annuale	
40	Valore degli investimenti e delle partecipazioni rispetto agli anni precedenti (in EUR)	relazione annuale	
<b>IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata [articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013]</b>			VERIFICA DI EFFICACIA
41	Indicatore del risultato (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	relazione annuale	
41.1	Valore obiettivo dell'indicatore di output.	relazione annuale	
41.2	Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	relazione annuale	

**ALLEGATO 4****Schema di Accordo Quadro di Garanzia tra CDP e i Confidi Ammessi**

**ACCORDO QUADRO DI GARANZIA****TRA**

- 1) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“**CDP**”), in persona del [•], in qualità di [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 25 maggio 2017, e in forza di delega di cui alla comunicazione di servizio n. 2/2018 del 31 gennaio 2018, domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

**E**

- 2) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•];
- 3) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•];
- 4) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•]; e
- 5) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (“[•]”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•].

[•], [•], [•] e [•] sono di seguito definiti i “**Confidi Ammessi**” e, ciascuno singolarmente, un “**Confidi Ammesso**” e, unitamente a CDP, collettivamente, le “**Parti**”.

**PREMESSO CHE:**

- (A) in data 18 luglio 2014, l'Italia ha presentato il programma operativo “POR Emilia-Romagna FESR” (il “**POR**”) per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione Emilia-Romagna (la “**Regione**”), ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (il “**Regolamento SIE**”);

- (B) il POR è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- (C) il POR prevede, tra l'altro, che la Regione intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci;
- (D) in particolare, tale modalità di agevolazione dell'accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione a intermediari finanziari iscritti all'albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 (come di volta in volta modificato e/o integrato, il "TUB") che operano nell'ambito dell'industria, artigianato, commercio e turismo, cooperazione e delle professioni come previsto al paragrafo 3.4.2 (*Azioni da sostenere nell'ambito della priorità di investimento 3d*) del POR;
- (E) la Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19, è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, "*ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia*";
- (F) conformemente ai risultati della valutazione ex-ante eseguita ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento SIE dall'autorità di gestione e presentata al comitato di sorveglianza del POR in data 28 gennaio 2016 (la "**Valutazione ex-ante**"), l'autorità di gestione conferma la presenza di un fallimento di mercato relativo agli investimenti per la competitività e attrattività del sistema produttivo, dovuto anche alla difficoltà per le PMI ad accedere al credito attraverso la garanzia;
- (G) la Regione ha manifestato il proprio interesse ad avviare una collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi dell'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*"), per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ("**PMI**") - regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l'impiego di risorse regionali e del POR, in quanto strumento preposto a rimediare al fallimento di mercato e alle condizioni sub-ottimali di investimento individuate nella Valutazione ex-ante;
- (H) conformemente alla delibera di Giunta della Regione del [•] avente ad oggetto la destinazione di risorse regionali e del POR e la compatibilità con il regime sugli aiuti di

Stato, ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori disponibilità, in data [•] 2018, la Regione e CDP hanno sottoscritto un accordo di cooperazione interamministrativa (l'“**Accordo di Cooperazione**”) ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la finalità di procedere all'affidamento diretto a CDP della gestione di un fondo – denominato “Fondo EuReCa” (acronimo per Europa, Regione e Cassa depositi e prestiti S.p.A.) e finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio ad accedere al credito attraverso la garanzia, secondo le modalità operative disciplinate dal medesimo Accordo di Cooperazione, dall'Accordo di Finanziamento e dal presente Accordo Quadro di Garanzia (come di seguito definiti) (il “**Fondo EuReCa**”) – costituito a valere su risorse regionali e del POR, quantificate, in fase di prima assegnazione, in Euro [6.798.124,44] in relazione alle azioni del terzo asse prioritario del POR (*Competitività e attrattività del sistema produttivo*) 3.1.1. “*Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili [...] sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito*”) (le “**Risorse ER**”), per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle PMI operanti sul territorio regionale (la “**Piattaforma EuReCa**”), in relazione a finanziamenti concessi a queste ultime per finalità che, in tale fase di prima assegnazione, abbiano ad oggetto investimenti che beneficino, per una misura almeno pari al 15% degli stessi, della misura di contributo in conto capitale, a fondo perduto (la “**Misura ER**”), che la Regione intende attivare, nell'ambito delle azioni di cui al terzo asse prioritario del POR, con una dotazione massima pari a Euro [26.778.326,31];

- (l) l'operatività della Piattaforma EuReCa, come meglio descritta *sub* Allegato (l) (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa*), prevede che:
- (i) CDP selezioni con procedure competitive i confidi (i “**Confidi**”) che rilasceranno garanzie a favore delle PMI operanti nel territorio regionale con riferimento ad operazioni di finanziamento coerenti con le previsioni del POR;
  - (ii) le garanzie rilasciate da ciascun Confidi costituiscano un portafoglio di garanzie che sarà oggetto di controgaranzia nel limite di una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna garanzia e, di conseguenza, del portafoglio di garanzie, rilasciata da CDP a favore dei singoli Confidi, nell'interesse delle PMI beneficiarie della relativa garanzia (le “**PMI Beneficiarie**”) e a valere sulle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa;
- (j) in esecuzione dell'Accordo di Cooperazione e conformemente ai termini dello stesso, in data [•], la Regione e CDP hanno concluso un accordo di finanziamento (l'“**Accordo di Finanziamento**”), ai sensi del quale: (i) la Regione e CDP hanno disciplinato la gestione delle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa assegnate alla stessa CDP ai sensi dell'Accordo di Cooperazione, per le finalità di cui alla Piattaforma EuReCa e, in particolare, per la copertura, a titolo gratuito, di una quota percentuale corrispondente al 70% del Cap Prime Perdite

Complessivo (come di seguito definito); e (ii) la Regione ha concesso a CDP – a valere sulle Risorse ER oggetto di gestione diretta da parte di quest'ultima conformemente ai termini e alle condizioni ivi previste – una garanzia autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, per controgarantire gli obblighi di garanzia da assumersi da parte di CDP nei confronti dei Confidi;

- (K) ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione e dall'Accordo di Finanziamento, CDP ha esperito le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e selezione dei Confidi Ammessi, elenco dei quali è stato fornito alla Regione in data [•], unitamente, *inter alia*, alle attestazioni concernenti il possesso, da parte di tali Confidi, dei Requisiti Confidi Ammessi (come di seguito definiti) previsti dall'Accordo di Finanziamento ai fini della relativa selezione;
- (L) ad esito della procedura di individuazione e selezione di cui alla Premessa (J) che precede, con il presente accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**") le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni generali della Controgaranzia CDP (come di seguito definita), restando inteso che è intenzione di CDP perfezionare l'efficacia del presente Accordo Quadro nei confronti di ciascun Confido Ammesso mediante la sottoscrizione di apposito accordo bilaterale di garanzia (l'"**Accordo Bilaterale**") con ciascun Confido Ammesso, in esecuzione di quanto di seguito previsto;
- (M) la partecipazione della Regione alla Piattaforma EuReCa rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini del D. Lgs. n. 123/1998;

**TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si conviene e si stipula quanto segue:**

## **1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE**

### **1.1. Nel presente Accordo Quadro:**

- 1.1.1.** qualsiasi riferimento a un "Articolo", a un "Paragrafo", a una "Premessa" o a un "Allegato" dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un articolo, a un paragrafo, a una premessa o a un allegato del presente Accordo Quadro;
- 1.1.2.** salvo ove diversamente previsto nel presente Accordo Quadro, i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
- 1.1.3.** i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
- 1.1.4.** qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.



1.2. Le Premesse e gli Allegati del presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.3. Nel presente Accordo Quadro i seguenti termini ed espressioni avranno il seguente significato:

“**Accordo Bilaterale**” ha il significato di cui alla Premessa (L).

“**Accordo Quadro**” ha il significato di cui alla Premessa (L).

“**Accordo di Cooperazione**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“**Accordo di Finanziamento**” ha il significato di cui alla Premessa (J).

“**Atto di Adesione e Ricognizione**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 2.4.

“**Cap Prime Perdite Complessivo**” indica, ai fini della complessiva operatività della Piattaforma EuReCa, il 10% della Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP, sino a concorrenza del complessivo importo massimo garantito pari a Euro [9.711.606,34].

“**Cap Prime Perdite Individuale**” indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) il Cap Prime Perdite Complessivo e (ii) il 10% della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie di tale Confidi Ammesso, tempo per tempo.

“**CDP**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Commissione di Garanzia**” ha il significato di cui al successivo Articolo 5 (*Commissione di Garanzia*).

“**Comunicazione di Esclusione**” indica una comunicazione scritta avente ad oggetto l'esclusione di una Garanzia Confidi dal beneficio della Controgaranzia CDP, inviata da CDP al relativo Confidi Ammesso ai sensi del presente Accordo Quadro e nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui *sub* Allegato 3.11 (*Modello di Comunicazione di Esclusione*) al presente Accordo Quadro.

“**Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.6.

“**Confidi**” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“**Confidi Aderente**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 2.4.

“**Confidi Ammesso**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Controgaranzia CDP**” indica la controgaranzia prestata da CDP in relazione alle Garanzie Confidi in conformità ai termini di cui al presente Accordo Quadro.

**“Data di Comunicazione dei Recuperi”** indica il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

**“Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione”** indica il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

**“Data di Efficacia”** indica la data a partire dalla quale sarà efficace la copertura della Controgaranzia CDP, in ogni caso coincidente con la data di rilascio della relativa Garanzia Confidi, anche se antecedente la relativa Data di Inclusione e Rendicontazione.

**“Data di Esclusione”** ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.12(i).

**“Data di Pagamento della Commissione”** ha il significato di cui al successivo Paragrafo 5.1.

**“Data di Richiesta Escussione”** indica il 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre di ciascun anno, ovvero, laddove il relativo termine cada in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sino alla data che cade, per ciascun Confidi Ammesso, entro [6] mesi dalla data di scadenza del Finanziamento Garantito sottostante la relativa Garanzia Confidi, termine ultimo entro il quale il relativo Confidi Ammesso potrà richiedere l’escussione della Controgaranzia CDP nei termini di cui all’Articolo 9 (*Escussione della Controgaranzia CDP*) del presente Accordo Quadro.

**“Data di Scadenza Finale”** indica il [31 dicembre] dell’ottavo anno successivo all’ultima Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

**“Data Finale di Inclusione”** indica la data che cade alla seconda Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione successiva al termine del Periodo di Ramp-Up.

**“Data di Sottoscrizione”** indica la data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

**“Documentazione della Procedura”** ha il significato di cui all’articolo 4.1 dell’Accordo di Finanziamento.

**“Eccedenza”** ha il significato di cui al successivo Paragrafo 6.1.

**“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)”** indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, *Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*) della Commissione Europea, il valore attualizzato dell’agevolazione concessa a un’impresa, al lordo della tassazione, rapportato all’intero ammontare attualizzato dell’investimento sostenuto, con attualizzazione dei flussi.

**“Finanziamenti Garantiti”** indica i finanziamenti concessi alle PMI Beneficarie dai Finanziatori Garantiti e garantiti dalle Garanzie Confidi.

“**Finanziatori Garantiti**” indica banche, intermediari e altri istituti finanziari che hanno concesso i Finanziamenti Garantiti.

“**Fondo EuReCa**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“**Garanzia Confidi**” indica ciascuna garanzia rilasciata dal singolo Confidi Ammesso a garanzia dei Finanziamenti Garantiti.

“**Giorno Lavorativo**” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Bologna e Roma, e (ii) in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

“**Misura ER**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“**Parti**” ha il significato di cui in epigrafe.

“**Perdite Effettivamente Pagate**” con riferimento alla Data di Scadenza Finale, indica l'ammontare complessivo delle somme effettivamente versate da CDP a ciascun Confidi Ammesso a seguito dell'escussione della Controgaranzia CDP, al lordo delle somme oggetto di recupero da parte del relativo Confidi Ammesso, sia direttamente che indirettamente per il tramite del relativo Finanziatore Garantito, e retrocesse a CDP ai sensi dell'Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*).

“**Periodo di Ramp-Up**” indica il periodo della durata di [24] mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale.

“**Piano di Comunicazione**” indica il “Piano di Comunicazione 2017” per il POR, approvato dalla Regione in conformità al Regolamento SIE.

“**Piattaforma EuReCa**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“**PMI**” ha il significato di cui alla Premessa (G).

“**PMI Beneficiaria**” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“**POR**” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“**Portafoglio di Garanzie**” indica, collettivamente, l'insieme delle Garanzie Confidi di tempo in tempo in essere.

“**Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP**” indica, ai fini della complessiva operatività della Piattaforma EuReCa, una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale complessivo del totale dei Portafogli di Garanzie di tempo in tempo in essere e comunque non superiore all'importo massimo di Euro [97.116.063,43].

“**Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP**” indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) la Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia

CDP e (ii) una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi inclusa nel Portafoglio di Garanzie di tale Confidi Ammesso di tempo in tempo in essere.

“**Regione**” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“**Regolamento De Minimis**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.3.

“**Regolamento SIE**” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“**Requisiti**” indica, congiuntamente, i Requisiti Confidi Ammessi e i Requisiti Garanzie Confidi.

“**Requisiti Confidi Ammessi**” indica i requisiti soggettivi e oggettivi definiti nella Documentazione della Procedura.

“**Requisiti Garanzie Confidi**” indica i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente Accordo Quadro per l'ammissione del Portafoglio di Garanzie al beneficio della Controgaranzia CDP.

“**Richiesta di Escussione**” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 9.1.

“**Risorse ER**” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“**SIGECO**” indica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR 2014–2020 per l'attuazione del POR approvato con determina della giunta regionale della Regione [n. 20628 del 22 dicembre 2016] come di volta in volta modificato e aggiornato dalla Regione. [•]

“**Tasso di Perdita Lordo**” indica il rapporto, calcolato alla Data di Scadenza Finale, tra l'ammontare complessivo delle somme versate da CDP al relativo Confidi Ammesso a seguito dell'escussione della Controgaranzia CDP e l'ammontare complessivo delle Garanzie Confidi di tale Confidi Ammesso, senza considerare alcun importo recuperato da CDP.

“**Termine Utile Impiego Risorse ER**” indica il 31 dicembre 2023.

“**TUB**” ha il significato di cui alla Premessa (D).

“**Valutazione ex-ante**” ha il significato di cui alla Premessa (F)

- 1.4. Le Parti convengono che qualsiasi termine o data che dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo dovrà intendersi posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo ovvero, laddove tale scadenza posticipata cada nel mese di calendario successivo, al Giorno Lavorativo immediatamente precedente il termine originario.

## 2. SCOPO COMUNE ED EFFICACIA

- 2.1. Con il presente Accordo Quadro, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni generali della Controgaranzia CDP, perseguendo il comune scopo di ottimizzare l'utilizzo

delle Risorse ER e conseguire un'ottimale e funzionale operatività della Piattaforma EuReCa a favore e nell'interesse ultimo delle PMI Beneficiarie.

- 2.2. Ciascun Confidi Ammesso, individualmente, da una parte, e CDP, dall'altra, s'impegnano a sottoscrivere appositi Accordi Bilaterali, nella forma di cui all'Allegato 2.2. (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*), tra CDP e ciascun singolo Confidi Ammesso, al fine di definire i termini e le condizioni, sostanzialmente uniformi in relazione a tutti i Confidi Ammessi, applicabili bilateralmente nei confronti di ciascun singolo Confidi Ammesso in relazione alla relativa Controgaranzia CDP.
- 2.3. Ciascun Confidi Ammesso prende atto che l'efficacia del presente Accordo Quadro nei propri confronti si intende perfezionata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1353 ss. c.c., con la successiva sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale di cui al Paragrafo 2.2 che precede.
- 2.4. Le Parti riconoscono e si danno atto che ulteriori Confidi Ammessi, selezionati da CDP, in conformità a quanto previsto dall'Accordo di Finanziamento, successivamente alla Data di Sottoscrizione (ciascuno, un "**Confidi Aderente**"), potranno aderire al presente Accordo Quadro, sottoscrivendo per accettazione apposito atto di adesione e ricognizione (**"Atto di Adesione e Ricognizione"**), da proporsi da parte di CDP nella forma di cui all'Allegato 2.4 (*Modello di Atto di Adesione e Ricognizione*), ai sensi del quale, *inter alia*: (i) procederanno a riconoscere i termini e le condizioni di cui al presente Accordo Quadro; (ii) assumeranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso; e (iii) s'impegneranno a sottoscrivere apposito accordo bilaterale di garanzia sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato 2.2 (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*), fermo restando che (1) l'efficacia della relativa adesione al presente Accordo Quadro sarà subordinata al perfezionamento del relativo Accordo Bilaterale e (2) CDP darà apposita comunicazione dell'intervenuta sottoscrizione del relativo Atto di Adesione e Ricognizione e del relativo Accordo Bilaterale da parte di tale Confidi Aderente a ciascuno degli ulteriori Confidi Ammessi che sia parte del presente Accordo Quadro, entro [5] Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale. Ai fini di cui al presente Paragrafo 2.4, ciascun Confidi Ammesso autorizza sin d'ora CDP a sottoscrivere la proposta di Atto di Adesione e Ricognizione e prende atto e conviene che la sottoscrizione della proposta di Atto di Adesione e Ricognizione da parte di CDP dovrà intendersi vincolante per ciascun Confidi Ammesso che sia Parte dell'Accordo Quadro alla data di sottoscrizione di tale Atto di Adesione e Ricognizione, e, per l'effetto, s'intenderà, altresì, accettata, da parte di ciascuno di tali Confidi Ammessi, l'adesione all'Accordo Quadro da parte del relativo Confidi Aderente, a fronte (i) della relativa sottoscrizione per accettazione dell'Atto di Adesione e Ricognizione proposto da CDP e (ii) dell'efficace successiva conclusione, tra quest'ultima e tale Confidi Aderente, di apposito Accordo Bilaterale.

2.5. Resta inteso che la mancata sottoscrizione di un Accordo Bilaterale da parte del singolo Confidi Ammesso ovvero l'intervenuta risoluzione del singolo Accordo Bilaterale sottoscritto in esecuzione e ai sensi del presente Accordo Quadro comporterà l'inefficacia del presente Accordo Quadro nei confronti unicamente del relativo Confidi Ammesso.

### 3. CONTROGARANZIA CDP

3.1. Alle condizioni e ai termini previsti dal presente Accordo Quadro e dal relativo Accordo Bilaterale, CDP concede e s'impegna a concedere ai Confidi Ammessi la Controgaranzia CDP con riferimento alle Garanzie Confidi di tempo in tempo incluse nei relativi Portafogli di Garanzie, per un importo massimo complessivo - ai fini della operatività generale della Piattaforma EuReCa - pari alla Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP e fino a concorrenza massima del Cap Prime Perdite Complessivo di tempo in tempo in essere, restando, tuttavia, tra le Parti inteso e convenuto che, con riferimento a ciascun Confidi Ammesso, la Controgaranzia CDP si intenderà prestata per un importo massimo pari alla relativa Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e sarà attivabile esclusivamente fino a concorrenza del Cap Prime Perdite Individuale, come di tempo in tempo in essere.

3.2. Fermo restando quanto previsto dai Paragrafi 3.10, 3.11 e 3.12 che seguono, la Controgaranzia CDP non dà luogo a una obbligazione di carattere accessorio, ma costituisce un impegno diretto, autonomo, incondizionato, irrevocabile di CDP, ogni eccezione rimossa o rinunciata, comprese quelle fondate sui rapporti tra le PMI Beneficiarie, i Finanziatori Garantiti e i singoli Confidi Ammessi.

3.3. La Controgaranzia CDP è rilasciata nell'interesse ultimo delle PMI Beneficiarie nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ("**Regolamento De Minimis**").

3.4. Ciascun Confidi Ammesso dovrà utilizzare la Controgaranzia CDP esclusivamente a garanzia delle Garanzie Confidi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento De Minimis.

3.5. L'obbligazione di CDP di mantenere a disposizione del singolo Confidi Ammesso la Controgaranzia CDP per la relativa Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, in relazione alle Garanzie Confidi oggetto di una Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione inviata da tale Confidi Ammesso, è subordinata al rilascio, da parte di quest'ultimo, di una dichiarazione, da allegarsi alla stessa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e consegnarsi alla Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, che attesti che le condizioni di seguito elencate risultano soddisfatte, sulla base di controlli coerenti con le previsioni di cui all'articolo 9 Paragrafo 1 del Regolamento (UE) 480/2014 [•]:

[•]

- (i) che ciascuna PMI Beneficiaria:
- (a) soddisfi le condizioni previste dal Regolamento De Minimis;
  - (b) sia iscritta nel Registro delle Imprese e abbia sede legale e/o operativa nella Regione;
  - (c) sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in liquidazione volontaria;
  - (d) sia in regola con gli applicabili obblighi contributivi (DURC), come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta del relativo Confidi Ammesso;
  - (e) non sia stata destinataria di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte della PMI Beneficiaria, nei 2 anni precedenti la data di richiesta della concessione della Garanzia Confidi;
  - (f) abbia restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta la restituzione da parte della Regione;
  - (g) non abbia ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("*Impegno Deggendorf*");
  - (h) non possa essere definita impresa in difficoltà, ai sensi dell'art. 6, lett. a), del Regolamento De Minimis;
  - (i) non abbia sede legale in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona *governance* in materia fiscale C(2012)8805;
  - (j) non sia stata oggetto di alcuna condanna con sentenza passata in giudicato:
    - 1. per un reato riguardante la relativa condotta professionale tale da compromettere la capacità di attuare un'operazione;
    - 2. per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita o comunque che leda gli interessi finanziari dell'Unione.
  - (k) non si sia resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione delle PMI Beneficarie;

- (l) appartenga ad uno dei codici Ateco della Strategia di specializzazione intelligente della Regione (S3), esclusi i settori che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento De Minimis, quale quello dell'agricoltura;
- (m) svolga attività d'impresa che non sia compresa nell'elenco di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014, Allegato III, Nota 3, che enuncia i settori economici denominati collettivamente "settori esclusi", quali:
  - 1. un'attività economica illegale (ossia qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative applicabili all'intermediario finanziario o al pertinente destinatario finale, compresa – senza limitazione – la clonazione umana a fini riproduttivi);
  - 2. produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
  - 3. finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo o di operazioni militari di ogni tipo;
  - 4. case da gioco e imprese equivalenti;
  - 5. gioco d'azzardo su internet e case da gioco on line;
  - 6. pornografia e prostituzione;
  - 7. energia nucleare;
  - 8. ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nei precedenti punti da a) a g) o destinati a permettere l'accesso illegale a reti elettroniche o di scaricare illegalmente dati in forma telematica;
- (n) sia stata informata, da parte del Confidi Ammesso, dell'utilizzo di risorse del POR per il tramite della Piattaforma EuReCa e dei relativi adempimenti da porre in essere ai sensi dell'articolo 2.2 dell'allegato XII al Regolamento SIE, in conformità a quanto previsto dal Piano di Comunicazione. In particolare, ciascuna PMI Beneficiaria dovrà adottare le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico le operazioni sostenute nel quadro della Piattaforma EuReCa e, segnatamente: (a) tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura della PMI Beneficiaria dovranno riconoscere il sostegno dei fondi all'operazione riportando l'emblema della Regione, unitamente a ogni ulteriore indicazione di dettaglio fornita dalla Regione stessa, e un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione; (b) durante l'attuazione di un'operazione, la PMI Beneficiaria dovrà informare il pubblico



sul sostegno ottenuto dai fondi fornendo sul proprio sito internet una breve descrizione dell'operazione ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto. Resta inteso che le modalità di comunicazione e pubblicità potranno essere aggiornate in ottemperanza al Piano di Comunicazione entro [60] Giorni Lavorativi dalla firma del presente Accordo Quadro;

- (o) sia classificabile come "microimpresa, piccola impresa o media impresa" secondo la definizione di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;
- (ii) che ciascuno dei Finanziamenti Garantiti:
- (a) sia stato concesso in relazione a programmi e/o progetti eleggibili nell'ambito della seguente priorità d'investimento del terzo asse prioritario del POR: 3c) *"sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi"*;
  - (b) sia stato concesso per un progetto di investimento, che sia già stato ammesso a contributo dalla Regione nel bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR per una percentuale almeno pari al 15% dello stesso investimento;
  - (c) sia stato concesso ai sensi del Regolamento De Minimis, in coerenza con le spese ammesse a contributo dalla Regione nel bando attuativo dell'azione 3.1.1 del POR;
  - (d) sia di importo compreso tra [Euro 40.000,00 ed Euro 500.000,00]; e
  - (e) sia di durata compresa fra 24 mesi e 84 mesi, con scadenza entro la Data di Scadenza Finale;
- (iii) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie non sia stata rilasciata nel contesto di operazioni di consolidamento delle passività aziendali della relativa PMI Beneficiaria ovvero di finanziamento di processi di ristrutturazione aziendale [•] e
- (iv) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie non sia stata rilasciata:
- (a) per operazioni inerenti al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000;
  - (b) per operazioni inerenti al settore della trasformazione primaria di prodotti agricoli;
  - (c) a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;

- (d) per l'acquisto di veicoli, per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- (e) [•]
- (f) per qualsiasi altra finalità e/o a categorie di imprese escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento De Minimis.

**3.6.** A ciascuna Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, sino alla Data Finale di Inclusione, ciascun Confidi Ammesso potrà richiedere la concessione della Controgaranzia CDP in relazione alle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie che siano state concesse entro il Periodo di *Ramp-Up*. Tale richiesta sarà effettuata mediante invio a CDP di una comunicazione scritta sostanzialmente nei termini di cui *sub* Allegato 3.6 (*Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione*) al presente Accordo Quadro (la "**Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**"), come di volta in volta aggiornato sulla base delle indicazioni fornite da CDP su richiesta della Regione, nella quale dovranno essere specificati, tra l'altro:

- (i) l'importo e la durata di ciascun Finanziamento Garantito;
- (ii) l'importo e la durata di ciascuna Garanzia Confidi concessa, con espressa indicazione della Data di Efficacia, ai fini della decorrenza della Controgaranzia CDP;
- (iii) l'importo complessivo del relativo Portafoglio di Garanzie, con indicazione delle nuove Garanzie Confidi incluse;
- (iv) l'importo della Controgaranzia CDP corrispondente alla Quota Individuale di Copertura della Garanzia CDP relativa alle Garanzie Confidi oggetto della predetta Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, che non dovrà eccedere l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi oggetto di tale Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione; e
- (v) l'importo complessivo della Controgaranzia CDP che (a) dovrà essere compreso nella Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e (b) non dovrà eccedere l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi ricomprese a tale Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione nel Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso.

**3.7.** A ciascuna Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, ivi incluso successivamente alla Data Finale di Inclusione e per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ciascun Confidi Ammesso dovrà inviare a CDP apposita Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione anche a fini di monitoraggio dell'andamento del Portafoglio di Garanzie. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 9.3 che segue, ciascuna Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, una volta ricevuta da CDP, sarà irrevocabile. Resta,

pertanto, inteso che, senza pregiudizio per le Controgaranzie CDP già in essere, qualsiasi variazione dei termini indicati nella Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione dovrà essere comunicata a CDP da parte del relativo Confidi Ammesso alla prima Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione successiva al verificarsi di tale variazione.

- 3.8.** Senza pregiudizio per quanto previsto dal Paragrafo 3.7 che precede, ciascun Confidi Ammesso si impegna a comunicare immediatamente, e comunque entro i termini di cui al Paragrafo 8(ix) che segue, pena la risoluzione del relativo Accordo Bilaterale, conformemente ai termini ivi previsti: (i) il venir meno di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi o comunque la variazione di alcuna delle dichiarazioni rese ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa ovvero (ii) la circostanza, di cui sia comunque venuto a conoscenza, per cui una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi.
- 3.9.** Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai Paragrafi 3.7 e 3.8 che precedono da parte dei singoli Confidi Ammessi, le Parti convengono che CDP avrà il diritto, ma non l'obbligo, di verificare in qualsiasi momento, entro la Data di Scadenza Finale, che i singoli Portafogli di Garanzie includano unicamente Garanzie Confidi la cui ammissione al beneficio della Controgaranzia CDP sia intervenuta nel rispetto dei Requisiti previsti, e di comunicare al relativo Confidi Ammesso eventuali risultanze negative di tali verifiche, fermo restando il diritto per tale Confidi Ammesso di formulare a propria volta delle repliche rispetto a tali eventuali risultanze negative, entro [30] giorni dalla eventuale comunicazione ricevuta da CDP.
- 3.10.** Le Parti convengono che, in caso di perdita dei Requisiti Confidi Ammessi, il relativo Confidi Ammesso avrà la facoltà di riacquistare tali Requisiti Confidi Ammessi venuti meno entro 45 Giorni Lavorativi dalla comunicazione di cui al Paragrafo 3.8 che precede (il "*Cure Period*") ovvero a decorrere dalla apposita comunicazione da rendersi da parte di CDP all'esito delle verifiche eventualmente effettuate ai sensi del Paragrafo 3.9 che precede, restando inteso che:
- 3.10.1.** durante il *Cure Period*, non potrà in ogni caso essere richiesta dal Confidi Ammesso che risulti carente dei Requisiti Confidi Ammessi la concessione di alcuna Controgaranzia CDP; e
- 3.10.2.** laddove il riacquisto del relativo Requisito Confidi Ammessi perduto non avvenga entro il *Cure Period*, il relativo Accordo Bilaterale si intenderà risolto di diritto, conformemente ai termini ivi previsti, ferma l'efficacia e la validità delle Controgaranzie CDP già concesse alla data di inizio del *Cure Period*.

- 3.11.** Qualora, all'esito della comunicazione resa dal relativo Confidi Ammesso ai sensi del Paragrafo 3.7 che precede ovvero delle verifiche eventualmente svolte da CDP ai sensi del Paragrafo 3.9 che precede, risulti che una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi, CDP ne darà comunicazione al Confidi Ammesso emittente tale Garanzia Confidi, inviando una Comunicazione di Esclusione nella forma di cui *sub* Allegato 3.11 (*Comunicazione di Esclusione*), che identifichi la Garanzia Confidi Ammesso non ammissibile.
- 3.12.** In conseguenza della Comunicazione di Esclusione inviata ai sensi del Paragrafo 3.11 che precede:
- (i) la relativa Garanzia Confidi dovrà intendersi esclusa dal Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso a decorrere dalla data della Comunicazione di Esclusione (la "**Data di Esclusione**") e, pertanto, tale Confidi Ammesso non potrà inviare a CDP alcuna Richiesta di Escussione in relazione a tale Garanzia Confidi;
  - (ii) CDP avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni dalla Data di Esclusione, di eventuali importi corrisposti sino alla Data di Esclusione (inclusa) in relazione alla Garanzia Confidi oggetto di esclusione, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo Quadro, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso d'interesse applicabile a partire dalla data in cui CDP ha effettuato il relativo pagamento fino alla data in cui tale importo sarà stato restituito a CDP;
  - (iii) il relativo Confidi Ammesso avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni dalla Data di Esclusione, di quanto pagato a CDP a titolo di Commissione di Garanzia in relazione alla Garanzia Confidi oggetto di esclusione, laddove l'originaria inclusione nel Portafoglio di Garanzie della Garanzia Confidi successivamente risultata non ammissibile non sia dovuta a dolo o colpa di tale Confidi Ammesso; e
  - (iv) con effetto dalla Data di Esclusione, il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso si intenderà ridotto di un importo pari al valore della Garanzia Confidi oggetto di esclusione.

#### **4. COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI GARANZIE**

- 4.1.** I Confidi Ammessi prendono atto e riconoscono che il valore massimo cumulato dei Portafogli di Garanzie non potrà eccedere l'importo complessivo di Euro [121.395.079,29], al raggiungimento del quale:
- (i) CDP darà comunicazione di tale circostanza a ciascun Confidi Ammesso ai sensi e per gli effetti di cui ai relativi Accordi Bilaterali; e
  - (ii) eventuali ulteriori richieste di concessione della Controgaranzia CDP s'intenderanno come non effettuate, senza obblighi aggiuntivi a carico di CDP, ferme restando le

Controgaranzie CDP già in essere alla data della comunicazione di cui al precedente punto (i).

- 4.2.** Ciascun Confidi Ammesso dovrà prontamente comunicare a CDP, a mezzo PEC, l'apertura del Portafoglio di Garanzie e l'avvio del *ramp-up* e costituire il Portafoglio di Garanzie entro il termine del Periodo di *Ramp-Up*.
- 4.3.** Le Parti convengono che la non veridicità o inesattezza di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese da un Confidi Ammesso ai sensi dell'Articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) che segue, ovvero ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa, comporterà – senza pregiudizio per le Controgaranzie CDP già in essere, salvo quanto previsto dal Paragrafo 9.3(ii) che segue – l'impossibilità, per tale Confidi Ammesso, di sottoporre a CDP ulteriori richieste di inclusione di Garanzie Confidi nel relativo Portafoglio di Garanzie, sino a quando perduri la circostanza che abbia dato luogo a tale violazione di dichiarazioni e garanzie, a condizione che la relativa circostanza sia sanabile e venga effettivamente rimediata dal relativo Confidi Ammesso entro e non oltre [30] giorni da quando lo stesso Confidi Ammesso ne sia venuto a conoscenza ovvero da quando CDP abbia comunicato a tale Confidi Ammesso l'intervenuta rilevazione della predetta circostanza.

## **5. COMMISSIONE DI GARANZIA**

- 5.1.** Ciascun Confidi Ammesso corrisponderà a CDP una commissione di garanzia (la "**Commissione di Garanzia**"), nella misura pari al 3,00% del valore della Controgaranzia CDP, da corrispondersi [su base *upfront*] entro [10] Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione (la "**Data di Pagamento della Commissione**").
- 5.2.** In caso di mancato pagamento da parte del Confidi Ammesso della Commissione di Garanzia, che non sia sanato entro [10] Giorni Lavorativi dalla Data di Pagamento della Commissione, le Garanzie Confidi oggetto della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione saranno escluse dalla Controgaranzia CDP. A tal fine CDP invierà al Confidi Ammesso una Comunicazione di Esclusione che identifichi le Garanzie Confidi escluse.

## **6. MECCANISMO DI *EARN-OUT***

- 6.1.** Le Parti convengono che, alla Data di Scadenza Finale, al raggiungimento di determinate soglie percentuali di Tasso di Perdita Lordo, CDP retrocederà al relativo Confidi Ammesso una parte della remunerazione incassata a titolo di *earn-out* (l'"**Eccedenza**"), da calcolarsi come segue:
- (i) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia compreso tra il 9% e il 10%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un'Eccedenza pari all'80% della differenza tra

il valore della Commissione di Garanzia e il 30% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate;

- (ii) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia compreso tra l'8% e il 9%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un'Eccedenza pari al 90% della differenza tra il valore della Commissione di Garanzia e il 30% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate;
- (iii) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia inferiore all'8%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un'Eccedenza pari al 95% della differenza tra il valore della Commissione di Garanzia e il 30% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate,

fermo restando che nessuna Eccedenza sarà dovuta nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia pari al 10%.

- 6.2.** Le Parti convengono che, ai fini del calcolo dell'Eccedenza, non si terrà conto degli eventuali importi recuperati ai sensi del successivo Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*).

## **7. DICHIARAZIONI E GARANZIE**

- 7.1.** Ciascun Confidi Ammesso, per quanto di propria competenza, dichiara e garantisce a CDP quanto segue:

- (i) non sono richiesti permessi o autorizzazioni di alcun genere per la valida esecuzione del presente Accordo Quadro da parte propria, ovvero gli stessi sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci;
- (ii) l'esecuzione del presente Accordo Quadro e il perfezionamento delle obbligazioni nello stesso contenute non sono in conflitto con alcuna previsione di legge o di Statuto o di contratto, ovvero comunque obbligazioni nascenti da altro atto cui tale Confidi Ammesso sia parte e/o altre obbligazioni dallo stesso assunte o in altro modo su di esso incombenti;
- (iii) la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti sono nel proprio interesse e a proprio beneficio e i competenti organi sociali hanno valutato e ritenuto esistente l'interesse sociale e il beneficio derivante a tale Confidi Ammesso dal presente Accordo Quadro;
- (iv) il presente Accordo Quadro prevede obbligazioni valide, efficaci e opponibili;
- (v) è un intermediario finanziario validamente iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del TUB;
- (vi) è investito dei poteri necessari per dare esecuzione e per perfezionare le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, inclusi (ma non limitati a) i poteri

concernenti la sottoscrizione di qualsiasi documento, l'invio di informazioni e/o comunicazioni da compiersi in conformità con il presente Accordo Quadro, il perfezionamento di ogni atto o attività richiesto in virtù del presente Accordo Quadro e di tutte le necessarie delibere degli organi sociali che siano state o debbano essere validamente approvate per autorizzare l'esecuzione, il compimento e il perfezionamento delle menzionate obbligazioni;

- (vii) per quanto a propria conoscenza, non risulta pendente alcun procedimento civile, arbitrale o amministrativo dinanzi a qualsiasi autorità civile o amministrativa o a collegio arbitrale, né le sopra menzionate istanze o procedimenti sono stati minacciati per iscritto.

**7.2.** Le Parti convengono che tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al Paragrafo 7.1 che precede si intenderanno ripetute a ciascuna Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

## **8. IMPEGNI DI CIASCUN CONFIDI AMMESSO**

**8.1.** Ciascun Confidi Ammesso si impegna a:

- (i) adempiere prontamente a tutte le obbligazioni derivanti dalle proprie Garanzie Confidi;
- (ii) selezionare le PMI Beneficiarie in modo trasparente e non discriminatorio;
- (iii) effettuare le attività di calcolo dell'ESL in conformità alle previsioni del Regolamento De Minimis e, più in generale, della normativa sugli aiuti di Stato (facendo, per esempio, riferimento al metodo approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI)), verificando, pertanto, (a) l'intensità del relativo aiuto mediante utilizzo di apposito modello per l'identificazione e il calcolo di tale ESL, da mettersi a disposizione da parte di CDP, una volta ricevuto lo stesso dalla Regione ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, e (b) il rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa in tema di aiuti di Stato. Gli adempimenti posti in essere dai Confidi Ammessi per rispettare le norme in materia di Aiuti di Stato saranno sottoposti a controllo e verifica in coerenza con il SIGECO;
- (iv) trasferire integralmente alle PMI Beneficiarie il vantaggio derivante dalla Controgaranzia CDP, con obbligo di comunicare alla relativa PMI Beneficiaria l'ESL generato dalla misura;
- (v) mantenere evidenze documentali relative all'attività di prestazione delle Garanzie Confidi che beneficiano della Controgaranzia CDP, tali da consentire la verifica della trasmissione dei vantaggi derivanti dalla Controgaranzia CDP alle PMI Beneficiarie;

- (vi) alimentare il Registro nazionale degli Aiuti di Stato in relazione alle agevolazioni concesse alle PMI Beneficiarie;
- (vii) comunicare la chiusura del Portafoglio di Garanzie entro la Data Finale di Inclusione;
- (viii) comunicare a CDP prontamente, e comunque entro e non oltre [30] giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, l'eventuale ricorrere di alcuna delle circostanze che comportino (a) la perdita dei Requisiti previsti per l'ammissione al beneficio della Controgaranzia CDP ovvero (b) la non veridicità, inesattezza o variazione di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'Articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) che precede ovvero ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa;
- (ix) acquisire da ciascuna PMI Beneficiaria i riferimenti dell'atto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della Misura ER;
- (x) non rilasciare Garanzie Confidi per un ammontare complessivo tale da generare, a fronte della relativa inclusione nel Portafoglio di Garanzie, un Portafoglio di Garanzie il cui importo sia complessivamente non coerente, per eccedenza, rispetto al valore complessivo di Finanziamenti Garantiti attivabili a fronte della Misura ER da erogarsi da parte della Regione, pari a Euro [121.395.079,29]. In particolare, per ciascuna Garanzia Confidi, il relativo Confidi Ammesso potrà richiedere la Controgaranzia CDP fino a un importo massimo che garantisca il rispetto di un rapporto tra l'importo della Garanzia Confidi e il contributo in conto capitale a valere sulla Misura ER non superiore a [4,534]; e
- (xi) acconsentire ai controlli ispettivi, da effettuarsi da parte di CDP con frequenza annuale durante il Periodo di *Ramp-Up*, allo scopo di verificare che la Controgaranzia CDP sia stata utilizzata dai relativi Confidi Ammessi nel rispetto della normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai Confidi Ammessi;
- (xii) cooperare con CDP e fornire qualsiasi informazione necessaria ed opportuna che sia dalla stessa richiesta, anche per conto della Regione, nell'ambito dell'operatività della Piattaforma EuReCa;
- (xiii) porre in essere qualsiasi formalità richiesta da CDP e mettere prontamente a disposizione di quest'ultima ogni atto, documento o certificato che dovesse essere dalla stessa richiesto per adempiere puntualmente ai propri obblighi di legge e/o regolamentari, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di antiriciclaggio di tempo in tempo in essere;



(xiv) adottare adeguate misure informative e pubblicitarie al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 115 e dall'allegato XII del Regolamento SIE; e

(xv) tenere conto della strategia di investimento e del piano aziendale descritti nell'Allegato I (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa*).

**8.2.** Fermi restando gli impegni di cui sopra, qualora il risultato del calcolo dell'ESL, effettuato ai sensi del Paragrafo (iii) che precede, risultasse essere superiore allo 0,00%, in termini di valore percentuale, oppure superiore allo 0 (zero), in termini di valore assoluto, ciascun Confidi Ammesso si impegna altresì a comunicare a CDP trimestralmente, attraverso la trasmissione di appositi modelli di rendicontazione condivisi tra le Parti:

(a) le condizioni economiche applicate per il rilascio di ciascuna Garanzia Confidi; e

(b) il vantaggio riconosciuto alla relativa PMI Beneficiaria.

**8.3.** Ai fini dell'informativa di cui alla lettera (b), che precede, ciascun Confidi Ammesso dovrà confermare a CDP di avere espressamente comunicato a ciascuna PMI Beneficiaria il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna PMI beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP consistente nella concessione della relativa Controgaranzia CDP.

## **9. ESCUSSIONE DELLA CONTROGARANZIA CDP**

**9.1.** A fronte dell'escussione di una o più delle proprie Garanzie Confidi, ad ogni Data di Richiesta Escussione ciascun Confidi Ammesso potrà richiedere l'escussione della Controgaranzia CDP mediante invio a CDP di una richiesta (la "**Richiesta di Escussione**"), conforme al modello riportato *sub* Allegato 9.1 (*Modello di Richiesta di Escussione*), nella quale:

(i) dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuta escussione della relativa Garanzia Confidi;

(ii) dovrà essere specificato l'importo oggetto di tale escussione e dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuto pagamento a favore del relativo Finanziatore Garantito; e

(iii) dovrà essere fornita indicazione dell'ammontare complessivo delle prime perdite subite a fronte dell'escussione di cui *sub* (i) che precede,

restando, in ogni caso, inteso che (1) l'importo oggetto di Richiesta di Escussione da parte di ciascun Confidi Ammesso non potrà in alcuna circostanza eccedere il relativo Cap Prime

Perdite Individuale e (2) l'importo aggregato delle Richieste di Escussione formulate da tutti i Confidi Ammessi non potrà in alcuna circostanza eccedere il Cap Prime Perdite Complessivo.

**9.2.** Senza pregiudizio per quanto previsto al Paragrafo 9.3 e all'Articolo 10 (*Limite del Cap Prime Perdite Individuale e del Cap Prime Perdite Complessivo*) che seguono, a fronte dell'avvenuta ricezione di una Richiesta di Escussione da parte di CDP, quest'ultima, entro 15 (quindici) giorni, provvederà al pagamento delle somme oggetto di escussione mediante accredito sul conto corrente intestato al relativo Confidi Ammesso, come indicato da quest'ultimo nella relativa Richiesta di Escussione.

**9.3.** Le Parti convengono che:

- (i) ogni e qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e/o Richiesta di Escussione presentata da un Confidi Ammesso che risulti – secondo il ragionevole giudizio di CDP e conformemente a quanto da quest'ultima comunicato a tale Confidi Ammesso entro [30] Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione o Data di Richiesta Escussione, a seconda del caso – sostanzialmente priva delle formalità e/o non in linea con i termini previsti dal presente Accordo Quadro, ovvero contenente informazioni rilevanti che siano inesatte e/o incomplete, si considererà come non formulata e priva di qualsiasi efficacia o effetto, salvo che la relativa inesattezza o incompletezza sia dovuta ad errore materiale che venga sanato entro e non oltre [10] Giorni Lavorativi a decorrere: (1) dalla predetta comunicazione di CDP ovvero (2) da quando il relativo Confidi Ammesso abbia comunque conoscenza di tale inesattezza o incompletezza; e
- (ii) la Controgaranzia CDP rilasciata s'intenderà immediatamente revocata e definitivamente priva di efficacia laddove risulti essere stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, nella misura in cui (i) la non veridicità di tali dati, notizie e/o dichiarazioni fosse nota al relativo Confidi Ammesso al momento della Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e (ii) tali dati, notizie e/o dichiarazioni siano stati quantitativamente e/o qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità al beneficio della Controgaranzia CDP, restando inteso che CDP ne darà comunicazione al Confidi Ammesso inviando una Comunicazione di Esclusione nella forma di cui *sub* Allegato 3.11 (*Comunicazione di Esclusione*), che identifichi la Garanzia Confidi Ammesso oggetto di revoca e che, in tal caso:
  - (a) CDP avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni dalla predetta revoca, di eventuali importi corrisposti sino a tale data in relazione alla Garanzia Confidi per la quale sia stata revocata la Controgaranzia CDP, in conformità a quanto

previsto dal presente Accordo Quadro, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al tasso d'interesse applicabile a partire dalla data in cui CDP ha effettuato il relativo pagamento fino alla data in cui tale importo sarà stato restituito a CDP; e

- (b) con effetto dalla data di revoca, il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso si intenderà ridotto di un importo pari al valore della Garanzia Confidi per la quale sia stata revocata la Controgaranzia CDP.

#### **10. LIMITE DEL CAP PRIME PERDITE INDIVIDUALE E DEL CAP PRIME PERDITE COMPLESSIVO**

**10.1.** Le Parti convengono che la Controgaranzia CDP garantisce (i) il singolo Portafoglio di Garanzie di ciascun Confidi Ammesso nella misura massima del relativo Cap Prime Perdite Individuale e (ii) la complessità dei Portafogli di Garanzie, su base aggregata, nella misura massima del Cap Prime Perdite Complessivo.

**10.2.** Resta inteso che, a fronte dell'avvenuta escussione, in una o più circostanze, della Controgaranzia CDP per un ammontare pari al Cap Prime Perdite Individuale, il relativo Confidi Ammesso, in caso di eventuale escussione di ulteriori Garanzie Confidi incluse nel proprio Portafoglio di Garanzie, non potrà richiedere alcuna ulteriore escussione della Controgaranzia CDP.

#### **11. GESTIONE DEI RECUPERI**

**11.1.** Con il presente Accordo Quadro, CDP, anche in qualità di mandataria della Regione e con facoltà di sub-mandato per conto della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Finanziamento, affida a ciascun Confidi Ammesso, per quanto di rispettiva competenza e con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero delle somme versate da CDP a favore del relativo Confidi Ammesso a seguito di escussione della Controgaranzia CDP in conseguenza della previa escussione di alcuna delle Garanzie Confidi rilasciate da tale Confidi Ammesso e conseguente surroga di CDP e della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nei diritti che tale Confidi Ammesso abbia nei confronti delle relative PMI Beneficiarie.

**11.2.** Fermo restando quanto precede, CDP affida a ciascun Confidi Ammesso, con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero dell'ESL generato nei casi di carenza o perdita dei Requisiti Garanzie Confidi relativi alle rispettive Garanzie Confidi in conseguenza di inadempimenti e/o violazioni di dichiarazioni e garanzie da parte della relativa PMI Beneficiaria. Resta inteso che, in tutti i casi in cui la Regione procederà alla revoca del contributo di cui alla Misura ER, CDP darà indicazione al relativo Confidi Ammesso di procedere al recupero dell'ESL connesso alla concessione della Garanzia Confidi.

- 11.3.** Ai fini di cui ai Paragrafi 11.1 e 11.2 che precedono, il relativo Confidi Ammesso potrà:
- (i) esercitare ogni azione o esperire ogni rimedio previsto ai sensi della legge italiana; e
  - (ii) delegare lo svolgimento delle attività di recupero ai Finanziatori Garantiti,
- informando in ogni caso prontamente CDP della modalità attraverso la quale intenda procedere al recupero in questione.
- 11.4.** Ciascun Confidi Ammesso, per quanto di rispettiva competenza, si impegna a trasferire a CDP un ammontare pari (i) all'80% di qualsiasi importo eventualmente recuperato ai sensi del Paragrafo 11.1 che precede e (ii) al 100% dell'ESL recuperato ai sensi del Paragrafo 11.2 che precede, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero. A tale riguardo il relativo Confidi Ammesso trasmetterà, alla prima Data di Comunicazione dei Recuperi successiva all'avvenuto incasso delle somme recuperate, un report conforme al modello riportato *sub* Allegato 11.4 (*Modello di Comunicazione dei Recuperi*), impegnandosi a liquidare le somme recuperate entro e non oltre [15] Giorni Lavorativi dalla medesima Data di Comunicazione dei Recuperi.
- 11.5.** Resta inteso tra le Parti che gli obblighi, a carico del singolo Confidi Ammesso, di recupero e pagamento dei relativi importi di cui al presente Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) resteranno pienamente validi ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale, ovvero, comunque, dopo l'eventuale risoluzione del relativo Accordo Bilaterale, sino al permanere, in capo a tale Confidi Ammesso, di obbligazioni restitutorie a favore di CDP.

## **12. DURATA**

Fermo restando quanto previsto dai Paragrafi 2.3 e 2.5 che precedono e fatte salve le cause di risoluzione anticipata previste dal successivo Articolo 13 (*Risoluzione*) ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo Quadro entra in vigore a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e cesserà di avere effetti al momento dell'integrale restituzione di tutti gli importi dovuti a CDP ai sensi del presente Accordo Quadro alla Data di Scadenza Finale e oggetto di recupero, anche successivamente alla Data di Scadenza Finale, a fronte delle eventuali escussioni intervenute, fermo restando che:

- (i) qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione della Controgaranzia CDP, con cui si comunichi l'inclusione di nuove Garanzie Confidi, dovrà essere formulata esclusivamente entro il termine del Periodo di *Ramp-up* e, ove intervenuta successivamente, si intenderà priva di efficacia ai fini del presente Accordo Quadro fatto salvo l'obbligo di rispettare gli adempimenti informativi relativi al Portafoglio di Confidi per tutta la durata;
- (ii) qualsiasi escussione della Controgaranzia CDP potrà intervenire esclusivamente sulla base di una Richiesta di Escussione formulata entro e non oltre l'ultima Data di

Richiesta Escussione applicabile per il relativo Confidi Ammesso, termine oltre il quale ogni eventuale Richiesta di Escussione si intenderà priva di efficacia ai fini del presente Accordo Quadro; e

- (iii) fatto salvo quanto disposto ai Paragrafi (i) e (ii) che precedono, ciascun Confidi Ammesso, lungo tutta la durata del presente Accordo Quadro, dovrà garantire il rispetto degli adempimenti informativi relativi, tra l'altro, allo stato del Portafoglio di Garanzie, alle eventuali variazioni intervenute sulle Garanzie Confidi e agli importi eventualmente recuperati.

### **13. RISOLUZIONE**

**13.1.** Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 2.5 che precede e senza pregiudizio per le previsioni di cui ai singoli Accordi Bilaterali in relazione alle circostanze che possano comportare la risoluzione degli stessi, CDP si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di tutti i Confidi Ammessi.

**13.2.** CDP potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- (i) mancato pagamento, da parte di tutti i Confidi Ammessi, della Commissione di Garanzia nei termini di cui all'Articolo 5 (*Commissione di Garanzia*) che precede, che non sia sanato entro [30] Giorni Lavorativi dalla relativa scadenza; e
- (ii) ricorrere delle circostanze che legittimino la revoca della Controgaranzia CDP ai sensi del Paragrafo 9.3(ii) che precede, con riferimento alla totalità dei Confidi Ammessi.

**13.3.** La risoluzione del presente Accordo Quadro sarà comunicata da CDP a ciascun Confidi Ammesso ai sensi del successivo Articolo 16 (*Comunicazioni*) e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, fermo restando che, senza pregiudizio per le previsioni di cui al Paragrafo 9.3(ii) che precede, ai sensi dell'art. 1458 c.c., gli effetti della risoluzione non si estenderanno alla Controgaranzia CDP relativa a ciascun Portafoglio di Garanzie in essere alla data di risoluzione.

### **14. MODIFICHE E RINUNZIE**

**14.1.** Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato o integrato soltanto in forza di accordo scritto tra le Parti.

**14.2.** Ciascuna delle Parti si impegna a formalizzare ogni atto integrativo, modificativo e/o ricognitivo del presente Accordo Quadro ovvero dei relativi Accordi Bilaterali che dovesse rendersi necessario ovvero che dovesse essere ritenuto comunque opportuno da parte di

CDP, al fine di recepire incrementi della Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP conseguenti alla messa a disposizione, da parte della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione e dall'Accordo di Finanziamento, di risorse integrative aggiuntive rispetto alle iniziali Risorse ER.

## 15. INVALIDITÀ PARZIALE

15.1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo Quadro, nel caso in cui una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo Quadro.

15.2. Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

## 16. COMUNICAZIONI

16.1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo Quadro, qualsiasi comunicazione ai sensi dello stesso dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata *brevi manu* ovvero inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione o a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

(i) per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.:**

Via Goito n. 4,

00185 ROMA

*alla c.a. di Area Istituzioni Finanziarie - Servizio Finanza Strutturata*

PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

(ii) per [•]:

[•]

*alla c.a. di [•]*

PEC: [•]

(iii) per [•]:

[•]

*alla c.a. di [•]*

PEC: [•]

(iv) per [•]:

[•]

*alla c.a. di [•]*

PEC: [•]

(v) per [•]:

[•]

*alla c.a. di [•]*

PEC: [•]

**16.2.** Qualsiasi comunicazione si intenderà debitamente effettuata se inviata o consegnata agli indirizzi di cui al Paragrafo 16.1, e si intenderà ricevuta (i) alla data della consegna a mano così come indicata in apposita ricevuta scritta, (ii) alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno ovvero (iii) alla data risultante dalla certificazione se trasmessa a mezzo PEC, purché detta trasmissione sia stata effettuata entro le ore 16 in un Giorno Lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Resta inteso che le informazioni riportate nelle schede di cui agli Allegati del presente Accordo Quadro dovranno essere trasmesse, tra l'altro, tramite l'invio di appositi documenti in formato elettronico “.csv”.

**16.3.** Ogni comunicazione o documentazione da farsi o da consegnarsi da una Parte a un'altra ai sensi del presente Accordo Quadro dovrà essere in lingua italiana e, ove trasmessa a mezzo PEC, firmata digitalmente.

## **17. RINUNZIA E CUMULABILITÀ DEI RIMEDI**

**17.1.** L'eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio previsto ai sensi del presente Accordo Quadro non potrà intendersi come rinuncia agli stessi, né l'esercizio isolato o parziale di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio ai sensi del presente Accordo Quadro precluderà l'esercizio di altri o ulteriori diritti, rimedi, poteri o privilegi.

**17.2.** I diritti, rimedi, poteri e privilegi qui previsti sono cumulativi e non escludono altri diritti, rimedi, poteri e privilegi conferiti dalla legge.

## **18. DIVIETO DI CESSIONE**

Il presente Accordo Quadro e i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti non potranno in alcun caso essere ceduti dalle Parti ad alcun soggetto terzo.

## **19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

**19.1.** Il presente Accordo Quadro è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.

**19.2.** Ferme restando le competenze inderogabili previste per legge, il foro di [Roma] avrà competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo Quadro o comunque in relazione allo stesso.

## **20. DISPOSIZIONI FISCALI**

Ai fini della legislazione fiscale italiana, il presente Accordo Quadro e ogni formalità, garanzia personale e reale connessa, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione inclusa nella gestione separata di CDP.

### **Allegati:**

- *Allegato J (Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa)*
- *Allegato 2.2 (Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia)*
- *Allegato 2.4 (Modello di Atto di Adesione e Ricognizione)*
- *Allegato 3.6 (Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione)*
- *Allegato 3.11 (Modello di Comunicazione di Esclusione)*
- *Allegato 9.1 (Modello di Richiesta di Escussione)*
- *Allegato 11.4 (Modello di Comunicazione dei Recuperi)*

\* \* \* \* \*

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

-----

Nome:

Titolo:

Per **[•]**

-----



Nome:

Titolo:

Per [•]

-----

Nome:

Titolo:

Per [•]

-----

Nome:

Titolo:

Per [•]

-----

Nome:

Titolo:

**ALLEGATO J****(Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa)****1. Contesto strategico e principi generali**

[•]

**2. Strategia di investimento e piano aziendale****[•]Finalità dell'iniziativa**

L'iniziativa è finalizzata a favorire l'accesso al credito delle PMI operanti nel territorio regionale, attraverso il rilascio della Controgaranzia CDP su una quota di portafoglio di nuove garanzie originate dai Confidi Ammessi (che dovranno essere iscritti all'albo *ex art.* 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385), a copertura di portafogli di finanziamenti concessi da banche, in favore di PMI con sede legale o operativa nella Regione per il finanziamento di investimenti che beneficiano del contributo in conto capitale della Misura ER.

**a. Prodotti finanziari offerti**

La Controgaranzia CDP interviene, a copertura di capitale e interessi maturati, su uno o più portafogli di nuove garanzie rilasciate dai Confidi Ammessi, con quota di copertura pari all'80% e *cap* alle prime perdite pari al 10% del valore nominale di ciascun portafoglio garantito da CDP, in relazione a *default* intervenuti entro 8 anni dalla data di inclusione nel portafoglio.

L'esposizione di CDP nei confronti dei Confidi Ammessi è contro-garantita al 70% tramite risorse messe a disposizione dalla Regione. CDP retrocede integralmente il beneficio della gratuità delle risorse regionali ai Confidi Ammessi, i quali, a loro volta, si impegnano a retrocedere tale beneficio alle imprese beneficiarie.

Parallelamente, la Regione si impegna ad avviare un'iniziativa che prevede la concessione di contributi a fondo perduto (minimo 15% degli investimenti) per sostenere l'azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 avente ad oggetto gli *"aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili (...) sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito"*. Tale iniziativa sarà gestita autonomamente dalla Regione. Sulla parte dell'investimento non coperta dal contributo di cui sopra, potranno essere concessi i finanziamenti su cui verranno rilasciate, da parte dei Confidi Ammessi, le garanzie oggetto dell'intervento di Controgaranzia CDP.

Per l'avvio dell'iniziativa, la Regione ha manifestato la disponibilità di impegnare un ammontare complessivo di risorse, in relazione alla contro-garanzia al 70% da rilasciare in favore di CDP, pari a circa 6,8 milioni euro. Lo schema dello strumento prevede, pertanto, un'esposizione massima assumibile in via diretta da parte di CDP di circa 2,9 milioni di euro.

**b. Destinatari finali**

I portafogli in relazione ai quali CDP potrà rilasciare la contro-garanzia dovranno essere composti da garanzie prestate dai Confidi Ammessi su nuovi finanziamenti verso le PMI operanti sul territorio regionale:

- a) concessi in relazione a programmi e/o progetti eleggibili nell'ambito della seguente priorità d'investimento del terzo asse prioritario del POR: 3c) "sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi";
- b) di importo compreso fra [40.000] euro e [500.000] euro;
- c) di durata compresa fra [24] mesi e [84] mesi.

Tali operazioni, inoltre, non potranno avere ad oggetto il consolidamento delle passività, ovvero il finanziamento dei processi di ristrutturazione aziendale [•].

**c. Orientamenti per l'effetto leva atteso e i risultati attesi**

In considerazione di un ammontare complessivo di risorse, messe a disposizione congiuntamente dalla Regione e da CDP, pari a 9,7 milioni di euro, di un cap fissato nella misura del 10% e di un tasso di copertura dell'80%, il volume massimo del portafoglio di garanzie concedibili da parte dei Confidi Ammessi si attesta a circa 121,4 milioni di euro. Tale ammontare di garanzie, considerando prudenzialmente un tasso medio di copertura da parte dei Confidi Ammessi dell'80%, consentirebbe l'attivazione di un volume massimo di nuovi finanziamenti per circa 151,7 milioni di euro. In considerazione di un valore minimo del contributo a fondo perduto pari al 15%, a fronte di tali finanziamenti sarà possibile sostenere un volume di investimenti pari a circa 178,5 milioni di euro. Di conseguenza l'effetto leva in termini di finanziamenti attivabili su risorse complessivamente messe a disposizione per la misura di controgaranzia, si attesta in via prudenziale a circa 18x.

**d. Selezione dei Confidi Ammessi**

Per l'accesso alla Controgaranzia CDP i Confidi Ammessi dovranno garantire il rispetto di determinati requisiti (i.e. esposizione minima di garanzie rilasciate sul territorio regionale; requisiti patrimoniali; etc.) definiti nell'ambito della Documentazione della Procedura.

I Confidi Ammessi dovranno svolgere una serie di attività, fra cui:

- a) il calcolo dell'ESL e la verifica del rispetto delle previsioni del regime "*de minimis*" (cfr. Regolamento UE n. 1407/2013);
- b) la comunicazione trimestrale a CDP con riferimento alle condizioni economiche applicate e ai dati relativi all'andamento dei portafogli di garanzie assistite dalla Controgaranzia CDP. Sulla base dei flussi di rendicontazione ricevuti, CDP provvederà agli adempimenti di monitoraggio della spesa nei confronti della Regione;
- c) l'attivazione e gestione delle azioni di recupero, con facoltà di sub-delegare tali attività alle banche. I Confidi Ammessi retrocederanno a CDP una quota pari all'80% degli importi recuperati e CDP provvederà a restituire alla Regione gli importi dovuti in relazione alla relativa percentuale di copertura.

**e. Modifica della strategia di investimento e del piano aziendale**

[•]

**f. Strategia di uscita**

[•]

**ALLEGATO 2.2****Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia****TRA**

- 1) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“**CDP**”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 25 maggio 2017, e della determina [•], domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

**E**

- 2) [•], con sede legale in [•], iscritto al registro delle imprese di [•] al n. [•], CCIAA di [•] n. REA [•], iscritto all’Albo tenuto dalla Banca d’Italia al n. [•], capitale sociale Euro [•],00 interamente versato, Codice Fiscale [•], Partita IVA [•] (il “**Confidi Ammesso Rilevante**” e, unitamente a CDP, le “**Parti**”), in persona del [•], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [•], domiciliato per la carica presso la sede di [•];

**PREMESSO CHE:**

- (A) [[in data [•], CDP, da una parte, e il Confidi Ammesso Rilevante, [•], [•] e [•] (collettivamente, i “**Confidi Ammessi**”), dall’altra, hanno sottoscritto un accordo di garanzia che disciplina i termini e le condizioni generali dell’operatività della Controgaranzia CDP (come di seguito definita) nei confronti della totalità degli stessi Confidi Ammessi (l’“**Accordo Quadro**”)]/[ in data [•], il Confidi Ammesso Rilevante, [•], ha sottoscritto per accettazione un apposito atto di adesione e ricognizione (“**Atto di Adesione e Ricognizione**”) di cui al Paragrafo 2.4 dell’accordo quadro di garanzia sottoscritto in data [•] tra CDP e il Confidi Ammesso Rilevante, [•], [•] e [•] (collettivamente, i “**Confidi Ammessi**”), che disciplina i termini e le condizioni generali dell’operatività della Controgaranzia CDP (come di seguito definita) nei confronti della totalità degli stessi Confidi Ammessi (l’“**Accordo Quadro**”))];
- (B) ai sensi dell’Accordo Quadro, CDP e ciascuno dei Confidi Ammessi si sono impegnati a sottoscrivere singoli accordi bilaterali di garanzia volti a disciplinare i termini specifici della Controgaranzia CDP da rilasciarsi, da parte di CDP e in esecuzione dell’Accordo Quadro, a beneficio del singolo Confidi Ammesso;
- (C) le Parti intendono, pertanto, sottoscrivere il presente accordo bilaterale (l’“**Accordo Bilaterale**”) in esecuzione dell’impegno di cui all’Accordo Quadro richiamato alla Premessa (B) che precede.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

si conviene e stipula quanto segue:

**Articolo 1. (Definizioni e interpretazione)**

1.1. Nel presente Accordo Bilaterale:

- (i) qualsiasi riferimento a un "Articolo" o a una "Premessa" dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un articolo o a una premessa del presente Accordo Bilaterale;
- (ii) i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
- (iii) qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.

1.2. Le Premesse del presente Accordo Bilaterale costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.3. Ove non altrimenti definiti, i termini con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Accordo Bilaterale, avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo Quadro.

1.4. Nel presente Accordo Bilaterale i seguenti termini ed espressioni avranno il seguente significato:

"**Accordo Bilaterale**" ha il significato di cui alla Premessa (C).

"**Accordo Quadro**" ha il significato di cui alla Premessa (A).

"**Cap Prime Perdite**" indica il minore tra (i) il Cap Prime Perdite Complessivo e (ii) il 10% della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi, di tempo in tempo in essere, incluse nel Portafoglio di Garanzie del Confidi Ammesso Rilevante.

"**CDP**" ha il significato di cui in epigrafe.

"**Confidi Ammessi**" ha il significato di cui alla Premessa (A).

"**Confidi Ammesso Rilevante**" ha il significato di cui in epigrafe.

"**Controgaranzia CDP**" indica la controgaranzia prestata da CDP al Confidi Ammesso Rilevante, in conformità ai termini di cui al presente Accordo Bilaterale e all'Accordo Quadro.

“**Garanzia Confidi**” indica ciascuna garanzia rilasciata dal Confidi Ammesso Rilevante a garanzia dei finanziamenti concessi alle PMI Beneficiarie.

“**Giorno Lavorativo**” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Bologna e Roma, e (ii) in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

“**Portafoglio di Garanzie**” indica, collettivamente, l’insieme delle Garanzie Confidi di tempo in tempo in essere.

“**Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP**” indica il minore tra (i) la Quota Complessiva di Copertura di Copertura della Controgaranzia CDP e (ii) una quota percentuale corrispondente all’80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi, di tempo in tempo in essere, inclusa nel Portafoglio di Garanzie del Confidi Ammesso Rilevante.

## **Articolo 2. (Controgaranzia CDP)**

- 2.1.** Senza pregiudizio per quanto previsto dall’Accordo Quadro, CDP concede e s’impegna a concedere al Confidi Ammesso Rilevante la Controgaranzia CDP, con riferimento alle singole Garanzie Confidi incluse nel relativo Portafoglio di Garanzie ai sensi della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, nel limite della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e comunque fino a concorrenza del Cap Prime Perdite di tempo in tempo in essere, alle condizioni e ai termini previsti dal presente Accordo Bilaterale.
- 2.2.** Resta inteso che, a fronte dell’avvenuta escussione, in una o più circostanze, della Controgaranzia CDP per un ammontare totale pari al Cap Prime Perdite, il Confidi Ammesso Rilevante, in caso di eventuale escussione di ulteriori Garanzie Confidi incluse nel proprio Portafoglio di Garanzie, non potrà richiedere alcuna ulteriore escussione della Controgaranzia CDP.
- 2.3.** In ragione della presa d’atto effettuata dal Confidi Ammesso Rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 4.1 dell’Accordo Quadro, CDP s’impegna a comunicare prontamente al Confidi Ammesso Rilevante, ai sensi dall’Articolo 7 (*Comunicazioni*) che segue, il raggiungimento del valore massimo cumulato dei Portafogli di Garanzie costituiti, su base aggregata, dai Confidi Ammessi.
- 2.4.** Fermo restando quanto precede, in caso di mancato pagamento da parte del Confidi Ammesso della Commissione di Garanzia, che non sia sanato entro [10] Giorni Lavorativi dalla Data di Pagamento della Commissione, le Garanzie Confidi oggetto della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione saranno escluse dalla Controgaranzia CDP.

A tal fine CDP invierà al Confidi Ammesso una Comunicazione di Esclusione che identifichi le Garanzie Confidi escluse, conformemente ai termini di cui al paragrafo 5.2 dell'Accordo Quadro.

### **Articolo 3. (Efficacia)**

**3.1.** Le Parti prendono atto che, con la sottoscrizione del presente Accordo Bilaterale in esecuzione e ai sensi del paragrafo 2.3 dell'Accordo Quadro, si perfeziona tra le Parti medesime l'efficacia dello stesso Accordo Quadro, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Bilaterale.

**3.2.** Il Confidi Ammesso Rilevante prende, altresì, atto che:

- (i) l'eventuale risoluzione del presente Accordo Bilaterale, conformemente ai termini di cui all'Articolo 4 (*Risoluzione*) che segue, comporterà la cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro nei propri confronti, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.5 dell'Accordo Quadro; e
- (ii) l'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro, conformemente ai termini di cui all'articolo 13 (*Risoluzione*) dello stesso Accordo Quadro, comporterà l'automatica risoluzione anche del presente Accordo Bilaterale,

in ogni caso, senza pregiudizio per la Controgaranzia CDP in essere alla data della relativa risoluzione.

### **Articolo 4. (Risoluzione)**

**4.1.** CDP si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Bilaterale, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione da parte del Confidi Ammesso Rilevante delle prestazioni contrattuali previste dal presente Accordo Bilaterale e/o dall'Accordo Quadro.

**4.2.** CDP potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Bilaterale, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- (i) mancata comunicazione, da parte del Confidi Ammesso Rilevante, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3.8 dell'Accordo Quadro: (i) del venir meno di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi ovvero (ii) della circostanza, di cui sia comunque venuto a conoscenza, per cui una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi;
- (ii) mancato riacquisto, nei termini e alla condizioni di cui al paragrafo 3.10.2 dell'Accordo Quadro, dei perduti Requisiti Confidi Ammesso, così come definiti all'articolo 1 (*Definizioni e Interpretazione*) dell'Accordo Quadro;

- (iii) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 (*Impegni di ciascun Confidi Ammesso*) dell'Accordo Quadro;
- (iv) ricorrere delle circostanze che legittimino la revoca della Controgaranzia CDP ai sensi del paragrafo 9.3(ii) dell'Accordo Quadro; e
- (v) mancata corresponsione a CDP di quanto alla stessa dovuto a titolo di recupero, anche in relazione all'ESL, conformemente ai termini di cui all'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro,

restando, in ogni caso, inteso che il ricorrere di alcuna delle circostanze sopra elencate non porterà la risoluzione dell'Accordo Quadro.

- 4.3.** La risoluzione del presente Accordo Bilaterale sarà comunicata da CDP al Confidi Ammesso Rilevante ai sensi del successivo Articolo 7 (*Comunicazioni*) e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, fermo restando che, senza pregiudizio per le previsioni di cui al paragrafo 9.3(ii) dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1458 c.c., gli effetti della risoluzione non si estenderanno alla Controgaranzia CDP relativa al Portafoglio di Garanzie in essere alla data di risoluzione.

#### **Articolo 5. (Escussione della controgaranzia CDP)**

- 5.1.** A fronte dell'escussione di una o più delle proprie Garanzie Confidi, il Confidi Ammesso Rilevante potrà richiedere, ad ogni Data di Richiesta Escussione, l'escussione della Controgaranzia CDP mediante invio a CDP di una richiesta (la "**Richiesta di Escussione**"), conforme al modello riportato *sub* allegato 9.1 (*Modello di Richiesta di Escussione*) dell'Accordo Quadro, nella quale:

- (i) dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuta escussione della relativa Garanzia Confidi;
- (ii) dovrà essere specificato l'importo oggetto di tale escussione e dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuto pagamento a favore del relativo Finanziatore Garantito; e
- (iii) dovrà essere fornita indicazione dell'ammontare complessivo delle prime perdite subite a fronte dell'escussione di cui *sub* (i) che precede,

restando, in ogni caso, inteso che (i) l'importo oggetto di Richiesta di Escussione da parte del Confidi Ammesso Rilevante non potrà in alcuna circostanza eccedere il relativo Cap Prime Perdite e (ii) l'importo aggregato delle Richieste di Escussione formulate da tutti i Confidi Ammessi non potrà in alcuna circostanza eccedere il Cap Prime Perdite Complessivo.



**5.2.** A fronte dell'avvenuta ricezione di una Richiesta di Escussione da parte di CDP, quest'ultima, entro [15] ([quindici]) giorni, provvederà al pagamento delle somme oggetto di escussione mediante accredito sul conto corrente intestato al Confidi Ammesso Rilevante, come indicato da quest'ultimo nella relativa Richiesta di Escussione.

**5.3.** Le Parti convengono che:

- (i) ogni e qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e/o Richiesta di Escussione presentata dal Confidi Ammesso Rilevante che risulti – secondo il ragionevole giudizio di CDP e conformemente a quanto da quest'ultima comunicato al Confidi Ammesso Rilevante entro [30] Giorni Lavorativi dalla relativa Data di Comunicazione di Inclusione o Data di Richiesta Escussione, a seconda del caso – sostanzialmente priva delle formalità e/o non in linea con i termini previsti dall'Accordo Quadro, ovvero contenente informazioni rilevanti che siano inesatte e/o incomplete, si considererà come non formulata e priva di qualsiasi efficacia o effetto, salvo che la relativa inesattezza o incompletezza sia dovuta ad errore materiale che venga sanato entro e non oltre [10] Giorni Lavorativi a decorrere: (1) dalla predetta comunicazione di CDP ovvero (2) da quando il relativo Confidi Ammesso abbia comunque conoscenza di tale inesattezza o incompletezza; e
- (ii) la Controgaranzia CDP rilasciata s'intenderà immediatamente revocata e definitivamente priva di efficacia laddove risulti essere stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, nella misura in cui (1) la non veridicità di tali dati, notizie e/o dichiarazioni fosse nota al relativo Confidi Ammesso Rilevante al momento della Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e (2) tali dati, notizie e/o dichiarazioni siano stati quantitativamente e/o qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità al beneficio della Controgaranzia CDP.

#### **Articolo 6. (Recuperi)**

Con la sottoscrizione del presente Accordo Bilaterale, il Confidi Ammesso Rilevante espressamente conferma e riconosce integralmente, a beneficio di CDP, i termini e le condizioni di cui all'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro, restando, pertanto, per l'effetto, espressamente inteso e convenuto tra le Parti che gli obblighi, a carico del Confidi Ammesso Rilevante, di recupero e pagamento dei relativi importi, di cui al predetto articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro, ivi incluso con riferimento all'ESL, resteranno pienamente validi ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale, ovvero, comunque, dopo l'eventuale risoluzione, per qualsiasi causa, del presente Accordo Bilaterale ovvero dell'Accordo Quadro, sino al permanere, in capo al Confidi Ammesso Rilevante, di obbligazioni restitutorie a favore di CDP.

#### **Articolo 7. (Comunicazioni)**

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo Bilaterale, qualsiasi comunicazione ai sensi dello stesso dovrà essere effettuata nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 16 (*Comunicazioni*) dell'Accordo Quadro.

**Articolo 8. (Legge applicabile e foro competente)**

- 8.1.** Il presente Accordo Bilaterale è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.
- 8.2.** Ferme restando le competenze inderogabili previste per legge, il foro di [Roma] avrà competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra CDP e il Confido Ammesso Rilevante in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo Bilaterale o comunque in relazione allo stesso.

**Articolo 9. (Disposizioni fiscali)**

Ai fini della legislazione fiscale italiana, il presente Accordo Bilaterale e ogni formalità, garanzia personale e reale connessa, sono esenti dall'applicazione dell'imposta di registro e da qualsiasi altra imposta indiretta ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge (con modifiche) tramite la Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione inclusa nella gestione separata di CDP.

\* \* \* \* \*

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Per **[●]**

-----

-----

Nome:

Nome:

Titolo:

Titolo:

**ALLEGATO 2.4****Modello di Atto di Adesione e Ricognizione**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

**[Confidi Aderente]**

Egredi Signori,

**Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [•] – Atto di Adesione e Ricognizione**

facciamo riferimento all'accordo quadro di garanzia, copia del quale è allegata al presente Atto di Adesione e Ricognizione (l'"**Accordo Quadro**"), da noi sottoscritto in data [•] con i Confidi Ammessi (come ivi definiti) e recante la disciplina di termini e condizioni generali della Controgaranzia CDP (come ivi definita).

I termini utilizzati in lettera maiuscola nel presente Atto di Adesione e Ricognizione e non altrimenti definiti avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo Quadro.

All'esito dell'intervenuta selezione del Vostro Confidi in qualità di Confidi Ammesso, ai sensi e per gli effetti di cui al Paragrafo 2.4 dell'Accordo Quadro, Vi chiediamo, anche a beneficio dei Confidi Ammessi che siano parte dell'Accordo Quadro alla data del presente Atto di Adesione e Ricognizione, di:

- (A) confermare:
- (i) di essere a conoscenza dei contenuti e delle previsioni di cui all'allegato Accordo Quadro;
  - (ii) la volontà di aderire all'Accordo Quadro, in qualità di Confidi Aderente;
  - (iii) la piena, completa e integrale accettazione dei termini e delle condizioni di cui all'Accordo Quadro;
  - (iv) la volontà di assumere i diritti e obblighi che discendono dall'Accordo Quadro in capo a ciascun Confidi Ammesso; e
  - (v) l'impegno a sottoscrivere un apposito Accordo Bilaterale, nella forma di cui all'Allegato 2.2 (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*) all'Accordo Quadro;

riconoscendo e accettando che l'efficacia dell'adesione all'Accordo Quadro resterà, in ogni caso, subordinata alla valida sottoscrizione dell'Accordo Bilaterale di cui al punto (v) che precede; e

- (B) autorizzare espressamente CDP a comunicare prontamente a mezzo PEC agli altri Confidi Ammessi la Vostra intervenuta adesione all'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui al Paragrafo 2.4 dello stesso Accordo Quadro.

Laddove conveniate con tutto quanto precede, Vi chiediamo di restituirci copia del presente Atto di Adesione e Ricognizione, stampata su Vostra carta intestata e debitamente sottoscritta in calce in segno di piena e incondizionata accettazione dei termini sopra esposti.

Distinti Saluti,

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

-----

Nome:

Titolo:

**ALLEGATO 3.6****Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

*All'attenzione di: [●]*

Trasmessa a mezzo PEC

Egredi Signori,

**Oggetto:        Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**

salvo quanto diversamente disposto nella presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, i termini definiti nell'accordo quadro di Garanzia stipulato in data [●] (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”) avranno il medesimo significato quando utilizzati nella presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

Con la presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, Vi comunichiamo che, nel corso del trimestre [●], [non abbiamo sottoscritto nuove Garanzie Confidi, restando, pertanto, invariato il Portafoglio di Garanzie] / [abbiamo sottoscritto le Garanzie Confidi di cui all'allegata scheda 3.6.A (Scheda di Inclusione e Rendicontazione):]

Ai sensi del Paragrafo 3.6 dell'Accordo Quadro di Garanzia, nonché dell'articolo 2 dell'accordo bilaterale di garanzia concluso in data [●], Vi chiediamo di concedere la Controgaranzia CDP con riferimento alle sopra elencate Garanzie Confidi, incluse nel Portafoglio di Garanzie.

Ai fini della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, Vi dichiariamo e confermiamo che:

- (a) l'importo complessivo in linea capitale delle Garanzie Confidi per le quali con la presente chiediamo la concessione della Controgaranzia CDP è pari a Euro [●];
- (b) il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie è ad oggi pari a Euro [●];

- (c) il numero complessivo di Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie (ivi comprese le Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione) è pari a [•];
- (d) l'importo della Controgaranzia CDP corrispondente alla Quota di Copertura della Garanzia CDP relativa alle Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione;
- (e) l'importo complessivo della Controgaranzia CDP rientra nel limite dell'importo massimo della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP e non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi ricomprese nel Portafoglio di Garanzie;
- (f) tutte le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) dell'Accordo Quadro di Garanzia sono veritiere e corrette alla data odierna;
- (g) siamo in possesso di tutte le autorizzazioni e i poteri richiesti e/o comunque necessari ai fini della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione;
- (h) utilizzeremo la Controgaranzia CDP esclusivamente a garanzia delle Garanzie Confidi facenti parte del Portafoglio di Garanzie; e
- (i) abbiamo comunicato a ciascuna PMI Beneficiaria il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna PMI beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP consistente nella concessione della relativa Controgaranzia CDP.

Si attesta altresì che le Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione rispettano le condizioni di cui al Paragrafo 3.5 dell'Accordo Quadro di Garanzia.

Infine, ai sensi e per gli effetti di cui al Paragrafo 3.7 dell'Accordo Quadro di Garanzia, Vi comuniciamo le variazioni riportate nella scheda allegata (cfr. parte e) con riferimento ai termini comunicati in occasione della scorsa Data di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

Con i migliori saluti,

**[Confidi Ammesso]**

-----

Nome:

**Titolo:**

### SCHEDA 3.6.A DELL'ALLEGATO 3.6

#### Scheda di Inclusion e Rendicontazione

[inserire tabelle riepilogative in relazione allo stato di avanzamento nella costruzione del portafoglio]

[•]

#### Parte A1 – PMI Beneficarie

A.1.1	A.1.2	A.1.3	A.1.4	A.1.5	A.1.6	A.1.7	A.1.8	A.1.9	A.1.10	A.1.11	A.1.12	A.1.13
Numero Identificativo PMI Beneficiaria	Denominazione PMI Beneficiaria	Indirizzo Sede Legale	C.A.P. Sede Legale	Indirizzo Sede operativa	C.A.P. Sede operativa	Paese	Data di costituzione	Settore (Ateco 2007)	Numero di dipendenti alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Fatturato Totale (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso	Totale Attivo (EUR) alla data dell'ultimo bilancio chiuso (ove disponibile)	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo

[•]

#### Parte A2 – Nuovi Finanziamenti Garantiti

A.1.1	A.2.1	A.2.2	A.2.3	A.2.4	A.2.5	A.2.6	A.2.7
Numero Identificativo PMI Beneficiaria	Numero Identificativo finanziamento	Valuta	Scopo	Importo finanziamento	Durata (mesi)	Preammortamento (mesi)	Data erogazione
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

[•]



A.2.8	A.2.9	A.2.10	A.2.11	A.2.12
Data prima erogazione	Data prima rata ammortamento	Tipologia e profilo di Ammortamento	Periodicità ammortamento	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio [eventualmente specificare codifiche]	Obbligatorio	Facoltativo

### Parte A3 - Nuove Garanzie Confidi incluse

A.1.1	A.2.1	A.3.1	A.3.2	A.3.3	A.3.4	A.3.5	A.3.6	A.3.7	A.3.8	A.3.9	A.3.10	A.3.11	A.3.13
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Ammontare garanzia	Tasso di garanzia	Data concessione garanzia	Data scadenza garanzia	ABI Soggetto Finanziatore	CAB Soggetto Finanziatore	Provincia	Paese	Ammontare contributo in conto capitale Regione	Investimenti ammessi alla Misura ER	Importo dell'ESL	Note
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Facoltativo

[•]

### Parte B - Lista delle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie

A.1.1	A.2.1	B.1	B.2	B.3
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Totale Erogato	Debito residuo	Completaamnto erogazione finanziamento
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	(S/No) Obbligatorio

### Parte D - Rimborso dei Finanziamenti Garantiti

A.1.1	A.2.1	D.1
-------	-------	-----

Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Data pagamento finale	
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	

### Parte E – Variazioni

A.1.1 Numero identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	E.1 Campo oggetto di variazione	E.2 Vecchio valore	E.3 Nuovo Valore
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

**ALLEGATO 3.11****Modello di Comunicazione di Esclusione**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

**A: [Confidi Ammesso]**

Da: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

Trasmessa a mezzo PEC

Egredi Signori

**Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Comunicazione di Esclusione**

salvo quanto diversamente disposto nella presente Comunicazione di Esclusione, i termini definiti nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] (l'"**Accordo Quadro di Garanzia**") avranno il medesimo significato quando utilizzati nella presente Comunicazione di Esclusione.

Con riferimento alla vostra Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione datata [●], con la presente vi comunichiamo che la/e Garanzia/e Confidi di cui all'allegata scheda 3.11.A è/sono esclusa/e dal Portafoglio di Garanzie [in ragione del mancato pagamento, nei termini di cui al Paragrafo 5.2 dell'Accordo Quadro di Garanzia, della Commissione di Garanzia]:

[descrizione della/e garanzie escluse] (la/e "**Garanzia/e Confidi Esclusa/e**")

e, ai sensi del [Paragrafo 3.11 dell'Accordo Quadro di Garanzia / Paragrafo 2.4 dell'accordo bilaterale di garanzia concluso in data [●]], vi informiamo che la/e Garanzia/e Confidi Esclusa/e è esclusa/sono escluse dal beneficio della Controgaranzia CDP.

L'importo complessivo in linea capitale della/e Garanzia/e Confidi Esclusa/e è [●].

[*ulteriori istruzioni da inserirsi*]

[Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 3.9 dell'Accordo Quadro di Garanzia, vi richiediamo di rimborsarci, entro [quindici] Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui al Paragrafo 3.12

dell'Accordo Quadro di Garanzia, qualsiasi pagamento effettuato ai sensi della Richiesta di Escussione datata [●] ed effettuato da CDP in data [●] in relazione alla/e Garanzia/e Confidi Esclusa/e.]

In fede

-----

In nome e per conto di

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

**SCHEDA 3.11.A DELL'ALLEGATO 3.11****Scheda di Comunicazione di Esclusione**

[•]

**Parte E – Finanziamenti Garantiti oggetto di esclusione**

A.1.1 Numero identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	F.1 Data Evento	F.2 Tipo Evento
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio

**ALLEGATO 9.1****Modello di Richiesta di Escussione**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

*All'attenzione di:* [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

**Oggetto:        Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Richiesta di Escussione**

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Richiesta di Escussione, i termini definiti nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”) avranno lo stesso significato se utilizzati nella presente Richiesta di Escussione.

Con la presente Vi comunichiamo che [abbiamo subito un'escussione in relazione [alla Garanzia Confidi indicata nell'allegata Scheda 9.1.A/ alle Garanzie Confidi indicate nell'allegata Scheda 9.1.A] / e che, durante il trimestre: (i) [l'importo aggregato delle perdite da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie è [●]] / [non abbiamo sofferto alcuna perdita in relazione alle ulteriori Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie].

Ai sensi dell'articolo 9 (*Escussione della Controgaranzia CDP*) dell'Accordo Quadro di Garanzia, Vi chiediamo di pagare un importo pari a [●] (l'“**Importo**”), da accreditarsi sul seguente conto bancario IBAN numero [●] e Codice SWIFT [●].

Certifichiamo che [la Garanzia Confidi a cui si riferisce la presente Richiesta di Escussione è conforme / le Garanzie Confidi alle quali si riferisce la presente Richiesta di Escussione sono conformi] ai Requisiti Garanzie Confidi.

Dichiariamo che non è in essere alcun inadempimento agli obblighi derivanti in capo allo scrivente Confidi Ammesso ai sensi dell'Accordo Quadro di Garanzia ovvero dell'accordo bilaterale di garanzia concluso in data [●].

Con i migliori saluti,

**[*Confidi Ammesso*]**

-----

Nome:

Titolo:

**SCHEDA 9.1.A DELL'ALLEGATO 9.1****Scheda di Richiesta di Escussione**

[•]

A.1.1 Numero identificativo PMI Beneficiaria	A.2.1 Numero identificativo finanziamento	A.2.2 Valuta	C.1 Data pagamento escussione	C.2 Importo escusso – quota capitale	C.3 Importo escusso – quota interessi	C.4 Importo garantito Confidi	C.5 Importo garantito Controgaranzia CDP	C.6 Importo escusso Controgaranzia CDP
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio



**ALLEGATO 11.4****Modello di Comunicazione dei Recuperi**

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

**Oggetto:       Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Comunicazione dei Recuperi**

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Comunicazione dei Recuperi, i termini definiti nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] (l'"**Accordo Quadro di Garanzia**") avranno lo stesso significato se utilizzati nella presente Comunicazione dei Recuperi.

Ai sensi dell'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro di Garanzia, CDP ha diritto ad una percentuale pari all'80% di qualsiasi importo eventualmente recuperato ai sensi del Paragrafo 11.1 e (ii) al 100% dell'ESL recuperato ai sensi del Paragrafo 11.2, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero.

Con la presente Vi comunichiamo che [abbiamo recuperato un importo fino a [specificare importo] riferito ai Finanziamenti Garantiti, rispetto ai quali si è verificato un inadempimento e/o all'ESL, come da allegata Scheda 11.4.A] / [l'importo complessivo che abbiamo recuperato rispetto alle perdite da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie è pari a Euro [●]] / [non abbiamo recuperato alcun importo rispetto alle perdite (se verificatesi) da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie].

Con riferimento a quanto precede, si informa che i costi sostenuti per l'attività di recupero degli importi sopra indicati è pari a Euro [●].

Il pagamento a favore di CDP sarà effettuato nei termini fissati al Paragrafo 11.4 dell'Accordo Quadro di Garanzia.

**[*Confidi Ammesso*]**

-----  
Nome:

Titolo:

## SCHEDA 11.4.A DELL'ALLEGATO 11.4

## Scheda di Comunicazione dei Recuperi

[•]

A.1.1	A.2.1	C.5	C.6	C.7	C.9	C.10	C.11	C.12	C.13
Numero identificativo PMI Beneficiaria	Numero identificativo finanziamento	Valuta	Data recupero	Importo recuperato (complessivo/quota CDP)	Data pagamento	Importo garantito Confidi	ESL Totale	ESL oggetto di recupero	Costi attività di recupero
Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio (ove applicabile)	Obbligatorio

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.